Rassegna della Giustizia Militare

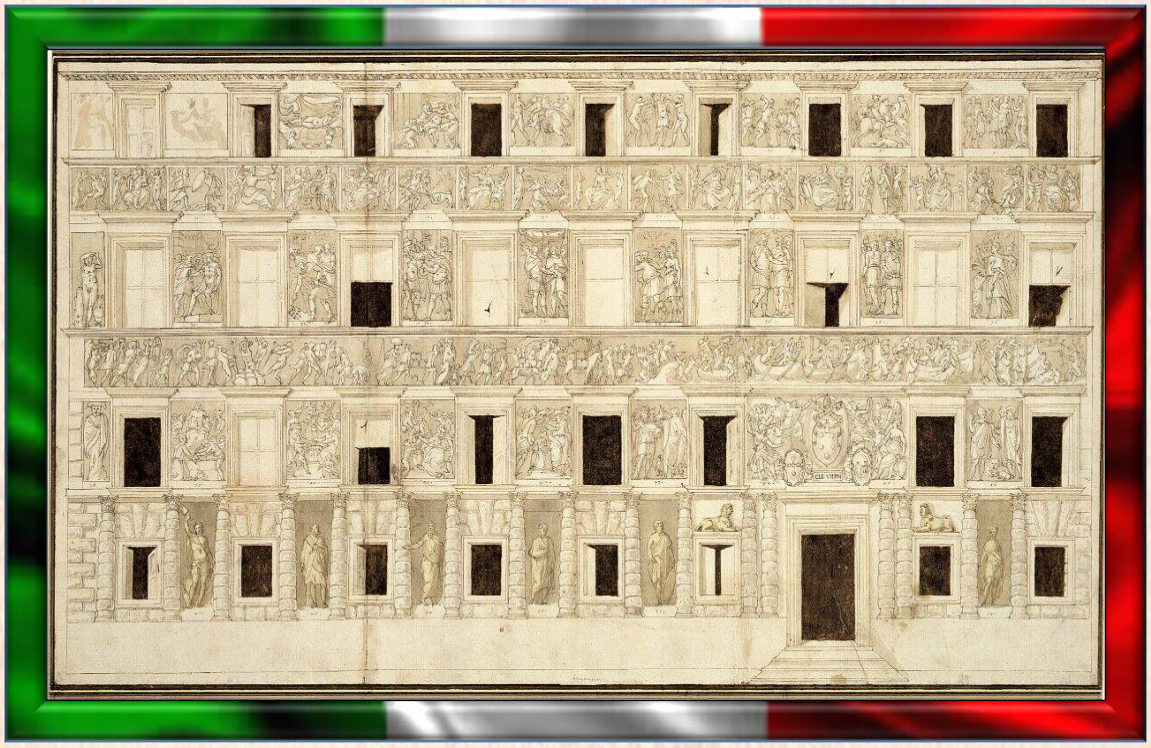

a cura della

Procura Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione

Palazzo Cesi

(in copertina)

Palazzo Cesi, di proprietà del Ministero della Difesa dal 1940, attualmente ospita il Consiglio della Magistratura Militare, la Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione, la Corte Militare di Appello, la Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello ed il Tribunale Militare di Sorveglianza.

L'edificio, che conserva il nome della nobile famiglia umbro-romana, alla quale si deve la sua costruzione ed il suo mantenimento per oltre due secoli, fu la prima sede dell'Accademia dei Lincei, fondata il 17 agosto 1603 da Federico Cesi, secondo Duca d'Acquasparta.

Disegno riproducente l'incisione di
Pietro Santo Bartoli (1635 – 1700)

Rassegna della Giustizia Militare

CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO
1921 · 2021

« Ignoto il nome
folgora il suo spirito
dovunque è l'Italia
con voce di pianto e d'orgoglio
dicono
innumeri madri:
è mio figlio »

Queste sono le parole, presenti sulla porta del simulacro, scritte personalmente da re Vittorio Emanuele III.

Il Milite è un militare italiano, di cui non vi è traccia alcuna della sua identità, scelto intenzionalmente affinchè non vi fosse alcun segno distintivo atto al suo riconoscimento.

Caduto nella grande guerra, le sue spoglie mortali riposano sotto la statua della dea Roma, all'Altare della Patria in Roma.

La tomba ha un valore simbolico di carattere universale legato strettamente all'estremo sacrificio della vita di tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani. Al Milite ogni anno il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio in onore ed in ricordo dei caduti per la Patria.

Una fiamma perenne arde di fronte al sacello rendendone sempre attuale e vivida la testimonianza del sacrificio dei caduti per la Patria italiana.

La non identificazione del soldato esalta la sua appartenenza simbolica al popolo ed alla intera nazione.

A Maria Bergamas, madre di Antonio Bergamas, volontario irredentista di Gradisca d'Isonzo, comune friulano annesso al Regno d'Italia solo dopo il primo conflitto mondiale, disertore dall'Esercito austroungarico per unirsi a quello italiano, morto in combattimento ed il cui corpo era stato disperso, fu attribuito l'arduo compito di scegliere la salma del Milite. La madre di fronte a undici bare allineate, si accasciò davanti al decimo feretro gridando il nome del figlio e su tali spoglie cadde la scelta.

Questa è la motivazione della Medaglia d'oro al valor militare.

« Degno figlio di una stirpe prode
e di una millenaria civiltà,
resistette inflessibile
nelle trincee più contese,
prodigò il suo coraggio
nelle più cruente battaglie
e cadde combattendo
senz'altro premio sperare
che la vittoria e la grandezza
della Patria »

IGNOTO MILITI
MCMXXI
MCMXXIII

Rassegna della Giustizia Militare

Proprietario ed Editore

MINISTERO DELLA DIFESA

Periodico della Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione

Direttore Responsabile
Dott. Maurizio Block

Caporedattore
Tenente Colonnello Commissario (A.M.) Umberto Montuoro

Redazione
Avvocato Andrea Conti, Capitano (t. E.W. - E.I.) Saverio Setti; Maggiore (Commissario - E.I.) Pierpaolo Travaglione; Luogotenente (A.M.) Antonio Matteis - Content manager e IT Consulting;
Maresciallo Capo (CC) Giovanna Colangeli - Segreteria amministrativa e Curatore editoriale

Amministrazione:
Via degli Acquasparta 2 - 00186 Roma

Indirizzo e-mail: rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it
Indirizzo web: http://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Pagine/default.aspx

Recapiti telefonici: 06.47355026 – 06.47355062 - 06.47353762

ISP: www.difesa.it - Comando C4 Difesa

ISSN: 0391-2787

Gli articoli pubblicati rispecchiano esclusivamente le idee personali dell'autore, il quale se ne assume direttamente la responsabilità e garantisce il rispetto della normativa vigente rispetto a testo e immagini

© Tutti i diritti riservati

Reg. Trib. Civile di Roma n. 16019, del 9 agosto 1975

Rassegna della Giustizia Militare

Comitato scientifico

Paola	BALDUCCI
Francesco	CALLARI
Ida	CARACCIOLO
Domenico	CARCANO
Paolo	FERRUA
Luigi Maria	FLAMINI
Susanna	FORTUNATO
Manlio	FRIGO
Francesca	GRAZIANI
Umberto	LEANZA
Marina	MANCINI
Sergio	MARCHISIO
Gian Maria	PICCINELLI
Massimo	PAPA
Antônio	PEREIRA DUARTE
Fausto	POCAR
Mauro	POLITI
Ranieri	RAZZANTE
Pierpaolo	RIVELLO
Natalino	RONZITTI
Antonio	SCAGLIONE
Deborah	SCOLART
Ludwig	VAN DER VEKEN
Giovanni Paolo	VOENA

Comitato di revisione

Paolo	BENVENUTI
Samuel	BOLIS
Fabio	CAFFIO
Gaetano	CARLIZZI
Lorenzo	DEL FEDERICO
Iole	FARGNOLI
Alfonso	FURGIUELE
Clelia	IASEVOLI
Giulio	ILLUMINATI
Sebastiano	LA PISCOPIA
Carlotta	LATINI
Saverio	LAURETTA
Carlo	LONGOBARDO
Giuseppe	MAZZI
Giuseppe	MELIS
Domenico	NOTARO
Gianfranco	NUCERA
Gianluca	PASTORI
Mariateresa	POLI
Silvio	RIONDATO
Francesco	SALERNO
Fabrizio	SCARICI
Sergio	SEMINARA
Giovanni	SERGES
Giorgio	SPANGHER
Carmelo Elio	TAVILLA
Gioacchino	TORNATORE

SUPPLEMENTO AL FASCICOLO N. 1-2021

Indice

Autori p. 1

Intervento del Ministro della Difesa p. 3

Lorenzo Guerini

Intervento dell'Avvocato Generale dello Stato p. 4

Gabriella Palmieri Sandulli

Comunicazione del Presidente della Corte militare d'Appello p. 15

Giuseppe Mazzi

Relazione sull'amministrazione della Giustizia militare nell'anno 2020 p. 16

Giuseppe Mazzi

Intervento del Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello p. 73

Marco De Paolis

Intervento della Presidente del Consiglio Nazionale Forense p. 117

Maria Masi

Intervento del Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Militari p. 120

Giuseppe Leotta

Autori

MARCO DE PAOLIS, Nato a Roma il 4 novembre 1959, nel 1983 si laurea con lode in Giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma. Magistrato Militare dal 1988, è stato Procuratore Militare Capo a La Spezia dal 2002 al 2008, e dal 2010 al 2018 ha diretto la Procura Militare di Roma. Nell'agosto del 2018 ha assunto l'attuale incarico di Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello. Dal 2008 al 2012 è stato Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari. Docente di diritto penale, procedura penale e diritto penale militare presso l'Accademia Navale di Livorno e la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze, collabora con gli atenei di "Milano Bicocca" e "Roma Tre", oltre che con il Centro Alti Studi della Difesa e con il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, per le materie di Diritto Penale Sovranazionale, Diritto Umanitario e il Diritto Penale Militare.

È membro del *Comitato scientifico del Consiglio della Magistratura Militare,* nonché di quelli *della Rivista "La Giustizia Penale"*, della *"Rassegna dell'Arma dei Carabinieri",* del *Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto* e del *Comitato scientifico della Istituzione Parco Nazionale della Pace di S. Anna di Stazzema*.

È autore di numerosi saggi e pubblicazioni in tema di crimini di guerra, di diritto penale militare e di diritto umanitario.

Tra il 2002 e il 2018 ha diretto le indagini su oltre 450 procedimenti per eccidi di civili e militari italiani commessi dopo l'8 settembre 1943, portando a giudizio 17 processi, tra il 2003 e il 2013, ed ottenendo 57 condanne all'ergastolo di militari tedeschi resisi responsabili delle più gravi stragi compiute in Italia e all'estero durante la II guerra mondiale, tra cui quelle di Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e Cefalonia.

Per l'attività giudiziaria svolta in questa materia, gli sono stati conferiti vari riconoscimenti internazionali, fra cui l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania, il Premio Michel Vanderborght dell'International Federation of Resistance Fighters del 2016 a Praga, e il Premio Speciale alla Carriera dell'International Association of Prosecutors del 2017 a Pechino.

LORENZO GUERINI, è nato a Lodi il 21 Novembre 1966. Si è laureato in Scienze Politiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi in Storia delle dottrine politiche. Ha prestato il servizio militare obbligatorio dal giugno 1991 al marzo 1992 presso il Battaglione Alpini "Edolo" a Merano e, successivamente, presso il Reggimento Artiglieria a cavallo a Milano. Si è congedato idoneo al grado di Sergente di complemento.

Di professione è consulente assicurativo. Nel 2005 è stato eletto sindaco di Lodi ed è stato confermato nell'incarico alle elezioni del 2010. In precedenza ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente della Provincia di Lodi. Durante il primo mandato da Sindaco diviene presidente di Anci Lombardia e membro della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e della Conferenza Unificata. E' stato, inoltre, responsabile Welfare dell'Anci nazionale.

È stato Vicesegretario nazionale del Partito Democratico. Eletto Deputato nelle liste del Partito Democratico nella legislatura XVII, durante la quale è componente della Commissione Difesa e del Comitato per la sicurezza della Repubblica, è stato rieletto nella XVIII legislatura. Nel luglio del 2018 viene eletto Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica.

È Ministro della Difesa dal 5 Settembre 2019.

GIUSEPPE LEOTTA, Dal novembre del 2020 è Presidente dell'AMMI – Associazione Nazionale dei Magistrati Militari. Magistrato militare dal 1998, ha svolto funzioni di Sostituto Procuratore presso la Procura Militare di Roma ed è attualmente Consigliere della Corte Militare di Appello. È stato Magistrato ordinario, con funzioni di Sostituto Procuratore presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Messina. È Giudice tributario presso le Commissioni Tributarie Provinciali di Napoli e Roma. È stato Consulente delle Commissioni parlamentari antimafia (Legislature XIV e XVI) e sul ciclo dei rifiuti (Legislatura XV) e ha ricoperto dal 2014 al 2018 incarichi apicali presso Gabinetti Ministeriali. Svolge e ha svolto incarichi nella Giustizia sportiva (Procuratore nazionale dello sport del CONI, Presidente della Corte federale di appello della F.I.R., Sostituto Procuratore federale della F.I.G.C.).

MARIA MASI, Avvocata civilista dal 1997. Titolare di studio che si occupa prevalentemente di diritto civile, del lavoro, di famiglia e dei minori. Per anni cultrice della materia e docente a contratto presso le cattedre di diritto privato e di diritto agrario dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed in seguito presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".
Dal 2015 componente del Consiglio Nazionale Forense.
Dal 2019 Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense con delega alle Pari Opportunità
Dal marzo 2020 Presidente facente funzioni del Consiglio Nazionale Forense.

GIUSEPPE MAZZI, Presidente della Corte Militare d'Appello, è nato a Cortona (AR) ed è entrato in Magistratura Militare nel 1982, quale vincitore del concorso per Uditore Giudiziario Militare. Ha prestato servizio presso gli Uffici Giudiziari Militari di La Spezia e Roma, ricoprendo negli anni, prima dell'attuale incarico assunto nel maggio 2018, le funzioni di GIP/GUP, di Giudice e di Presidente di Sezione della Corte Militare di Appello. Autore di testi di diritto penale militare e di numerose pubblicazioni in materia, è stato per oltre tre decenni docente e titolare della cattedra di Diritto Penale presso l'Università LUISS. Il dottor MAZZI attualmente ricopre l'incarico di Presidente di Commissione Tributaria Provinciale di Roma; è stato, prima della laurea, Ufficiale di Complemento del Corpo di Amministrazione dell'Esercito.

GABRIELLA PALMIERI SANDULLI, nata a Napoli il 7 aprile 1958, coniugata, una figlia. Prima donna a ricoprire la carica di Avvocato Generale dello Stato da agosto 2019, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Dal 2009 Agente del Governo italiano davanti alla Corte di giustizia e al Tribunale dell'Unione europea. Dal 2016 componente dell'OMRI – Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Da agosto 2019 Agente del Governo italiano innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Componente della Commissione di garanzia del CONI. Ha difeso le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici dinanzi a tutte le giurisdizioni, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia dell'Unione europea e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e Tribunale Internazionale del Mare di Amburgo. Ottima conoscenza francese tedesco, buona inglese.

Intervento
del Ministro della Difesa
on. Lorenzo Guerini

Signor Presidente della Corte militare d'appello, accolgo con piacere il Suo gentile invito a fornire un mio contributo in vista dell'avvio dell'anno giudiziario 2021 che, purtroppo, anche quest'anno, non potrà svolgersi nella cornice della cerimonia in forma pubblica e solenne, persistendo le criticità ormai note derivanti dall'emergenza sanitaria ancora in corso.

Nel testimoniare l'attenzione riservata dalle Istituzioni al settore della giustizia militare, esprimo il mio più fermo convincimento che essa rappresenti un punto di riferimento per la Difesa e per le Forze Armate.

La specialità della giustizia militare è un valore di rilievo costituzionale che va salvaguardato poiché esprime un patrimonio di competenze che deriva della profonda conoscenza del mondo militare.

Il ruolo del Ministro della Difesa, cui compete l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare, mi vede impegnato in prima persona, quale rappresentante del Governo, nella ricerca delle soluzioni atte a garantire il suo corretto ed efficiente funzionamento.

In quest'ottica, in accoglimento delle istanze provenienti dalla Presidenza delle camere penali militari oltre che del prezioso contributo offerto dal Consiglio della magistratura militare, nell'intento di favorire l'efficace svolgimento delle attività giurisdizionali militari, è alto studio l'adozione di specifiche disposizioni normative che consentano di estendere alla giustizia militare le misure adottate nel periodo emergenziale per la giurisdizione ordinaria.

Mi riferisco, in particolare, alla possibilità di applicare le disposizioni processuali di cui agli articoli 23-bis e 24 del decreto legge n. 137 del 2020, in materia rispettivamente di processo d'appello e deposito telematico degli atti e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, in materia di deposito telematico delle istanze di liquidazione dei compensi per i difensori d'ufficio.

L'auspicio è quello che tali correttivi contribuiscano a contemperare adeguatamente la tutela della salute degli operatori della giustizia militare con l'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria e l'esercizio dei diritti di difesa.

Nel rinnovare il mio apprezzamento per tutti coloro che operano quotidianamente nel settore della giustizia militare, concludo con un sincero augurio di buon lavoro a Lei, Signor Presidente, all'Organo di autogoverno, ai magistrati tutti, all'Avvocatura e alle Associazioni ed esprimo il mio più vivo auspicio che la nostra reciproca azione continui ad essere improntata ai valori di lealtà, correttezza e collaborazione.

Ancora grazie e buon lavoro.

Il Ministro della Difesa
On. Lorenzo Guerini

Intervento
dell'Avvocato generale dello Stato
avv. Gabriella Palmieri Sandulli

Desidero ringraziare vivamente il Presidente Mazzi per avere comunque assicurato l'esigenza di informazione e comunicazione dei dati relativi all'amministrazione della giustizia militare nell'anno 2020, non sussistendo le condizioni di sicurezza sanitaria per lo svolgimento dell'udienza pubblica per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 della Giustizia militare.

Sono, pertanto, onorata di trasmettere il mio intervento scritto e di porgere il saluto e gli auguri di un proficuo lavoro alla Magistratura Militare a nome dell'Avvocatura dello Stato che ho l'onore di dirigere e mio personale.

La sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale e il disegno di legge sulla rappresentanza sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.

1. L'attuale situazione epidemiologica induce, preliminarmente, a una riflessione – sia pure sintetica – di carattere generale sull'anno appena trascorso.

Desidero, infatti, sottolineare che l'impegno costante e la piena collaborazione degli Avvocati e Procuratori dello Stato e del Personale amministrativo hanno consentito di trasformare la situazione emergenziale in un fattore di accelerazione della digitalizzazione e della dematerializzazione, sperimentando modelli virtuosi di gestione dell'attività professionale e di riorganizzazione del lavoro condivisa anche con le Associazioni sindacali di categoria.

E' diminuito, quindi, in modo significativo l'utilizzo del cartaceo e si è determinato un significativo incremento dell'attività telematica.

2. Per quanto riguarda la giustizia militare, va ricordato che, pur nel generale rallentamento dell'attività legislativa ed amministrativa causato dalla pandemia, l'anno 2020 è stato caratterizzato, per l'ordinamento militare, dall'approvazione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge d'iniziativa parlamentare denominato "*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*" - Atto C. 875, risultante dall'assorbimento di più testi normativi - e dall'inizio del suo esame, tutt'ora in corso, da parte del Senato della Repubblica - Atto S. 1893 e abbinati -.

La proposta di legge in discussione trae origine dalla sentenza 7 giugno 2018, n. 120, con la quale la Consulta ha, come noto, dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma del Codice dell'ordinamento militare - l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - che escludeva il diritto dei militari di costituire associazioni a carattere sindacale.

Più precisamente, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma in quanto prevede che "*i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali*" invece di prevedere che "*I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali*".

La Corte è giunta a questa decisione ritenendo fondata la violazione, prospettata dal Consiglio di Stato nell'ordinanza di rimessione del 4 maggio 2017, n. 111, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 11 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e all'art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea; tenendo altresì conto delle sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause *Matelly e ADEFDROMIL* c/ Francia.

In particolare, sulla base dell'interpretazione che delle norme convenzionali (e specificamente dell'art. 11 CEDU) ha dato la Corte EDU, la Corte costituzionale è giunta a ritenere che la pur prevista possibilità per gli Stati membri di porre limitazioni al diritto di associazione sindacale di determinate categorie di soggetti, tra i quali i membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato, non consente loro di "*spingersi fino a negare in radice il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale*".

Ma se l'ordinamento militare non è estraneo a quello generale dello Stato - e, come tale, dev'essere rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini e, quindi, anche dei diritti del cittadino-militare -, esso, come da sempre affermato dalla Corte nella propria giurisprudenza (v. le sentenze n. 126/1985, n. 278/1987 e n. 449/1999), è comunque caratterizzato da innegabili peculiarità che impongono di stabilire alcune limitazioni ai diritti fondamentali di coloro che di quell'ordinamento fanno parte.

Per questo, nel momento stesso in cui ha rimosso il divieto di associazione, la Corte ha affermato che il diritto di libertà sindacale dei militari non può non essere assoggettato a limiti e condizioni che, proprio in ragione della "*assoluta specialità della funzione*" svolta dalle Forze armate e delle esigenze ad essa sottese più volte sottolineate dalla Corte nelle proprie precedenti decisioni, valgano a salvaguardare altri interessi muniti di pari guarentigia costituzionale, *in primis* quelli connessi all'efficienza e all'efficacia dello strumento militare.

In questa prospettiva la Corte ha perciò ritenuto necessario chiarire, in linea generale, che il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale dovrà svolgersi "*alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge*" - rimettendo così al legislatore il compito di disciplinarne in concreto l'esercizio - e che tale diritto non comprende però anche quello di aderire ad altre associazioni sindacali costituite tra non militari.

Tuttavia, consapevole della delicatezza della materia e dell'esigenza di non creare l'apparenza di un vuoto normativo che, lungi dal rimuovere qualsiasi impedimento alla costituzione di associazioni di natura sindacale, renderebbe, al contrario, di fatto impossibile il riconoscimento dell'esercizio del relativo diritto, la Corte ha fatto esplicito riferimento alle disposizioni attualmente vigenti - delle quali ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale - che, nelle more del necessario intervento del legislatore, sono idonee a tutelare i valori sottesi alla materia, i quali sono di tale rilevanza da rendere incompatibile con la disciplina costituzionale della stessa un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale: disposizioni e limiti destinati quindi ad orientare anche la successiva attività normativa avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio del diritto di libertà sindacale in ambito militare.

La Corte costituzionale ha perciò innanzitutto ribadito la piena legittimità del principio sancito dal primo comma dell'art. 1475 del Codice dell'ordinamento militare secondo il quale "*La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa*".

L'assenso ministeriale riveste - e continua dunque a rivestire - un ruolo centrale ed imprescindibile nel procedimento costitutivo delle associazioni sindacali nella misura in cui è diretto ad accertare la ricorrenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la valida costituzione degli organismi associativi e che, essendo esplicitamente qualificato come "*preventivo*", deve dunque precedere il concreto esercizio dell'attività associativa.

3. In questa prospettiva, il disegno di legge attualmente all'esame del Senato, dopo aver stabilito, in termini generali e novellando l'art. 1475 cod. ord. mil., il diritto dei militari in servizio attivo o in ausiliaria di "*costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze*" e il divieto di "*aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo*

1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare" (art. 1), disciplina il procedimento di autorizzazione delle associazioni all'esercizio dell'attività sindacale opportunamente prevedendo che il relativo statuto sia depositato presso il dicastero - Ministero della difesa e/o Ministero dell'economia e delle finanze - a seconda dei casi competente alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (art. 3).

Il positivo vaglio degli organi competenti - eventualmente preceduto da una fase in contraddittorio con l'associazione richiedente nel caso in cui lo statuto contenga previsioni in contrasto con le disposizioni vigenti - comporta il riconoscimento della stessa quale associazione professionale a carattere sindacale tra militari - riconoscimento che si esprime nella trascrizione in apposito albo - e condiziona il concreto svolgimento dell'attività sindacale nonché la raccolta dei contributi associativi.

La necessità del continuativo e perdurante possesso delle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento ministeriale - che, come s'è detto, costituisce condizione per il legittimo esercizio dell'attività sindacale - comporta logicamente la necessità che sia prevista la possibilità di periodici controlli e la conseguente eventualità, nel caso di accertato venir meno di quelle condizioni, della revoca dell'assenso a suo tempo rilasciato.

Lo stesso art. 3 prevede perciò la cancellazione dall'albo e la decadenza dalle prerogative sindacali dell'associazione in relazione alla quale sia accertata la perdita dei requisiti o la violazione delle prescrizioni di legge.

- Secondo il Giudice delle leggi, "*gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti, e il loro vaglio va condotto alla stregua di criteri che senza dubbio è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall'assetto costituzionale della materia*.

A tal fine fondamentale è il principio di democraticità dell'ordinamento delle Forze armate, evocato in via generale dell'art. 52 Cost., che non può non coinvolgere anche le associazioni fra militari.

Sotto altro profilo tale principio viene in evidenza nella prospettiva del personale interessato, quale titolare della libertà di associazione sindacale sancita dal primo comma dell'art. 39 Cost.: l'esercizio di tale libertà è infatti possibile solo in un contesto democratico.

Altresì rilevante è il principio di neutralità previsto dagli artt. 97 e 98 Cost. per tutto l'apparato pubblico, e valore vitale per i Corpi deputati alla "difesa della Patria"; anch'esso ha come necessario presupposto il rigoroso rispetto della democrazia interna all'associazione.

La verifica dell'esistenza di questi requisiti comporta in particolare l'esame dell'apparato organizzativo, delle sue modalità di costituzione e di funzionamento; ed è inutile sottolineare che tra tali modalità spiccano per la loro rilevanza il sistema di finanziamento e la sua assoluta trasparenza".

4. Alla luce di tali coordinate assume dunque rilievo centrale innanzitutto il principio di democraticità che, a mente dell'art. 52, comma 3, della Costituzione deve informare l'intero ordinamento delle Forze armate: il che si traduce nella necessità che gli statuti garantiscano la piena partecipazione degli iscritti alla vita sindacale e, quindi, l'accesso alle cariche sindacali attraverso l'indizione di libere elezioni e la previsione di limiti temporali alla durata dei relativi incarichi sì da assicurarne la periodica rotazione.

In secondo luogo, gli statuti debbono rispettare il principio di neutralità riveniente dagli artt. 97 e 98 della Carta fondamentale: e, in questa prospettiva, dev'essere perciò prestata particolare attenzione al sistema di finanziamento dell'associazione sindacale in modo che ne sia assicurata non soltanto l'assoluta trasparenza, ma anche l'esclusiva riferibilità agli iscritti.

Dev'essere perciò previsto che le associazioni siano finanziate soltanto dai contributi degli

associati, con esclusione assoluta di qualunque finanziamento esterno suscettibile di condizionare l'attività sindacale attraverso l'influenza di forze ed interessi estranei alla compagine militare, eventualmente antitetici rispetto ai ricordati principi di democraticità e di neutralità: e in quest'ottica deve pertanto essere imposto l'obbligo della periodica pubblicazione dei bilanci.

Le indicazioni della Corte sono state declinate a livello legislativo innanzitutto attraverso la fissazione di principi generali che costituiscono, al tempo stesso, requisiti di riconoscibilità delle associazioni e criteri informatori della relativa attività.

Così l'art. 2 del disegno di legge stabilisce, in termini generali, che "*Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei princìpi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei princìpi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare*" (comma 1); e che "*Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti princìpi:*

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge (comma 2).

Il successivo art. 8 attua il principio di democraticità stabilendo che "*Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive*" (comma 1) e limitando la durata delle stesse ad un quadriennio, rinnovabile in via consecutiva per una sola volta (comma 4).

Il principio di neutralità è invece assicurato dall'art. 7 il quale prevede, da un lato, che "*Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti*", con divieto di "*ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma*" (comma 1); dall'altro, che i bilanci, preventivi e successivi, siano non soltanto approvati dagli associati, ma altresì resi conoscibili attraverso idonee forme di pubblicità (comma 5).

- Dal divieto di aderire ad altre associazioni sindacali - limite esplicitamente fissato dalla Corte e sulla scorta di essa dall'art. 1, comma 3, del disegno di legge - deriva altresì "*la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse*" (così la sentenza n. 120/2018).

In conformità all'avviso espresso dal Consiglio di Stato nel parere reso dalla Sezione II^ in data 14.11.2018, tali indicazioni ricevono attuazione, a livello legislativo, attraverso la limitazione della possibilità di iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai soli militari in servizio effettivo in possesso di una certa anzianità di servizio ed a quelli in ausiliaria, con esclusione del personale della riserva e in congedo (art. 1, comma 2) - esclusione estesa, anche in ragione dell'assenza della necessaria anzianità di servizio, agli allievi delle scuole e delle accademie militari (art. 1, comma 6) -, con la preclusione di iscrizioni plurime (art. 1, comma 4) e con il divieto, per i singoli, di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite tra militari (art. 1, comma 3) e, per le associazioni, di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare (art. 4, comma 1, lett. a).

Per ragioni analoghe, deve ritenersi che l'affermato divieto di adesione ad altre associazioni sindacali comporti altresì il divieto per i sindacati militari di instaurare rapporti federativi o di affiliazione con associazioni di diversa natura stante il carattere essenzialmente "chiuso" del sistema di rappresentanza sindacale militare.

Al fine di evitare contrapposizioni interne e garantire la compattezza della compagine militare l'art. 4, comma 1, lett. d), del disegno di legge opportunamente prevede poi che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non possono "*assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale*" e che, "*In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti*".

Altrettanto opportunamente, l'art. 4, comma 1, dell'articolato prevede il divieto di esercizio del diritto di sciopero - o di azioni sostitutive dello stesso - "*anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare*" (lett. b): si tratta indubbiamente, come ha osservato la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 120/2018, "*di una incisione profonda su di un diritto fondamentale, affermato con immediata attuazione dall'art. 40 Cost. e sempre riconosciuto e tutelato da questa Corte, ma giustificata dalla necessità di garantire l'esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti*".

Divieto cui la stessa disposizione aggiunge quello di "*promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi*" (art. 4, comma 1, lett. c).

- Secondo la Corte costituzionale, in attesa dell'intervento del legislatore, il "*vuoto normativo*" potrà "*essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza 'le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale*".

Benchè esplicitamente riferita al periodo immediatamente successivo alla pronunzia della Corte, sino all'emanazione di una legge che disciplini in maniera organica la materia, tale affermazione rappresenta un'indicazione essenziale per lo stesso legislatore nel senso che le materie elencate dalla norma sopra richiamata, le quali sono intimamente connesse al funzionamento e alla funzionalità dello strumento militare, debbono legittimamente continuare ad essere escluse dalle competenze delle associazioni sindacali dei militari.

Si tratta, infatti, di materie nelle quali vengono in rilievo quelle esigenze di coesione, di compattezza, di pronta operatività - opportunamente sottolineate dalla Corte costituzionale - che sono essenziali ed imprescindibili ai fini dell'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti cui le Forze armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare sono chiamate dalla stessa Costituzione.

In questa prospettiva, l'art. 5 del disegno di legge all'esame, dopo aver affermato, in termini generali, che "*Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali*" - anche se il riferimento alla tutela "*individuale*" dei diritti e degli interessi degli iscritti pare per principio estranea alla competenza di un'associazione sindacale quale soggetto per sua natura preposto alla tutela (esclusivamente) collettiva di quei diritti ed interessi -, definisce le competenze delle associazioni rinviando, prima di tutto, alle materie, inerenti ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, già oggetto di concertazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, cui vengono aggiunte, tra le altre, quelle dell'assistenza fiscale e della consulenza previdenziale e assistenziale a favore degli iscritti, delle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio, le prerogative sindacali previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, più, in

generale, le competenze afferenti al benessere *lato sensu* inteso del personale.

Si tratta di materie in larga parte coincidenti non soltanto con quelle, come s'è detto, già oggetto di concertazione ai sensi del d.lgs. n. 195/1995, ma altresì già oggetto delle specifiche competenze degli organi della rappresentanza militare *ex* art. 1478, comma 8, cod. ord. mil..

A quelle materie se ne aggiungono ora altre di carattere ed interesse specificamente sindacale, tra le quali meritano di essere ricordate quelle consulenziali e assistenziali a favore del personale e, soprattutto, quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008, la cui applicazione, è bene ricordarlo, deve comunque tener conto delle "*effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative*" delle Forze armate e di Polizia, in Italia e all'estero (art. 3 d.lgs. n. 81/2008).

In coerenza con le indicazioni della Corte e con quanto già previsto dall'art. 1478, comma 7, cod. ord. mil., restano comunque escluse "*dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio*".

Naturalmente, dovrà altresì tenersi debito conto del combinato disposto degli artt. 6 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 e 2, comma 4, l. 6 marzo 1992, n. 216 a mente del quale per il personale delle Forze armate e di tutte le Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, resta comunque riservato alla disciplina per legge ovvero per atto amministrativo adottato in base alla legge l'ordinamento generale di una serie di materie, alcune delle quali di specifico interesse sindacale, e, cioè: "*a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario; b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio; c) mobilità ed impiego del personale; d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento; e) determinazione delle dotazioni organiche; f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi; g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale; h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.*".

Sarebbe perciò opportuno, ad avviso di chi scrive, prevedere in proposito un'esplicita clausola di salvezza, anche perché, in molti casi, le materie riservate coincidono con o comprendono quelle già attualmente escluse dalle competenze degli organi rappresentativi militari e che, secondo la Corte costituzionale, dovranno essere altresì escluse dalle competenze delle associazioni sindacali tra militari.

- Il richiamo operato dal Giudice delle leggi non è però limitato al settimo comma dell'art. 1478, ma, più in generale, a tutta "*la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare*".

È quindi possibile dedurre da ciò che alle costituende associazioni sindacali dei militari siano legittimamente applicabili, in quanto dotati del necessario fondamento costituzionale, anche i principi posti dalle altre norme del Capo III del Titolo IX del Libro Quarto del Codice dell'ordinamento militare: in particolare, l'art. 1479 ("*Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza*"), l'art. 1480 ("*Trasferimento del delegato*"), l'art. 1481 ("*Contenuti del rapporto di impiego*") e l'art. 1482 ("*Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare*").

In quest'ottica, l'art. 14 del disegno di legge - intitolato "*Tutela e diritti*" - appresta perciò particolari guarentigie - non dissimili peraltro da quelle comunemente riservate ai dirigenti sindacali dalla normativa di diritto comune e speciale (v., per il settore privato, l'art. 22 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e, per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'art. 32 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395) e sostanzialmente già previste per i militari eletti negli organi della rappresentanza militare (v. art. 1480 cod. ord. mil.) - ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni

stabilendo, oltre all'immunità disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento del mandato sindacale, il divieto di trasferimento ad altra sede o reparto ovvero di sostituzione nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione o di impiego individuale all'estero se non previa intesa con l'associazione professionale di rispettiva appartenenza, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenze connesse alla necessità di assolvere agli obblighi di comando o di imbarco necessari per l'avanzamento o di straordinaria necessità ed urgenza.

- Il riconoscimento del diritto di associazione sindacale in campo militare e di specifici poteri di negoziazione in capo alle associazioni costituite tra militari imponeva la scelta, da parte del legislatore, del modello di relazioni sindacali cui improntare la normativa in materia.

Si trattava cioè di stabilire, sul piano soggettivo, se la legittimazione allo svolgimento di tali relazioni dovesse essere riconosciuta, cumulativamente, sia - ai già operanti - organi della rappresentanza militare sia alle nuove associazioni sindacali del personale militare ovvero se, in alternativa, dovesse essere riservata solo a queste ultime, con conseguente venir meno dei compiti dei primi.

Sul piano oggettivo, si trattava invece di stabilire se quelle relazioni avrebbero dovuto continuare a svolgersi secondo il modello della concertazione oppure se si sarebbe dovuto senz'altro passare a quello della contrattazione.

Quanto al primo profilo - quello soggettivo -, il disegno di legge all'esame opera una netta scelta di campo abrogando *tout court* gli organi di rappresentanza militare di cui agli artt. da 1476 a 1482 cod. ord. mil. i quali restano in carica, in via transitoria, per non più 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e solo per le attività di ordinaria amministrazione (art. 19, commi 1 e 2, del disegno di legge).

Al fine di evitare sovrapposizioni di ruoli ed agevolare lo svolgimento delle trattative il disegno di legge ritiene evidentemente superata l'esperienza della rappresentanza militare ed invece opportuna la previsione di un unico interlocutore della parte pubblica che subentri nei compiti sino ad oggi a quella riservati.

Al di là dell'esigenza di evitare una duplicazione nella rappresentanza dei militari ed una possibile sovrapposizione di competenze, la scelta pare assecondare le preferenze degli appartenenti alla categoria verso l'associazionismo sindacale piuttosto che verso le forme di rappresentanza previste dal sistema oggi vigente: ciò anche in considerazione del fatto che alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma limitativa della possibilità di costituire associazioni sindacali tra militari si è giunti anche in forza delle numerose iniziative giurisdizionali assunte, non soltanto in Italia (si pensi a quelle che in Francia hanno condotto alle sentenze CEDU sopra ricordate), da appartenenti alla categoria.

5. Sul piano oggettivo, il disegno di legge pare superare il modello di relazioni sindacali fondato sul sistema della concertazione orientandosi piuttosto verso il sistema della contrattazione che ha sinora caratterizzato le procedure intese a disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del solo personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Può, quindi, ritenersi pienamente superato - anche per effetto della prevista abrogazione della relativa disposizione (art. 19, comma 1) - il rinvio operato dall'art. 1481 cod. ord. mil. a quella parte del d.l.gs. n. 195/1995 che disciplina, all'art. 2, comma 1, lett. B, e 2, i provvedimenti che regolano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare prevedendo l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dello schema di provvedimento definito in esito alla concertazione intervenuta tra la delegazione di parte pubblica e quella del personale, attualmente costituita da rappresentanti del Comitato centrale di rappresentanza (COCER).

I nuovi organismi associativi potranno dunque partecipare alla definizione dei contenuti del

rapporto di impiego del personale, anche dirigenziale, delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare secondo lo schema già previsto dall'art. 2, comma 1, lett. A) del d.lgs. n. 195/1995 e dall'art. 46, comma 3, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 per il personale, anche dirigenziale, delle Forze di polizia ad ordinamento civile (art. 11, comma 1).

La contrattazione, che avrà ad oggetto le materie previste dagli artt. 5 e 4 del d.l.gs. n. 195/1995 rispettivamente per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (art. 11, comma 4), si concluderà con la stipula, da parte della delegazione di parte pubblica e di quella di parte sindacale, composta da rappresentanti delle associazioni considerate rappresentative a livello nazionale secondo il criterio di cui all'art. 13 del disegno di legge, di accordi sindacali che saranno poi emanati con decreto del Presidente della Repubblica (art. 11, commi 2 e 3).

- L'esigenza di delineare un corretto ed efficiente sistema di relazioni sindacali fra la categoria dei militari e l'Amministrazione datrice di lavoro impone tuttavia di definire la struttura delle costituende associazioni professionali in maniera funzionale rispetto alla natura ed alla organizzazione dei Corpi militari.

Questo aspetto non può prescindere, ancora una volta, dalle caratteristiche del tutto peculiari del servizio prestato nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Tale servizio comporta, infatti, fisiologicamente che il medesimo soggetto possa ricevere, nel corso della sua carriera, incarichi diversi, in funzione non soltanto delle esigenze del Corpo cui appartiene, ma anche della stessa progressione di carriera - v. la necessità di assolvere gli obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento -, venendo via via assegnato anche a sedi dislocate in parti diverse del territorio nazionale, e talvolta anche all'estero; ciò per il perseguimento di quelli che sono i fini tipici dell'organizzazione militare, afferenti a quelle "materie" che, a giudizio della Consulta, come si è ricordato più sopra, debbono essere sottratte alla competenza delle organizzazioni sindacali militari.

Si tratta di caratteristica, questa, che rappresenta una vistosa differenza rispetto agli impieghi nelle altre amministrazioni pubbliche ed in quelli privati, nei quali il dipendente, nella maggior parte dei casi, aspira ad ottenere una determinata sede di servizio ed a permanervi per tutta la durata del rapporto, avendo ivi stabilito i propri interessi personali e familiari.

Tant'è vero che la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che i trasferimenti dei militari rientrano nel *genus* degli ordini, tanto da non richiedere una particolare motivazione, essendo prevalente, rispetto all'aspirazione del militare a prestare servizio in una determinata sede, che costituisce circostanza di mero fatto, l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio (tant'è che l'art. 1349, comma 3, cod. ord. mil. sottrae parzialmente gli ordini militari all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo).

A ciò si aggiunga che, mentre nel pubblico impiego civile ed in quello privato esiste una corrispondenza tendenzialmente precisa fra la qualifica rivestita ed il relativo mansionario, nell'impiego militare il contenuto del rapporto varia in relazione all'incarico ricevuto, sicché il grado rivestito può comportare l'attribuzione di compiti i più disparati.

Questa peculiarità del servizio presso l'Amministrazione militare fa perciò apparire non assolutamente indispensabile la creazione, accanto ai sindacati nazionali, di rappresentanze di base: ciò perché, giusta quanto appena considerato, a differenza che nell'impiego militare gli analoghi organismi di base esistenti negli altri ambiti lavorativi tutelano condizioni del rapporto tipiche non solo della medesima condizione lavorativa "locale", ma altresì - tendenzialmente - degli stessi lavoratori, aspiranti alla permanenza nelle medesime mansioni e nella medesima sede.

Sotto altro, ma concorrente, profilo, la specialità dell'ordinamento militare e, segnatamente, la naturale mobilità del personale militare, rende più rispondente al funzionamento della compagine militare ed alla salvaguardia della sua compattezza ed uniformità di *status* un sistema di rappresentanza sindacale accentrato, eventualmente interforze, fondato sulla esistenza di sindacati nazionali abilitati a trattare - a livello centrale, appunto - le questioni inerenti al rapporto di lavoro del personale in questione nelle materie indicate dalla legge, escludendo quindi livelli di concertazione inferiori.

Il che, naturalmente, non esclude la possibilità che le associazioni sindacali, nell'esercizio della loro libertà di organizzazione, articolino la loro struttura interna anche su base locale, in maniera tale da essere in grado di recepire le esigenze connesse ai diversi tipi di incarico, di sede, di impiego, considerando altresì le peculiari situazioni del servizio, quali, ad esempio, quello prestato su unità navali o in teatri operativi esteri su base multinazionale.

Tali considerazioni, basate sulla peculiarità del rapporto di impiego militare e del suo svolgersi, danno conto e ragione delle scelte operate dal disegno di legge, da un lato, quanto alle articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, dall'altro, quanto all'articolazione dei livelli di negoziazione.

Sotto il primo profilo, l'art. 6 del disegno di legge non esclude la possibilità che gli statuti delle associazioni prevedano articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale la cui competenza, ove previste e costituite, è peraltro limitata alla sola informazione e consultazione degli iscritti, all'esercizio delle prerogative sindacali di cui al d.lgs. n. 81/2008, alla verifica dell'applicazione della contrattazione nazionale, alla formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle stesse associazioni.

Sotto il secondo profilo, il disegno di legge prevede, attraverso l'esercizio di una delega al Governo contestualmente attribuita, l'istituzione di un doppio livello di negoziazione diretto a regolare, rispettivamente, "*gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare*" e "*gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare*, *ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività*" (art. 16, comma 1, lett. d).

- L'art. 13 del disegno di legge stabilisce il criterio in base al quale un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari è considerata rappresentativa a livello nazionale ai fini dello svolgimento delle attività e dell'esercizio delle competenze specificamente individuate dalla legge.

La rappresentatività è desunta dal numero degli iscritti, che dev'essere almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare - al 3 per cento se associazione interforze -: tale criterio, in presenza di un esplicito divieto di iscrizioni plurime, può considerarsi senz'altro adeguato ad esprimere la reale rappresentatività dell'associazione ove il numero degli iscritti coincida, come di regola dovrebbe avvenire, con quello di coloro che hanno rilasciato delega per la riscossione dei contributi sindacali.

- Come s'è accennato in precedenza, il disegno di legge prevede adeguate garanzie per i rappresentanti sindacali, non diversamente da quanto ad oggi previsto dai già richiamati artt. 1479 e 1480 del cod. ord. mil. per i componenti degli organi della rappresentanza militare, e idonee garanzie per il libero espletamento delle funzioni connesse all'incarico associativo; tuttavia con l'opportuno rilievo da riservare alle esigenze di riservatezza e di immagine connesse all'attività dei Corpi militari.

Così, oltre all'immunità agli effetti disciplinari e al divieto di trasferimento di cui s'è detto, l'art. 14 del disegno di legge prevede che i militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di

segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla legge e nelle materie di competenza sindacale; che possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale; che possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato, il tutto nei limiti derivanti dal giuramento prestato, dal grado rivestito e dalla necessità di salvaguardare il prestigio istituzionale nonchè compatibilmente con le esigenze del servizio e della struttura militare.

Analogamente a quanto avviene nei restanti settori dell'ordinamento pubblico e privato, lo svolgimento dell'attività sindacale non costituisce attività di servizio e va pertanto svolta al di fuori del relativo orario (art. 9): tant'è vero che per consentirne l'esercizio sono previsti distacchi e permessi, retribuiti e non, nonché, nel ricorrere delle condizioni di legge, il collocamento in aspettativa.

- Coerentemente con la natura pubblica del rapporto di impiego del personale militare e con quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - che conserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale pubblico non privatizzato di cui all'art. 3 dello stesso decreto -, l'art. 17 del disegno di legge riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "*le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla … legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari*" (comma 1): a tali giudizi è espressamente esteso il rito abbreviato di cui all'art. 119 del codice del processo amministrativo che, com'è noto, prevede, oltre che la dimidiazione dei termini processuali - salvo, in primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli per l'appello cautelare -, modalità di svolgimento e decisione, anche cautelare, particolarmente celeri (comma 2).

Nel caso in cui la controversia riguardi condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire può anche promuovere l'esperimento di un previo tentativo di conciliazione (comma 4).

L'opzione operata per la giurisdizione amministrativa è senz'altro da approvare oltre che per ragioni di coerenza ordinamentale, anche per considerazioni fondate sulla maggiore concentrazione degli organi decidenti che consente di garantire, grazie anche all'unicità del grado di impugnazione, una maggiore uniformità di indirizzi giurisprudenziali ed un processo più spedito: nell'interesse dell'omogeneità di trattamento fra gli appartenenti alla categoria e della compattezza della compagine militare.

6. D'altro canto, il nuovo codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 pone a disposizione del giudice amministrativo una serie di strumenti, anche cautelari ed interdittivi, certamente in grado di assicurare rapidità di intervento ed effettività delle decisioni: di talchè, anche sotto questo profilo, non paiono più sussistere le ragioni che, in occasione dell'approvazione del cd. statuto dei lavoratori - l. 20 maggio 1970, n. 300 -, indussero il legislatore dell'epoca a riservare la cognizione delle controversie in questione alla autorità giudiziaria ordinaria e, in particolare, al giudice del lavoro.

In parallelo ed in alternativa alla via giudiziale, il disegno di legge all'esame mette altresì a disposizione delle parti procedure conciliative sia a livello centrale - per la risoluzione in via bonaria delle controversie collettive aventi rilievo nazionale - sia a livello territoriale - ove tali controversie abbiano un rilievo esclusivamente locale - (art. 18).

- In aggiunta alle abrogazioni disposte dalla stessa legge, è infine prevista, da un lato,

una delega al Governo finalizzata al coordinamento con la nuova disciplina delle procedure di contrattazione di cui al d.lgs. n. 195/1995 e delle norme del codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66/2010; e, dall'altro, l'emanazione del regolamento di attuazione della stessa legge: previsioni quantomai opportune anche al fine di mantenere l'organicità e la facilità di consultazione del codice.

Roma, 19 febbraio 2021

L'AVVOCATO GENERALE dello STATO
Gabriella PALMIERI SANDULLI

Intervento
del Presidente della Corte Militare di Appello
dott. Giuseppe Mazzi

Il Consiglio della magistratura militare, con delibera del 14 gennaio 2021, in conformità alla persistenti esigenze di massima cautela e condividendo il contenuto della comunicazione inviata dal sottoscritto in data 9 dicembre 2020, ha ritenuto che:

non vi siano ancora le condizioni per lo svolgimento della udienza pubblica di inaugurazione dell'anno giudiziario militare 2021;

analogamente a quanto praticato lo scorso anno, l'esigenza di informazione e di comunicazione dei dati relativi all'amministrazione della giustizia militare nell'anno 2020 possa essere adeguatamente assicurata mediante l'invio della Relazione redatta dal Presidente della Corte ai rappresentanti degli organi istituzionali e la diffusione della stessa mediante pubblicazione su Portale della Giustizia militare.

Trasmetto, quindi, la suddetta Relazione, alla quale unisco gli interventi dell'On.le Ministro della difesa, del Sig. Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dell'Avvocato generale dello Stato, del Presidente del Consiglio nazionale forense e del Presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari.

Esprimo un vivo ringraziamento a tutte le autorità sopra indicate le quali, con il loro intervento, pur in assenza della cerimonia solenne di inaugurazione dell'anno giudiziario, hanno dimostrato il loro sensibile interesse per la Giustizia militare, in un momento in cui si auspica e si attende un intervento del legislatore, che consenta di nuovo alla magistratura militare, mortificata negli ultimi anni da dati statistici in costante riduzione, di assumere un ruolo di maggior rilievo nel sistema giudiziario italiano.

Roma, 26 febbraio 2021

Il Presidente
Giuseppe Mazzi

«*Se l'interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà*»

(Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene)

INDICE

1. Premessa

2. I provvedimenti adottati per affrontare l'emergenza sanitaria:

2.1. Corte militare di appello

2.2. Tribunali militari

2.3. Problematiche interpretative

2.4. Il contributo della Sanità militare e delle Forze armate nell'azione di contrasto alla pandemia

3. Dati statistici

4. Novità normative di specifico rilievo per la giurisdizione militare

4.1. Le modifiche al codice penale in tema di peculato e prescrizione di cui alla legge n. 3 del 2019

4.2. Reato di lesioni personale di cui all'articolo 223 del codice penale militare

4.3. Particolare tenuità del fatto rispetto ai reati a tutela del rapporto di gerarchia

5. L'attività giudiziaria militare nel 2019

5. 1. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria

5.2. Pene pecuniarie: procedura di esecuzione

5.3. Reati contro il servizio militare: diserzione; simulazione di infermità; dispersione di cose mobili militari

5.4. Reati contro la disciplina militare

5.5. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa

5.6. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza

5.7. Reati contro la persona: diffamazione

5.8. Messa alla prova

5.9. Questioni processuali

5.10. Il Tribunale militare di sorveglianza

6. Considerazioni finali

7. Tavole statistiche e Grafici

1. Premessa

Anche nella giustizia militare, come per ogni altro settore della società e della pubblica amministrazione, l'anno 2020 è stato pesantemente segnato dalla emergenza sanitaria, che ha costretto sia ad una diversa organizzazione degli uffici, sia a modificare le modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria, con riflessi inevitabili anche in relazione ai dati statistici, che già negli anni passati avevano registrato una progressiva diminuzione e quest'anno si sono rivelati ancora più esigui.

Ha purtroppo subito un temporaneo rallentamento anche l'esame parlamentare dei progetti per la riforma della legislazione penale militare, che si auspica possano essere portati avanti fino alla definitiva approvazione. Da questo punto di vista appare di buon auspicio la conferma del Ministro della difesa, on.le Lorenzo Guerini, che già conosce bene le problematiche della giustizia militare e potrà dare continuità alla azione degli uffici ministeriali anche nella necessaria opera di adeguamento normativo.

Senza ripetere concetti già sviluppati nella Relazione dell'anno passato, è opportuno solo ricordare che a fine 2018 sono state presentate alla Camera dei Deputati due proposte di legge – n. 1242 (Cirielli) e n. 1402 (Aresta ed altri) – che si propongono di incidere sul concetto di reato militare e sui limiti della giurisdizione militare. Nel giugno 2019 al Senato della Repubblica è stato inoltre presentato il disegno di legge n. 1343 (Tesei ed altri), che, sia pure con un diverso approccio metodologico, persegue gli stessi obiettivi, di revisione della legge penale militare, dei progetti di legge presentati alla Camera.

È da segnalare che nel 2020 ha avuto finalmente conclusione, sotto il profilo del diritto internazionale, la vicenda dei due fucilieri della Marina militare italiana facenti parte di Nuclei militari di protezione contro la pirateria e messi sotto processo in India. Il Tribunale internazionale sul diritto del mare, infatti, il 2 luglio 2020, ha emanato la propria sentenza, nella quale è stabilito che *"i Marines hanno diritto all'immunità in relazione agli atti che hanno commesso durante l'incidente del 15 febbraio 2012 e che l'India è esclusa dall'esercitare la propria giurisdizione*" e, "*prendendo atto dell'impegno assunto dall'Italia nel corso del procedimento di riprendere le sue indagini penali sugli eventi del 15 febbraio 2012, che l'India deve prendere le misure necessarie per cessare di esercitare la propria giurisdizione penale sui marines e che non sono necessari altri rimedi*".

Nel prossimo paragrafo saranno presi in esame in modo dettagliato, anzitutto, i provvedimenti che, in tema di prevenzione dei contagi per COVID 19, sono stati adottati presso la Corte militare di appello e presso i Tribunali militari.

È dedicato inoltre uno spazio adeguato ad alcuni profili di particolare rilievo dell'intervento delle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare, nell'opera di contenimento della diffusione della pandemia. Non è dubbio infatti che i militari siano stati chiamati a svolgere funzioni fondamentali nella gestione della emergenza. Un meritato plauso va in particolare alla Sanità Militare, che è stata chiamata in molteplici casi a fornire il proprio ausilio alle strutture sanitarie civili.

Per quello che concerne gli uffici della giustizia militare, non posso che mostrare compiacimento per il senso di responsabilità e la serietà con cui tutto il personale che opera negli uffici giudicanti militari (magistrati, impiegati civili, personale militare) ha affrontato la situazione di emergenza. Con la partecipazione vigile, ma collaborativa, di tutti ed in particolare dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei rappresentanti sindacali, sono state adottate e rispettate da ognuno le cautele necessarie, ma si è anche garantita una continua presenza in ufficio, con le necessarie turnazioni, del personale indispensabile per lo svolgimento di tutte le attività indifferibili degli uffici, senza che dovesse essere segnalata alcuna disfunzione, ovvero omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività giudiziarie.

Mi è capitato di rileggere, nel "Principe" di Machiavelli, il brano in cui si afferma che il principe "*non può fondarsi sopra quello che vede ne' tempi quieti, quando e' cittadini hanno bisogno dello stato; perché allora ognuno corre, ognuno promette, e ciascuno vuole morire per lui, quando la morte è discosto; ma ne' tempi avversi, quando lo stato ha bisogno de' cittadini, allora se ne trova pochi*".

L'ironia e l'arguzia dell'illustre scrittore toscano fanno sorridere ma, alla prova dei fatti, l'esperienza del 2020 ha invece dimostrato che quando occorre, quando la serietà, lo spirito di sacrificio, il coraggio a volte, dei cittadini, vengono messi alla prova ("ne' tempi avversi"), allora si vede che questi, nella generalità, svolgono il proprio dovere, senza tirarsi indietro. Lo si è visto per il personale sanitario, che ha avuto tanti lutti, e per gli appartenenti alle Forze armate: io posso, per quella piccola istituzione che è la giustizia militare, testimoniare che ugualmente ognuno ha continuato a svolgere encomiabilmente il proprio servizio.

Nel concludere questa breve premessa vorrei ringraziare i colleghi della magistratura militare ed il personale della Corte, che hanno contribuito alla redazione della presente Relazione.

2. I provvedimenti adottati per affrontare l'emergenza sanitaria:
2.1. Corte militare di appello

È trascorso un anno da quando, il 26 febbraio 2020, ormai palesandosi in tutta la sua gravità la nota pandemia Covid-19, al termine di una meditata riflessione che ha tenuto conto di molteplici elementi, sono giunto alla determinazione di non procedere alla celebrazione della Cerimonia di inaugurazione, in forma pubblica e solenne, dell'anno giudiziario militare 2020, già prevista per il 28 febbraio successivo e di investire il Consiglio della Magistratura Militare della finale decisione se annullare la forma pubblica della manifestazione o rinviarla ad altra data.

Nella lettera inviata al Consiglio ho espresso tutto il rammarico di una decisione che, dettata dalla doverosa esigenza di massima cautela ed in analogia a quanto già prudenzialmente adottato, o in via di attuazione, da parte di altre Istituzioni, è giunta quando il rilevante sforzo organizzativo dell'evento era stato portato a compimento sia sotto il profilo logistico, anche in relazione alla gestione dei numerosi inviti di Autorità ed invitati residenti sull'intero territorio nazionale, sia sotto quello della stesura degli interventi da parte delle autorevoli figure istituzionali previste e della stessa Relazione sullo stato della Giustizia Militare nell'anno 2019, già stampata nel necessario numero di copie.

Nell'investire il Consiglio della Magistratura Militare ho anche espresso il parere che, qualora l'eventuale differimento della cerimonia fosse andato oltre la metà di aprile del 2020, sarebbe stato preferibile annullarne la forma ufficiale e diffondere il testo della Relazione sia agli invitati sia mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Militare, onde evitarne una fisiologica obsolescenza che ne avrebbe vanificato o fortemente ridotto il messaggio comunicativo.

Il Consiglio della Magistratura Militare, nella seduta del 28 aprile 2020, con Delibera del plenum n. 7026, considerando la situazione sanitaria in atto e le misure restrittive adottate con efficacia in tutto il territorio nazionale per contrastare la diffusione dell'epidemia, concordando, giungeva alla determinazione di non procedere alla manifestazione in forma pubblica e solenne ma di comunicare i dati relativi all'amministrazione della Giustizia Militare nei modi anzidetti, con l'invio alle autorità e la diffusione via internet della Relazione inaugurale.

Nel frattempo le norme emergenziali emanate dal Governo per arginare il fenomeno pandemico, a partire dal D.L. 23 febbraio 2020, n.6, dal DPCM del 25 febbraio 2020 e dalla Circolare del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, pur non prevedendo inizialmente alcuna prescrizione specifica per gli uffici giudiziari non compresi nelle aree colpite dall'infezione o ad esse limitrofe, hanno comunque consigliato l'adozione di urgenti provvedimenti che hanno direttamente riguardato l'attività giudiziaria, sia in ordine alle modalità di celebrazione dei processi, raccomandando il

massimo distanziamento sociale ed il rinvio – ove possibile – della convocazione di persone da esaminare che dovevano sottoporsi a lunghi viaggi, sia relativamente alle misure di natura igienico-preventiva che incombevano sui Capi degli Uffici Giudiziari, nella delicata veste di "datore di lavoro". Infatti la normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una "valutazione del rischio" ed "elaborare il DVR" e, se del caso, "integrarlo" con quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le ragioni di urgenza determinate dall'improvviso espandersi del contagio, in ambito prima delimitato ad alcuni territori e poi nazionale, hanno reso necessario adottare provvedimenti di urgenza, comunicati a tutto il personale.
In particolare, in data 26 febbraio, sono state adottate, dal Presidente della Corte militare di appello, unitamente al Procuratore Generale militare presso la C.M.A., le "*Direttive in tema di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*". Inoltre, con gli Ordini di servizio del Presidente della Corte n. 296 e 297, in data 9 e 12 marzo 2020, è stato deliberato, per tutto il personale, senza distinzione di ruoli o di incarichi (ivi compreso il personale militare per il quale si è trattato di una modalità di prestazione del servizio del tutto innovativa), il ricorso alla modalità di *lavoro agile* quale forma di flessibilità organizzata, con l'individuazione delle attività indifferibili, in relazione alle quali è stata richiesta la presenza presso le varie articolazioni della Corte inizialmente di sole tre persone, secondo un criterio di turnazione che comunque ha cercato di favorire i lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio o quelli più bisognosi di flessibilità dell'orario di lavoro.
Successivamente, con l'Ordine di servizio n. 298 è stato ridotto l'orario di servizio relativamente alla fisica permanenza in sede mentre, con l'Ordine di servizio n. 299 è stato deciso che, a partire dal 18 maggio, nell'ottica di un graduale ritorno alle attività in presenza, le persone presenti in ufficio per lo svolgimento delle attività indifferibili dovessero essere sei.
Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è stato ritenuto opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, venissero a costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D. Lgs. n. 81/2008 e pur tenendo conto delle posizioni espresse da alcuni di non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione.
Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi sono state calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP per quanto di competenza e con la consultazione degli RLS.
Inoltre, poiché presso Palazzo Cesi sono presenti 5 Enti distinti della Giustizia Militare, con dipendenti militari e civili della Difesa, un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione di cui al DPCM 11 giugno 2020 (costituito dai rappresentanti degli Uffici Giudiziari Militari, del Consiglio della magistratura Militare, dai Responsabili per la Sicurezza Prevenzione e Protezione nonché dai Rappresentanti dei lavoratori civili e militari, dal Medico Competente, dai componenti delle RSU e dai Rappresentanti delle OO.SS) ha dettato specifiche linee riguardanti gli spazi comuni, confluite in un apposito progetto di Protocollo di informazione sulla epidemia e di misure preventive e profilattiche della stessa, fornendo indicazioni e dettando disposizioni organizzative valide per il personale dipendente e per le persone di passaggio nella struttura.
Per quanto attiene all'aspetto direttamente riguardante l'attività giudiziaria in senso stretto, sin dall'inizio dell'emergenza pandemica particolare attenzione è stata riservata alla celebrazione dei processi. Infatti, previa comunicazione ai Presidenti delle Giunte Regionali, individuati dall'art. 2 del

D.L. 8 marzo 2020 n. 11, quale Autorità Sanitaria competente, sono stati rinviati i procedimenti penali già calendarizzati.
Per la Corte militare d'Appello e per il Tribunale Militare di Roma, d'intesa con la Procura Generale presso questa Corte, si è provveduto al rinvio dei procedimenti di cui alle udienze già fissate dal 23 marzo al 30 aprile 2020, poi al rinvio di quelle fissate per il mese di maggio e, quindi, anche di quelle del mese di giugno per le quali era stato già fissato il ruolo. Infatti, con Decreto del Presidente di Corte Militare d'appello in data 29 aprile 2020, sempre previa comunicazione all'Autorità Sanitaria Regionale e parere del Procuratore Generale Militare, sono state rinviate, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 83 co. 3 del D.L. 18/2020, a data posteriore anche le udienze fissate dal 16 maggio al 30 giugno pur essendo prevista, per queste, la mera facoltà di tale misura.
Tra le ragioni che hanno suggerito l'adozione di tali provvedimenti, anche laddove facoltativo, ha certamente influito la giurisdizione su tutto il territorio nazionale della Corte Militare di Appello e, quindi, il notevole spostamento di persone provenienti da ogni regione d'Italia. Inoltre, ma non secondariamente, presso la Corte i procedimenti vengono trattati a distanza di pochi mesi dal momento in cui pervengono all'Ufficio, per cui i provvedimenti adottati non hanno comportato alcuna conseguenza in ordine al principio di ragionevole durata del processo penale.
Il successivo 5 giugno, sempre congiuntamente con la Procura Generale, pur considerato che erano già in fase di implementazione le misure tecnico-amministrative necessarie per lo svolgimento delle udienze penali militari mediante collegamento da remoto ma che, comunque, l'attività in presenza sarebbe stata prioritaria, in vista del progressivo ampliamento delle attività giurisdizionali e della ripresa delle stesse, dovendo conciliare il progressivo ritorno alla "normalità" con la perdurante esigenza di sicurezza e di cautela, dopo apposite riunioni con le rappresentanze sindacali, sono state emanate linee guida, da attuarsi dopo la pausa estiva, finalizzate a fornire ulteriori indicazioni comportamentali ed a disciplinare le modalità di calendarizzazione e svolgimento delle udienze, eliminando per quanto possibile i fattori di rischio e di disagio maggiormente evidenti, ad esempio favorendo i procedimenti che per luogo del fatto e per luogo di provenienza dei testi e delle parti, comportassero i più brevi percorsi di spostamento e operando una diversificazione di orario per i diversi procedimenti.
Per quanto riguarda l'aula di udienza della Corte Militare di Appello sono stati installati pannelli mobili in plexiglass per proteggere le persone presenti e, successivamente, installato un impianto di sanificazione dell'aria onde garantire un ottimale livello di sicurezza. In generale l'immissione e la filtrazione dell'aria per gli ambienti avvengono tramite impianti dedicati; la diluizione con aria esterna e i filtri ad elevata efficienza possono ridurre rischi di contagio.
Le linee guida sopra citate venivano poi confermate il 14 settembre 2020 ed hanno accompagnato l'attività giudiziaria e lavorativa di questo Ufficio Giudiziario per tutto l'anno.
Si deve, infine, ricordare che a decorrere dal 25 novembre 2020, l'art. 23, comma 1, del D. L. n. 149 del 9 novembre 2020, prevede che «*per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire*».
Tale disciplina è ancora vigente ed applicata dalla Corte militare di appello e va rilevato che, per molti procedimenti, il Procuratore generale militare o il difensore hanno formulato richiesta di discussione orale, a testimonianza del ruolo avvertito ancora come dominante della partecipazione fisica all'udienza, con la possibilità di interloquire con il proprio giudice non in modalità telematica, in un settore del sistema giudiziario in cui è in gioco la libertà personale dell'individuo. Per altri procedimenti, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. L. n. 149 del 9 novembre 2020, il Procuratore generale ed i difensori hanno trasmesso le proprie conclusioni scritte.

2.2. Tribunali militari

Anche gli altri Uffici Giudiziari in Roma nonché i Tribunali Militari di Verona e Napoli hanno adottato analoghe misure, ovviamente calibrandole sulle esigenze delle proprie realtà ma, comunque, sempre molto puntuali, tempestive e finalizzate a garantire la massima sicurezza degli operatori e delle persone di passaggio nelle rispettive sedi.

A) In particolare, il Presidente del Tribunale militare di Verona ha segnalato che l'intero anno appena trascorso è stato fortemente segnato dall'emergenza sanitaria e dalle necessità e sfide che l'hanno contrassegnata. Alcune di queste sfide hanno imposto ai vari uffici di organizzare su basi e con modalità mai esplorate lo svolgimento dei compiti istituzionali. L'esperienza, tuttora in corso, ha aperto nuovi scenari e creato spazi per il senso di responsabilità e di dedizione individuale, che si sono manifestati con il massimo di disponibilità e senza mai arroccarsi dietro la specificità dei propri profili funzionali, adeguando, e non di rado incrementando, il proprio apporto collaborativo con il massimo di efficacia e con onestà di intenti e di contributi.

Grazie a questo incondizionato apporto è stato possibile, per l'ufficio giudiziario militare di Verona, organizzare in modo puntuale ed in forma informatica la notevole mole di giacenze presso l'archivio storico e provvedere a plurimi versamenti presso il competente archivio di Stato.

Tra le tante sfide affrontate non va sottaciuta quella di garantire il massimo di sicurezza e protezione nell'ambiente lavorativo, nel cui ambito si è avvertita la difficoltà di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze della privacy, che talvolta assumono connotati paralizzanti, e quelle della tutela della salute collettiva. In particolare si sono registrate difficoltà nella scelta del corretto modus operandi nelle ipotesi di addetti all'ufficio riscontrati positivi al Covid, non essendo ben chiaro se fosse consentito segnalare all'intera comunità degli addetti il nominativo dei predetti e così consentire al personale, con tempestività ed anticipo dei tempi legati all'iniziative dai competenti organi sanitari, di valutare se vi fossero stati pregressi contatti con soggetti positivi e quale ne fosse stata la intensità.

Ad ogni modo l'ufficio è andato avanti, facendo di necessità virtù e garantendo la risposta di giustizia nei limiti consentiti dalla peculiare situazione. In alcuni casi si è riscontrata una certa difficoltà a coordinare le prescrizioni normative che limitavano gli spostamenti con la peculiare natura delle funzioni giudiziarie, specie nella ipotesi in cui, provenendo i soggetti coinvolti nelle udienze da altre regioni, fosse richiesto di stabilire la necessità ed urgenza di provvedere agli impegni istituzionali e valutare l'esistenza del requisito della indifferibilità, posto a base della legittimità dello spostamento dal comune o dalla regione di residenza.

B) Il Presidente del Tribunale militare di Roma ha evidenziato, parimenti, che l'anno 2020, come è noto, è stato largamente condizionato dalla pandemia da Covid-19 che ha, ovviamente, notevolmente rallentato l'attività del Tribunale ed in particolare quella consistente nella celebrazione delle udienze sia preliminari che dibattimentali e ciò per un duplice ordine di circostanze.

In primo luogo sono state accolte numerose istanze di rinvio da parte di imputati e difensori provenienti soprattutto da zone ad alto tasso di contagio nonché da parte di soggetti risultati positivi al covid o in isolamento fiduciario per aver avuto stretti contatti con persone contagiate.

In secondo luogo, in qualità di dirigente dell'Ufficio e quindi di datore di lavoro di tutto il personale dipendente, ho ritenuto di dover limitare gli accessi alle aule di udienza da parte di estrani in ragione della loro ubicazione all'interno degli uffici del Tribunale e quindi limitare al massimo la presenza e permanenza di persone in ambienti chiusi, peraltro con la contestuale presenza dei vari addetti alle cancellerie.

La anomala collocazione delle aule non ha potuto trovare soluzione in quanto la programmata cessione dell'intero comprensorio della Caserma Manara, dove attualmente sono

allocati gli uffici del Tribunale e della Procura Militare di Roma, ovviamente rende inopportuna una spesa per una modifica della stessa struttura del complesso giudiziario.

C) Il Presidente del Tribunale militare di Napoli ha a sua volta rappresentato che l'attività giudiziaria di tale Tribunale Militare ha subito una notevole contrazione a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid in atto. Tale contrazione è derivata sia dalla sospensione dell'attività giudiziaria operata dalle disposizioni normative intervenute che dalla limitazione dell'attività processuale, conseguita, in parte, all'applicazione dei protocolli emanati per la disciplina delle udienze e, in parte, all'esigenza, avvertita in generale da tutti i Colleghi, di recepire le istanze difensive di differimento anche nei casi in cui queste non integrassero veri e propri impedimenti alla celebrazione dei processi.

Rileva lo stesso Presidente del T.M. di Napoli che la situazione emergenziale ha prodotto riflessi anche sullo svolgimento dell'attività giudiziaria: in particolare, nel corso dell'anno 2020, durante l'emergenza sanitaria Covid-19, come da disposti normativi di cui agli artt. 83 comma 12 bis D.L. 18/2020 e 23 D.L. n. 137/2020, l'Ufficio del GUP ha tenuto un certo numero di udienze con modalità da remoto – e precisamente le udienze del 25 giugno 2020, 26 giugno 2020 (totalmente da remoto) e dell'11 dicembre 2020 (parzialmente da remoto) – per un numero complessivo di 11 procedimenti.

Probabilmente, si tratta delle uniche udienze preliminari svolte interamente in modalità da remoto dai Tribunale Militari, durante l'emergenza Covid.

La preparazione e lo svolgimento di tali udienze da remoto, costituendo una novità assoluta, hanno reso necessario un particolare approfondimento, per quanto concerne la predisposizione di appositi interpelli per le parti; la redazione di nuovi e diversi decreti ed avvisi di fissazione udienza con determinate comunicazioni; l'individuazione della normativa specifica applicabile a tale udienza; la familiarizzazione con l'applicativo Microsoft Teams (creazione del team e del canale; generazione del link di collegamento; invito delle parti come membri ovvero ospiti; funzionalità di riunione immediata, chat e condivisione schermo; cancellazione dei dati; ecc.); la sperimentazione di modalità di connessione idonee a garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità di tutte e parti; la predisposizione di puntuali avvisi da fornire alle parti nel corso dell'udienza; la redazione del verbale di udienza; la comunicazione dei provvedimenti alle parti.

A tale scopo il G.U.P. ha ritenuto opportuno partecipare ad incontri di formazione professionale mirati alla gestione delle udienze da remoto, organizzati dalla SSM e dalla Formazione decentrata, nonché a provvedere alla formazione del personale di cancelleria. E' stato, inoltre, necessario assicurare, tramite numerosi contatti con il personale competente, la funzionalità delle dotazioni tecniche per lo svolgimento dell'udienza in tale modalità.

2.3. Problematiche interpretative

Sempre con riguardo alle disposizioni emanate per far fronte alla emergenza sanitaria, nel 2020 si è riscontrata la difficoltà di applicare nella giurisdizione penale militare previsioni dettate con riguardo alla giurisdizione ordinaria e preordinate a definire modalità alternative di compimento, deposito e notifiche di atti giudiziari.

In tale contesto si segnala, per l'importanza della novità, la previsione, contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale si stabiliscono procedure telematiche per il deposito e la notifica di alcuni atti, tra i quali vengono specificamente indicati gli atti di impugnazione, prevedendosi al comma 4, in uno con ulteriori adempimenti di dettaglio, che tali atti vengano inoltrati al pertinente destinatario, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

In particolare vengono in rilievo le previsioni di cui ai commi da 6 bis a 6 undicies, con le quali viene prescritto che il deposito degli atti di impugnazione si attui «*secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4»* e si aggiunge**,** espressamente sancendosi la non applicabilità della disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, che gli atti di impugnazione comunque denominati, unitamente a motivi nuovi e memorie e, in quanto compatibili, gli atti di opposizione, vengano trasmessi «*tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate».* Infine si aggiunge, in deroga a quanto previsto sopra, che gli atti intesi al riesame o all'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, vengano trasmessi, invece che all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale (cioè all'ufficio del giudice competente al riesame o all'appello).

Il corredo delle prescrizioni di cui sopra è corroborato da specifiche previsioni di inammissibilità dell'atto di impugnazione, tra le quali assume una intuibile importanza l'ipotesi che l'atto sia «*trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».*

Infine, con norma che si discosta dal generale schema normativo previsto dal codice di procedura, si prevede che a rilevare le cause di inammissibilità sopra indicate provveda, anche di ufficio, il giudice che ha emesso il provvedimento, con ordinanza che dispone contestualmente la esecuzione del provvedimento impugnato.

Tutte le previsioni sopra indicate, che sembrano riferirsi solo agli atti di impugnazione ed opposizione delle parti private, si rivelano di difficoltosa applicazione alla giurisdizione militare, posto che gli indirizzi PEC ai quali essi vanno inoltrati debbono essere esclusivamente quelli indicati dal Direttore Generale S.I.A., che ovviamente provvederà ad indicarli solo con riguardo alla giurisdizione ordinaria, peraltro in un contesto normativo in cui non figura alcuna disposizione che, analogamente a quanto stabilito in precedenti norme, ne sancisca la applicabilità, in quanto compatibili, anche ai procedimenti di competenza della magistratura militare.

Sicché rimane da comprendere se queste previsioni trovino applicazione anche nell'ambito della nostra giurisdizione, ed affrontare i non pochi problemi che pongono, oppure siano, per la loro generica dipendenza da provvedimenti organizzativi di esclusiva competenza di organi del Ministero della Giustizia, l'ulteriore espressione di una divaricazione di statuti processuali, in esito alla quale si impone la non gratificante alternativa se la nostra giurisdizione sia stata semplicemente dimenticata oppure normativamente ritenuta non compatibile con le recenti innovazioni.

Sulla tematica sono intervenute due articolate delibere del Consiglio della magistratura militare, in data 11 febbraio 2021, nelle quali, in estrema sintesi, si afferma che:

anche l'art. 24 del d.l. n.l 137/2020 è da considerare applicabile, in quanto compatibile, ai procedimenti di competenza della magistratura militare;

tale disposizione non può, tuttavia, trovare in tale ambito piena operatività nell'immediato e l'assenza di una esplicita estensione alla giurisdizione militare contribuisce ad alimentare incertezze interpretative, che appaiono particolarmente rilevanti in tema di presentazione degli atti di impugnazione con modalità telematica, in ragione del rischio che l'adozione di orientamenti esegetici contrastanti possa, in concreto, determinare un pregiudizio per il diritto di difesa;

sussiste la necessità di un intervento normativo correttivo, che permetta di rendere concretamente produttive di effetti, con gli opportuni adattamenti, tutte le misure di semplificazione emanate per il deposito degli atti;

si rivela urgente ed ineludibile prevedere che, in luogo del deposito degli atti mediante il portale, ne sia consentita la trasmissione mediante posta elettronica certificata;

si rivela altresì opportuno introdurre una norma di chiusura che salvaguardi l'efficacia di tutti gli atti, in particolare gli atti di impugnazione, in formato elettronico e sottoscritti digitalmente, che siano pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 137/2020;

in attesa dell'auspicato intervento normativo, hanno piena efficacia le modalità ordinarie di deposito degli atti;

per quanto concerne l'ulteriore questione riguardante gli atti di impugnazione eventualmente pervenuti tramite posta elettronica certificata, con modalità che non possono che essere non pienamente aderenti al dettato normativo, costituisce prerogativa esclusiva del giudice vagliarne la validità ed efficacia alla luce delle nuove disposizioni.

2.4. Il contributo della Sanità militare e delle Forze armate nell'azione di contrasto alla pandemia

Nell'azione di contrasto alla pandemia Covid-19, il contributo offerto dal Servizio Sanitario Militare (SSM), inteso come complesso di personale e mezzi dell'Organizzazione Sanitaria delle Forze Armate del Paese, è stato assai significativo e pienamente in sintonia con lo spirito del Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. n. 66/2010) che espressamente prevede che il Servizio Sanitario Militare, oltre a servire le rispettive Forze Armate, concorra all'assistenza ed al soccorso della collettività nazionale ed internazionale nel caso di pubbliche calamità, operando in regime di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Ebbene, dall'inizio dell'emergenza sanitaria (secondo quanto risulta dal sito *internet* del Ministero della difesa) le donne e gli uomini della Sanità Militare, Ufficiali medici e Sottufficiali infermieri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, sono stati fortemente impegnati nelle molteplici attività loro richieste ed hanno sin da subito supportato le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ampliando la già esistente collaborazione con il mondo accademico e con le aziende sanitarie, impiegando in molte aree del territorio nazionale oltre 350 tra medici ed infermieri ed allestendo, in tempi rapidissimi, strutture campali (ospedali da campo) per il ricovero dei pazienti, consentendo così di allentare la pressione sui reparti di degenza dei nosocomi territoriali.

In prima battuta l'Esercito ha realizzato due ospedali da campo a Crema e Piacenza, mentre la Marina Militare ha allestito il posto medico avanzato di Jesi, strutture che hanno operato fino al mese di maggio 2020.

L'intensa attività delle componenti logistiche delle Forze Armate nell'emergenza, quindi, ha permesso, soprattutto grazie all'Aeronautica Militare ed alla componente area dell'Esercito e della Marina, di allestire ed assicurare il trasporto delle persone malate o sintomatiche attraverso speciali moduli protetti (bio-contenimento) e l'impiego di attrezzature dedicate, o il rientro in Patria, da zone ad alto rischio infezione o sede di focolai epidemici, di connazionali attraverso voli militari in condizioni di assoluta sicurezza ed in tempi estremamente contenuti.

Inoltre, con le proprie strutture altamente specializzate, quali l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze o lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (FR), il SSM ha contribuito alla produzione di importanti dispositivi medici come i respiratori polmonari, disinfettanti, farmaci ed alla sanificazione di aree pubbliche e di siti di varia natura, con ciò sgravando il Servizio Sanitario Nazionale di parte del suo oneroso compito.

Attualmente, nel quadro delle iniziative coordinate dal Comando di Vertice Operativo interforze di Roma (COI), persistendo l'esigenza di deflazionare gli ospedali e di accogliere in condizioni di massima sicurezza i degenti, sono in funzione ospedali da campo a:

- Perugia, con impiego di 8 Ufficiali 12 SU infermieri e con disponibilità 37 posti letto;
- Barletta, con impiego di 14 Ufficiali e 30 SU infermieri e con disponibilità 40 posti letto;
- Cosenza, con impiego di 9 Ufficiali e 13 SU infermieri e con disponibilità 43 posti letto;
- Aosta, con impiego di 5 Ufficiali e 7 SU infermieri e con disponibilità 22 posti letto;
- Legnago, posto medico avanzato presso l'Ospedale civile con 20 posti.

Alla fine del mese di gennaio 2021, a testimoniare l'impegno sinergico assunto ormai da un anno, ancora alcune decine di medici ed infermieri di tutte le Forze Armate risultano distaccati presso strutture sanitarie civili.

Da sottolineare, in questo veloce sguardo sull'impegno profuso dalla Sanità Militare, l'immediata operatività del Policlinico Militare di Roma "Celio" quale importante elemento di riferimento istituzionale per garantire una risposta alle pressanti esigenze sanitarie della collettività. Infatti presso tale struttura è stato realizzato in tempi ristrettissimi un centro Covid-19 con 150 posti letto di cui 50 in terapia intensiva/sub-intensiva, attraverso lavori di adeguamento infrastrutturale ed impiantistico, di potenziamento delle stazioni di fornitura dei gas medicali, di allestimento e completamento dotazionale dei posti letto. I lavori di implementazione, sono stati portati a termine dal Genio dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare (6° Reggimento Pionieri dell'Esercito e 2° Reparto Genio e 8° Gruppo Genio Campale dell'Aeronautica Militare).

Con l'aumento significativo del numero dei contagi sul territorio nazionale, le Forze Armate, che nel frattempo avevano implementato la propria capacità reattiva, sono state chiamate a fornire un ulteriore supporto nel contrasto all'emergenza da Coronavirus.

Attualmente, sempre sotto l'alta attività di coordinamento del COI, sono state rese disponibili le seguenti capacità:

- Policlinico Militare "Celio" di Roma con 150 posti di degenza COVID-19, di cui 50 in terapia intensiva;
- Centro Ospedaliero Militare di Milano dell'Esercito Italiano con 50 posti di degenza COVID-19;
- Centro Ospedaliero Militare di Taranto della Marina Militare con 20 posti di degenza COVID-19, di cui 2 in terapia intensiva;
- 18 Strutture Logistiche della Difesa impiegabili come Covid Hotel (2.353 posti e 830 stanze per pazienti in quarantena/isolamento) di cui 4 attualmente utilizzate in Toscana, Lazio, Trentino Alto Adige e Lombardia.
- 33 tende presso Polizia di frontiera e ospedali per attività di pre-triage;
- 10 ambulanze;
- 1 laboratorio mobile campale;
- un elevato numero di "Drive Drought Difesa", distribuiti arealmente nelle varie regioni secondo criteri concordati con le strutture sanitarie locali.

Con l'emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio, con i quali sono stati limitati gli spostamenti da un luogo all'altro del territorio nazionale o sono stati imposti vincoli di orario alla libera circolazione delle persone, le Forze Armate sono state anche chiamate a fornire il proprio contributo in supporto alle Forze dell'Ordine in attività di Pubblica Sicurezza. In particolare i militari dell'Esercito Italiano, già impiegati nell'Operazione Strade Sicure, sono stati in alcuni casi rimodulati nei dispositivi al fine di garantire il supporto richiesto, mentre in altri casi sono stati incrementati i dispositivi già presenti.

Anche nello scenario della campagna vaccinale in atto le Forze Armate, attraverso l'Operazione "Eos", sin dal 26 dicembre 2020 hanno fornito un essenziale supporto logistico

assicurando lo stoccaggio ed il trasporto dei vaccini fino alle località più disagiate ed isolate e permettendo di avviare, dal 27 dicembre, il "*Vaccine day Europe".*

In questo ambito vorrei sottolineare l'impegno dell'Arma dei Carabinieri, la quale ha assicurato un efficiente ed efficace servizio di scorta ai vaccini, sia nella fase del loro ingresso nel territorio nazionale sia durante la ramificata rete di distribuzione. Questo sforzo dei Carabinieri si è aggiunto, senza pregiudizio alcuno per la normale attività istituzionale, a quello del capillare controllo del territorio in occasione delle restrizioni al movimento ed alla circolazione delle persone adottate con i provvedimenti normativi susseguitisi nel tempo, nonché alla repressione degli illeciti nel settore. Sforzo cui ha contribuito anche la Guardia di Finanza con una significativa attività di controllo che ha visto giornalmente impiegati migliaia di militari ma, soprattutto, con un'intensa attività a tutela dei consumatori, principalmente volta a contrastare l'illecita commercializzazione di dispositivi di protezione individuale e beni utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

3. Dati statistici

Nel 2020 si è avuto presso la Corte militare di appello, per le cause messe in evidenza nel paragrafo precedente, una diminuzione dei procedimenti definiti (76 nel 2020 – 123 nel 2019) ed una diminuzione dei procedimenti sopravvenuti (72 rispetto a 99). I procedimenti pendenti a fine anno sono risultati 52, contro i 56 del 2019.

Ai dati sopra richiamati ha fatto riscontro un sensibile aumento dei tempi di definizione: giorni 267 (otto mesi circa), rispetto a 213.

Presso i tre Tribunali militari, di Roma, Verona e Napoli, risultano sopravvenuti 118 procedimenti (nello specifico, 51 a Roma, 28 a Verona e 39 a Napoli) e ne sono stati definiti 75, con una pendenza totale, al termine dell'anno, di 133 procedimenti. I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie hanno registrato la sopravvenienza di 1405 procedimenti (in lieve aumento rispetto allo scorso anno, in cui gli stessi erano stati 1377); ne hanno esauriti 1241, con una pendenza finale di 406 procedimenti.

La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha trattato, nel corso dell'anno 2020, 59 ricorsi, di cui 8 conclusisi con sentenza di rigetto, 13 con provvedimento di accoglimento, con o senza rinvio, 19 con l'inammissibilità del ricorso.

Per quanto concerne l'analisi più specifica del fenomeno criminoso all'interno delle Forze armate, con riferimento ai procedimenti definiti dalla Corte militare di appello nel corso dell'anno in esame, si segnala – tra i reati contro l'Amministrazione militare – una diminuzione in termine numerico ma lieve aumento in termini percentuali dei reati di truffa (che si attestano al 13,73% rispetto al totale dei reati) e un lieve aumento percentuale per quelli di peculato militare (4,90% rispetto al totale); mentre tra i reati contro il patrimonio si riscontra una lieve diminuzione dei reati di furto militare (0,98% rispetto al totale). Per quanto attiene i reati contro la persona che hanno costituito oggetto di giudizio, il reato di diffamazione registra una diminuzione, tale da collocarlo al 4,90% rispetto al totale dei reati, mentre i reati di ingiuria tra parigrado è aumentato al 1,96%.

Fra i reati contro il servizio, il reato di abbandono di posto e/o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio (pari al 15,69%) è in aumento *(in percentuale)* rispetto all'anno precedente; altro incremento riguarda il reato di simulazione di infermità, praticamente raddoppiato *in percentuale* (7,84% contro 3,87% del 2019). Si azzera invece la percentuale relativa al reato di ubriachezza in servizio.

Per quanto attiene ai reati che coinvolgono la disciplina militare, diminuiscono le percentuali sui delitti di insubordinazione con minaccia o ingiuria (6,86%) ed insubordinazione con violenza (0,98%). La percentuale dei reati di disobbedienza (8,82%) risulta in aumento, mentre per i reati di minaccia o ingiuria a un inferiore (4,90%) ed i casi di violenza contro inferiore (1,96%) si riscontra una diminuzione.

Per quanto attiene, invece, alle sopravvenienze dell'anno 2020, in particolare, è incrementata la percentuale di reati di furto militare (4,35%); mentre per i reati di truffa a danno dell'Amministrazione (9,78%) ed i reati di collusione (1,09%) si registra una diminuzione.

Per quanto concerne i reati contro la persona tra soggetti che rivestono gradi diversi si rivela un aumento per quel che riguarda i reati di abuso di autorità con minaccia o ingiuria ad inferiore (9,78%) e i reati di insubordinazione con ingiuria, che salgono al 13,04%; mentre una diminuzione per l'insubordinazione con violenza (2,17%).

Si registra altresì un lieve aumento di reati pervenuti per violenza contro un inferiore che salgono al 3,26%.

In riferimento ai reati contro la persona, quello più ricorrente e in lieve diminuzione rimane il reato di diffamazione (4.35%), seguito dai reati di ingiuria (diminuito al 1,09%); il reato di lesione personale risulta azzerato.

Riguardo ai reati contro il servizio militare, si segnala una percentuale quasi raddoppiata paragonata a quella dell'anno precedente per il reato di abbandono di posto e violata consegna, che si attesta significativamente al 20,65% rispetto al totale, come per il numero delle sopravvenienze dei reati di disobbedienza, salito al 10,87%.

Risulta, altresì, in diminuzione rispetto all'anno precedente, il numero dei reati di simulazione d'infermità posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto a quelli di truffa in danno dell'Amministrazione militare, caratterizzati dall'indebita percezione delle competenze stipendiali in relazione a periodi di assenza dal servizio riconducibili a simulazione di malattia, per un totale di 3,26%.

4. Novità normative di specifico rilievo per la giurisdizione militare

4.1. Le modifiche al codice penale in tema di peculato e prescrizione di cui alla legge n. 3 del 2019

Sulla importante legge n. 3 del 2019 ci si è ampiamente soffermati nelle Relazioni dei due anni passati.

Nel ribadire che è tema di marginale interesse per la giustizia militare quello della prescrizione, per l'inesistenza o quasi di sentenze dichiarative della prescrizione, è stato evidenziato dal Presidente del Tribunale militare di Verona che la suddetta legge n. 3 del 2019 ha introdotto, in relazione ad alcuni reati, un regime intermedio, stabilendosi la possibilità per il giudice di non estendere a determinate pene accessorie la sospensione condizionale concessa in relazione alle pene principali: in particolare, nel nuovo primo comma dell'articolo 166 del codice penale, dopo la generale statuizione che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie, si prevede che nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Orbene, tale nuova previsione sembra interferire nella pratica applicazione del reato di peculato militare, che costituisce la variante speciale del peculato comune. Ai sensi dell'articolo 219 del codice penale militare, infatti, la condanna per il reato di peculato militare comporta, a seconda della misura della pena inflitta, o la degradazione o la rimozione.

Si ritiene che la deroga stabilita per il reato di peculato comune non possa estendersi al corrispondente reato militare per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo essa è dettata con specifico riguardo al reato comune; in secondo luogo la condanna per il reato militare, che non vada oltre la misura di tre anni, comporta solo la pena accessoria della rimozione e quindi non trova applicazione, nonostante la norma di cui all'articolo 317 del codice penale la correli alla condanna per il delitto di peculato alla reclusione "non superiore a due anni", la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

In conclusione deve prendersi atto che si è ulteriormente dilatato il divario tra il trattamento penale del peculato comune e quello del peculato militare, con il conseguente ed inevitabile corollario che quest'ultimo reato beneficia di un presidio sanzionatorio decisamente più lieve, verosimilmente da estendere anche all'eventuale concorrente estraneo alle forze armate.

4.2. Reato di lesioni personale di cui all'articolo 223 del codice penale militare

Sempre in tema di incoerenze e limiti applicativi deve rilevarsi, per la indubbia delicatezza della tematica ed in ragione della constatata sussistenza di personale militare legato da rapporti di coniugio e convivenza, che la legge n. 69 del 2019 ha specificato in cosa consista la misura del divieto di avvicinamento di cui alla previsione contenuta nell'articolo 282 bis del codice penale.

Ai nostri fini viene in rilievo la previsione, di cui all'ultimo comma del predetto articolo, ai sensi della quale, "quando si procede per i reati di cui all'articolo 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio…", la misura del divieto di avvicinamento, che comprende anche il luogo di lavoro, può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti per la ordinaria applicazione delle misure cautelari (pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni).

In altri termini, nel caso di procedimenti per il reato di lesione personale previsto dall'articolo 582 del codice penale e procedibile di ufficio, la misura del divieto di avvicinamento può essere disposta a prescindere dalla pena prevista per il reato oggetto del procedimento.

Ciò significa che il reato di lesioni personali diviene procedibile di ufficio, a prescindere dalla durata della malattia, nel caso in cui sia commesso in danno di coniuge, anche legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art. 577, comma 1, n. 1, del codice penale) o in danno di coniuge divorziato o di soggetti con i quali vi sia stata unione civile o stabile convivenza o relazione affettiva (art. 577, c. 2, del predetto articolo).

Orbene, le suddette aggravanti sono perfettamente configurabili anche in relazione al reato di lesione personale tra militari, previsto dall'articolo 223 del codice penale militare e che si realizza per il fatto oggettivo dello status di militare in servizio ed ovunque, abitazione privata compresa, sia commesso il reato; ed anche con riguardo a tale reato le suddette aggravanti rendono il reato ineludibilmente procedibile di ufficio, anche nella ipotesi di durata delle lesioni pari a pochissimi giorni.

Quindi è giocoforza constatare che anche nell'ambito del reato militare possono delinearsi quelle peculiari esigenze che rendono doverosa la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Eppure tale misura non può essere disposta al di fuori delle ipotesi in cui il contestato reato sia punito con la pena superiore a tre anni di reclusione, per la determinante e, pare, insuperabile ragione che tale possibilità è prevista espressamente solo in relazione al reato, nominativamente indicato, di lesioni personale ex articolo 582 del codice penale.

4.3. Particolare tenuità del fatto rispetto ai reati a tutela del rapporto di gerarchia

Con recente provvedimento legislativo (decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173) si è espressamente preclusa (articolo 7) la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità «*nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341 bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343*».

Pur nel presupposto che la nuova limitazione non riguardi direttamente i reati di militari, è convincimento dello scrivente che essa sottenda un principio che può risolversi in un criterio esegetico anche con riguardo ai reati di insubordinazione, nelle sue diverse modalità e forme di realizzazione, soprattutto considerando che è del tutto plausibile che in determinante evenienze

questi reati possano delinearsi in concorso apparente con i reati indicati nella novella normativa e prevalenti sui medesimi per i connotati di maggiore specialità.

5. L'attività giudiziaria militare nel 2019

5.1. Rapporti tra giurisdizione militare e ordinaria

Anche nell'anno 2020 vi sono state diverse pronunce della Corte militare di appello e di Tribunali militari in cui sono stati prese in esame questioni attinenti al rapporto fra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione militare, anche con riferimento alla applicazione della normativa in tema di competenza per connessione di cui all'art. 13, comma 2, c.p.p.

A) Presso il Tribunale militare di Napoli, in un procedimento per il reato di acquisto o ritenzione di effetti militari aggravata ex artt. 166, 47 n. 2 c.p.m.p., è stata emanata ordinanza di proposizione di conflitto di giurisdizione, in data 9 luglio 2020. Il conflitto è stato sollevato per un fatto di detenzione di proiettili cal. 9 parabellum, che l'AGO aveva qualificato come detenzione di munizionamento da guerra ex art. 2 l. 895/1967, mentre l'AGM ha qualificato come semplice ritenzione di oggetti di armamento militare (art. 166 c.p.m.p.), facendo valere l'orientamento della Suprema Corte che esclude che il suddetto munizionamento sia da guerra e l'assorbimento nel reato di cui all'art. 166 citato di quello comune di cui all'art. 697 c.p.

Nella specie, la difesa dell'imputato ha proposto una eccezione di incompetenza facendo valere un'ipotesi di connessione di procedimenti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.p., nel presupposto che il fatto ascritto all'odierno imputato integrasse un'ipotesi di reato più grave rispetto a quello contestato in questa sede, ovvero, in subordine, un'ipotesi eventuale di *ne bis in idem*. A sostegno della prima ipotesi, la difesa ha depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2 l. 895/1967. In effetti, dalla lettura dei due capi di imputazione, risulta che il fatto contestato è identico.

Il Tribunale militare ha tenuto conto della costante giurisprudenza della Cassazione secondo cui la detenzione di munizionamento 9 x 19 parabellum non integra il suddetto reato di detenzione di munizioni da guerra, bensì la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. (in tal senso Cass. 18509/2017, dove si trovano ulteriori precedenti in termini); osservando altresì che il reato contestato dinanzi alla AGM, previsto dall'art. 166 c.p.m.p., ha carattere speciale rispetto a tale contravvenzione, in quanto ha ad oggetto, tra l'altro, "armamento destinato ad uso militare".

Nell'ordinanza si conclude rilevando che detta specialità comporta la sussistenza di una ipotesi di concorso apparente di norme ex art. 15 c.p., con conseguente configurabilità del solo reato militare e difetto di giurisdizione dell'AGO.

B) Sempre presso il Tribunale militare di Napoli è stata emessa sentenza per il reato di diffamazione pluriaggravata ex artt. 227 commi 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p., avente ad oggetto una questione di difetto di giurisdizione per il reato di calunnia, così riqualificata l'originaria imputazione per diffamazione militare, in quanto la comunicazione asseritamente infamante era consistita nella denuncia di reato a carico di altro militare.

Nell'affrontare la questione concernente la qualificazione giuridica del fatto, il Tribunale militare ha preso in esame la decisione con la quale la Corte di Cassazione - nell'ambito della motivazione della sentenza n. 31601 dell'11/5/2017 (sez. VI) - ha avuto modo, tra l'altro, di chiarire che: «*la pur non copiosa giurisprudenza di questa Corte di Cassazione formatasi sul tema ha, infatti, espressamente escluso la ricorrenza del concorso formale tra i reati e sancito l'assorbimento del primo (diffamazione) nel secondo (calunnia)*" e "*ogni denuncia di notitia criminis si risolve nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare taluno di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione dell'incolpato. Nell'ambito di uno Stato di diritto liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato nell'attivare la risposta giudiziaria*

dinanzi alla violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato. Va, perciò, condivisa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza».

Sulla base di tali principi ed adeguandosi agli stessi il Tribunale ha quindi rilevato che i fatti contestati all'imputato andavano qualificati ai sensi dell'art. 368 c.p. rientrante nei reati di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente necessità del Tribunale militare, ai sensi dell'art. 20 c.p.p., di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e di trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica competente.

C) Presso il Tribunale militare di Roma, nel corso dell'anno 2020 sono stati trasmessi alla Corte di Cassazione, a seguito di denuncia di conflitto di giurisdizione ex art. 30 c. 2 c.p.p., atti relativi a n. 2 procedimenti: uno relativo a reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso (per cui è stato disposto il rinvio a giudizio); l'altro relativo al procedimento per violenza ad inferiore mediante omicidio (ancora in corso e per il quale è stata fissata udienza innanzi alla Suprema Corte per il 23.2.2021).

In merito a quest'ultima fattispecie il GUP ha osservato che trattasi di ipotesi criminosa che, come descritta nella contestazione elevata nei confronti degli imputati, rientra correttamente nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Militare.

In particolare il GUP ha sottolineato che «*secondo la prospettazione dei difensori che hanno depositato denuncia di conflitto di giurisdizione, il fatto per cui si procede non presenterebbe "le caratteristiche necessarie per essere ricondotto nell'alveo della giurisdizione militare, dovendo concludersi per la sicura giurisdizione del Giudice ordinario" in quanto sarebbero insussistenti le ragioni di servizio e di disciplina di cui all'art. 199 c.p.m.p., ed essendo del tutto "apodittiche" quelle indicate dal PM militare nel presente capo di imputazione. Sul punto pare utile evidenziare che l'art. 199 c.p.m.p. costruisce le predette "cause estranee al servizio e alla disciplina militare" – originariamente mere circostanze attenuanti dei reati dei capi III e IV del Titolo III Libro II c.p.m.p., secondo la previsione dell'abrogato art. 197 c.p.m.p. – come limiti negativi delle fattispecie di Insubordinazione e Abuso di autorità, in misura da circoscrivere le condotte, descritte nelle suddette norme di parte speciale, all'interno di un quadro funzionale al "servizio" militare e alla correlata disciplina, mirando ad escludere dalla sottoposizione alla previsione di parte speciale quei fatti che, per quanto analoghi, non coinvolgano in alcun modo la funzione che un militare, con il suo grado, è chiamato a svolgere. L'art. 199 c.p.m.p. non sembra richiedere, in altre parole, ai fini dell'applicazione delle fattispecie di parte speciale, la prova positiva dell'inerenza dei motivi di servizio e disciplina nel fatto criminoso contestato bensì mira ad escludere tale applicabilità qualora sia accertata la sussistenza delle predette cause "estranee". Nel caso di specie, allo stato, non appare emergere dagli atti del procedimento né è stata prospettata dai difensori denuncianti alcuna causa "estranea" al servizio o disciplina, non risultando alcuna pregressa conoscenza o qualsivoglia contatto personale, antecedente al fatto di reato, tra gli odierni imputati e la persona offesa, il quale era giunto presso la Caserma solo poche ore prima dello stesso giorno.*

Il fatto in esame, anzi, nella descrizione della progressione criminosa contenuta sia nell'imputazione elevata dall'Autorità Giudiziaria Militare che in quella elevata dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, si configura come vicenda di difficile se non impossibile realizzazione al di fuori di un contesto militare, all'interno del quale è emersa la vigenza di una prassi, sicuramente deplorevole e criminogena, di sottoposizione delle reclute - nella specie allievi paracadutisti – ai costanti richiami e vessazioni dei graduati di truppa, in misura più o meno lesiva della dignità e incolumità personale, sicuramente in un'ottica di inesatta comprensione ed applicazione del grado

e dei correlati poteri di servizio e disciplina, ma pur sempre ad essi ricollegabili, rappresentando tali condotte una strumentalizzazione del rapporto di subordinazione gerarchica.

Che, pertanto, tra la fattispecie di reato militare di cui all'art. 195 c.p.m.p., oggetto del presente procedimento, e quella di reato comune di cui all'art. 575 c.p., oggetto del procedimento pendente presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sussiste un conflitto apparente di norme, con conseguente sussistenza, sulla base delle considerazioni suesposte, della sola giurisdizione militare, ai sensi dell'art. 15 c.p.»

D) La Corte militare di appello ha ribadito, in una sentenza emessa il 16.12.2020, il precedente orientamento in ordine alla interpretazione dell'art. 13, comma 2, c.p.p., quale norma che stabilisce, in caso di connessione fra reato militare e reato comune più grave, la incompetenza per ragioni di connessione e non il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare.

In tale sentenza è stata infatti affrontata la questione se, nel caso di connessione di un procedimento per reato militare con un procedimento per reato comune più grave, si debbano applicare le norme che pongono limiti alla deducibilità o rilevabilità del difetto di competenza per motivi di connessione, oppure se, ricondotta la questione al riparto di potestà tra giudice ordinario e militare, si ritenga di potersi affermare un difetto di giurisdizione, in tali ipotesi, del giudice militare.

Le conseguenze sono assai rilevanti: infatti, a mente dell'art. 20 c.p.p., il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (così come è stabilito di regola per la incompetenza per materia dall'art. 21, comma 1, c.p.p.), mentre, ai sensi dell'art. 21, comma 3, c.p.p., l'incompetenza derivante da connessione «*è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2»*.

La diversa disciplina stabilita dall'art. 20 e dall'art. 21, comma 3, c.p.p. risponde ad un criterio di evidente razionalità: nel primo caso, infatti, ove il giudice si pronunci su fattispecie che originariamente erano sottratte alla sua cognizione - come nel caso del giudice militare che giudichi di un reato comune o su un civile ovvero del giudice ordinario che si pronunci su una materia appartenente alla cognizione di altro giudice ordinario avente competenza superiore - la gravità del vizio giustifica non solo la sua rilevabilità - d'ufficio o su eccezione di parte - in ogni stato e grado del giudizio (e, financo, per la prima volta in Cassazione) ma anche il travolgimento dell'intera attività processuale svolta (e, ciò, a prescindere dalla fase in cui si trovino i due procedimenti, purché entrambi attualmente pendenti): risultando preminente l'interesse a che, di una data fattispecie, si occupi solo quel soggetto che a giudizio del legislatore risulta ed appare dotato - per composizione o grado di professionalità - della prevista e, perciò, necessaria capacità tecnico-giuridica.

Diversamente, invece, è previsto nei casi di incompetenza derivante da connessione, che vedono intervenire un giudice il quale, rispetto alla singola fattispecie giudicata, era - originariamente - competente e, quindi, munito - *ab origine* - delle richieste appropriate attitudini a conoscere del reato giudicato.

In tale ultimo caso, infatti, nel contrasto tra esigenze proprie del *simultaneus processus* ed esigenze di economia processuale e conservazione dei risultati acquisiti viene data prevalenza alle seconde: non derivando, peraltro, alcun significativo svantaggio all'imputato che potrà, comunque, vedersi riconoscere i benefici di cui all'art. 81 c.p. anche in fase esecutiva.

I principi sopra esposti sono stati ben ponderati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 3975/2014 che ha, infatti (diversamente da altre sentenze della Corte di cassazione di segno contrario), tenuto conto del fatto che i reati giudicati dall'A.G.M. rientravano - come nel caso di specie - tra quelli originariamente e legittimamente conoscibili dal giudice militare: trattandosi appunto di condotte previste dal codice penale militare di pace e poste in essere da un soggetto rivestito dello *status* di militare.

E, proprio valorizzando tale dato, la Suprema Corte ha concluso ritenendo doversi sussumere la questione del riparto di potestà decisionale non già nell'ambito di quelle afferenti la giurisdizione

ma, piuttosto, di quelle "*attinenti alla competenza per connessione specificamente prevista dall'art. 13 comma 2 c.p.p.*": norma che, tanto nella rubrica quanto nel testo, proprio alla competenza, e non già alla giurisdizione, si riferisce.

In particolare, la pronuncia si fonda sulla considerazione, incontrovertibile, che anche nel caso di connessione con un più grave reato comune, ove il giudice militare si pronunci sul reato militare - rispetto al quale era originariamente competente - non vengono comunque violati i limiti della sua giurisdizione - così come segnati dall'art. 103, comma 3 Cost. - ma unicamente quelli della sua competenza: venuta meno, a posteriori, solo per la concorrente presenza della più ampia, "normale", competenza del giudice ordinario.

Ma a ben vedere l'ipotesi in esame in nulla, sostanzialmente, differisce rispetto al caso in cui più reati comuni - rimessi alla cognizione di più giudici ordinari, sovra e sotto ordinati, ciascuno dei quali, nella loro diversa composizione, competenti rispetto al singolo reato giudicato e, quindi, per materia - siano stati giudicati separatamente, in dispregio delle norme sulla connessione: caso, quest'ultimo, ricondotto non al difetto di competenza per materia - assimilabile, quanto a conseguenze, al difetto di giurisdizione - ma alla incompetenza derivante da connessione; rispetto alla quale ben diverso è il regime della rilevabilità e delle preclusioni.

Ma se ciò è vero, non risulta allora alcuna giustificazione, normativamente imposta, per cui il caso in esame debba essere assoggettato ad un così radicale diverso trattamento sol perché i procedimenti legati dalla connessione fanno capo a due distinte giurisdizioni; venendo, infatti, sì violata la regola di riparto della competenza posta dall'art. 13 comma 2 c.p.p. ma non anche i limiti alla giurisdizione militare fissati dall'art. 103 comma 3 Cost.

D'altro canto, per quanto riguarda la connessione di procedimenti e fermo restando quanto espressamente disposto dall'art. 13, comma 2, c.p.p., il rapporto che si pone fra giudice militare e giudice ordinario è un rapporto del tutto comparabile rispetto a quello che si pone fra diversi giudici ordinari parimenti competenti per materia.

Inoltre, l'interpretazione dell'art. 13, comma 2 c.p.p. offerta dalla sentenza n. 3975/2014 sopra citata, oltre a garantire il più puntuale rispetto del principio della ragionevole durata del processo, appare in realtà la più rispettosa della *ratio* di tale disposizione (come sopra ben delineata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e, in ultimo, anche del dettato costituzionale: trattandosi di norma introdotta per "*privilegiare al massimo il giudice militare specializzato, anche per la particolare composizione collegiale che lo caratterizza*" (cfr. S.U., sent. n. 5135/2006); mentre "*non può dirsi imposto dal principio di ragionevolezza un assetto normativo che, in vista dell'interesse dell'imputato a un del tutto eventuale simultaneus processus, travalichi in ogni caso i limiti entro cui ordinariamente si esercitano le due distinte giurisdizioni*" (cfr. Corte Cost., ord. n. 441/1998).

E) Il Tribunale militare di Napoli ha emesso sentenza in cui si si esamina la delicata problematica della possibilità di ritenere appartenente all'Amministrazione Militare il patrimonio di un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del ministero della Difesa, ovvero dell'ONFA, opera nazionale dei figli di aviatori e, conseguentemente, di sottoporre alla Giurisdizione Militare, attraverso l'art. 215 c.p.m.p., il militare autore dell'appropriazione del denaro di tale ente.

Differentemente da quanto avviene per il delitto di truffa militare, per le ragioni illustrate nella sentenza, legate al diverso dettato normativo, la competenza è stata ritenuta appartenere all'AG Ordinaria alla quale, con sentenza di difetto di Giurisdizione, sono stati tramessi gli atti, individuando però, alla luce della soppressione dell'ipotesi di peculato per distrazione, una competenza territoriale diversa da quella che, originariamente, aveva trasmesso gli atti alla Procura Militare di Napoli ritenendo sussistere il predetto delitto militare.

Con riferimento al tale fattispecie vale rilevare che il GUP del TM di Roma, per fatti analoghi commessi dallo stesso imputato, ha invece accolto l'istanza di applicazione della pena per peculato militare.

5. 2. Pene pecuniarie: procedura di esecuzione

Presso il Tribunale militare di Verona, nel corso di una ricognizione dello stato di esecuzione delle pene pecuniarie si è avuto modo di riscontrare le non poche anomalie ed incagli che, di fatto, impediscono di dare corso ad una puntuale esecuzione delle sentenze di condanna a pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria.

La situazione che si è venuta a determinare presenta indubbiamente profili di rilevante criticità.

Da un lato vi è la pesante tariffa di conversione, fissata in 250 euro per ogni giorno di pena detentiva, rispetto alla quale, ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'articolo 53 della legge n. 689 del 1981, quale modificato dell'articolo 4 della legge n. 134 del 2003, non si può procedere alla riduzione sino ad un terzo prevista dall'articolo 133 bis del codice penale in ragione delle condizioni economiche del condannato. Con la conseguenza, pare di capire, che la provvidenziale riduzione per accertate difficoltà economiche si possa applicare nei casi di pena pecuniaria edittale e non possa applicarsi in caso di pena pecuniaria disposta in sostituzione della pena detentiva.

Dall'altro, in poco congruo rapporto con la spiccata durezza del meccanismo di conversione, vi è il ginepraio di una disciplina di esecuzione che, pur contemplando il possibile intervento di una pluralità di organi, trova il suo essenziale fulcro nella iniziativa di uffici della Agenzia delle entrate, ai quali spetta la complessa gestione della procedura di esecuzione e dal cui esito dipende il coinvolgimento della competente Procura per l'ipotesi che debba procedersi alla conversione in libertà controllata ad opera del competente Tribunale militare di sorveglianza.

L'assetto che ne risulta, peraltro radicato su flussi comunicativi *on line* e quindi da ricercare ad opera dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza di sostituzione della pena, è di tale macchinosità che ben si spiega perché solo una minima parte di tali sentenze pervengono alla fisiologica conclusione del pagamento di tale pena pecuniaria.

A tutto ciò si aggiungono gli effetti conseguenti all'orientamento, ormai consolidato, secondo cui l'estinzione della pena della multa per decorso del tempo, prevista in dieci anni dall'articolo 172 del codice penale, si neutralizza *sine die* tutte le volte che venga emessa, o secondo alcuni notificata, la cartella esattoriale entro il prescritto termine di prescrizione (nel nostro caso decennale).

In particolare la Corte di cassazione afferma (da ultimo v. sentenza 51497 del 2019) che «*l'esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l'inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell'effettivo recupero di quanto dovuto».*

Tale situazione comporta, in pratica ed alla luce delle pregresse esperienze applicative, la durata paradossalmente lunga del procedimento di esecuzione, che sovente, pur sul presupposto di una notifica della cartella esattoriale formalmente valida, non riesce a mettere a capo al provvedimento di conversione ad opera del Tribunale di sorveglianza, in quanto a tal fine si richiede la effettiva notifica del provvedimento di iscrizione a ruolo dell'obbligo pecuniario.

Nell'ambito della giurisdizione militare, infine, ed è questa la specifica ragione per la quale è opportuno soffermarsi in questa sede, c'è l'ulteriore difficoltà dovuta al fatto che il Ministero della Difesa non ha stipulato alcuna convenzione con la Agenzia delle entrate e di conseguenza non è possibile per gli addetti all'ufficio recupero crediti di avvalersi dell'applicativo SIAMM, in vigore presso la magistratura ordinaria e che consente una capillare interlocuzione in tempo reale di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di esecuzione, compresi i difensori dei soggetti condannati.

Va segnalata pertanto, in uno con le sopra rilevate difficoltà di carattere generale, la opportunità che il Ministero della Difesa provveda a definire una specifica convenzione con l'agente della riscossione, per modo di rimuovere ogni dubbio sulla applicabilità della prescritta procedura anche alla esecuzione delle pene pecuniarie inflitte dagli organi della giurisdizione militare e consentire ai predetti di avvalersi dell'apposito applicativo informatico che ne presidia l'intera fase di svolgimento.

5.3. Reati contro il servizio militare: diserzione; simulazione di infermità; dispersione di cose mobili militari

A) Il Tribunale militare di Verona ha ancora una volta preso in esame la problematica dei rapporti tra i reati di diserzione e simulata infermità per sottrarsi al servizio militare.

Il tema dei rapporti tra i due reati trae origine dall'interrogativo se sia o meno consentito, nel contesto degli adempimenti di rito, modificare la qualifica giuridica del fatto contestato come simulata infermità in quella di diserzione impropria.

Tale interrogativo si pone in quanto talvolta capita di riscontrare: a) che i certificati medici inviati al reparto siano platealmente falsi ed inidonei a trarre in errore i competenti organi; oppure che la patologia indicata nei certificati non integri, per la lieve entità si cui si risolve, un giusto motivo di omessa presentazione al reparto.

Per comprendere la ragion d'essere di tale questione occorre muovere dalla constatazione che la corte di cassazione, nelle sentenze che concernono tale tematica, esclude la possibilità di procedere alla anzidetta modifica della qualifica giuridica sulla base di un duplice argomento.

In primo luogo perché ritiene che la presa d'atto del certificato medico e la sua conversione in licenza di convalescenza integri una autorizzazione all'assenza e di conseguenza impedisca di ravvisare, per asserito difetto di un essenziale elemento costitutivo, il reato di diserzione.

In secondo luogo perché si ritiene che tale ultimo reato sia da escludere anche nella ipotesi in cui l'ipotizzata autorizzazione all'assenza sia stata carpita con dolo come avviene qualora il militare ottenga una licenza ovvero addirittura il congedo assoluto attraverso l'espediente di simulare una infermità (v. Cass. sez. 1 n. 29105 del 2006; n. 8433 del 17/12/2008).

In realtà si ritiene di evidenziare come siffatto orientamento sollevi alcune perplessità, in entrambi i supporti argomentativi su cui è fondato. In particolare va rilevato che sembra non delinearsi l'ipotizzato ostacolo della pregressa autorizzazione, perché il fatto di assenza si connota non come effetto di un provvedimento di autorizzazione ma nei termini di una omessa riassunzione del servizio in difetto di giusto motivo; e quindi nei termini di una diserzione impropria. Altresì va rilevato, anche ad ipotizzare che la successiva presa d'atto dell'inviato certificato medico valga come una sorta di autorizzazione postuma all'assenza, come i recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in merito ai reati che si configurano per fatti posti in essere in assenza di autorizzazione, soprattutto in relazione a reati edilizi radicati sulla mancanza di specifico titolo abilitativo, sia pervenuta a conclusioni diverse da quella, pur sostenuta in passato, per effetto della quale il reato fosse da escludere ove vi fosse il provvedimento abilitativo e comunque fosse stato ottenuto.

Più esattamente si afferma che nei casi in cui, nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato, il giudice penale non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (è la stessa descrizione normativa del reato, infatti, che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo; con specifico riguardo al reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - ed ai reati edilizi in genere -, il giudice penale ha il potere-dovere di verificare, in via incidentale, la legittimità del permesso in sanatoria e di accertare se l'opera sia conforme alla

normativa urbanistica, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale che provvede alla tutela e salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici: da ultimo, in tal senso Cass., Sez. 3, Sent. n. 46477 del 13/07/2017).

Ma a prescindere da tali elementi, ciò che preme sottolineare è che nelle pieghe di siffatta tematica, certamente complessa, si inseriscono prassi applicative che mettono capo alla contestazione dei reati di truffa in danno della amministrazione militare e di simulata infermità nelle ipotesi in cui si prenda atto che, quale provvedimenti conseguenti all'invio del certificato medico, la amministrazione converta, annotandola nei prescritti ruoli matricolari, in licenza di convalescenza il certificato medico ricevuto e provveda a corrispondere gli emolumenti stipendiali. Con la conseguenza che viene a delinearsi un assetto cartolare in cui pare che la licenza di convalescenza sia la conseguenza dell'erroneo convincimento della esistenza della malattia attestata nel certificato medico e la corresponsione degli emolumenti sia la conseguenza dei presunti artifici e raggiri integrati dal certificato medico. E sovente tale situazione va di pari passo con la informativa di reato per il possibile reato di simulazione di infermità.

Per ovviare a tali conclusioni e trovare un rimedio che eviti la pesante contestazione della truffa anche nelle ipotesi di certificati medici platealmente falsi, convertiti con costante automatismo in postuma licenza di convalescenza, si ritiene che sarebbe sommamente opportuno che i reparti non operassero tale conversione e si limitassero a prendere atto del certificato medico ricevuto, segnalando alla competente procura i dubbi in merito alla autenticità o veridicità.

Quanto all'automatismo retributivo, si ritiene che esso trovi la sua giustificazione nella norma di cui all'articolo 1788, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 66 del 2010, la quale, correlando la sospensione "della paga" alla omessa presentazione in difetto di giustificato motivo, ineludibilmente richiede che la amministrazione competente valuti, almeno inizialmente e per ragionevole periodo, se il fatto oggettivo della mancata assunzione del servizio sia o meno sorretto da giustificazione.

In tal modo si creerebbero le premesse per valutare, senza l'ostacolo della postuma licenza di convalescenza di conversione del certificato medico, il fatto di assenza dal reparto e qualificarlo, in relazione alla emergenze probatorie, o come simulata infermità o come diserzione, con la conseguente possibilità, acclarata la insussistenza di un giustificato motivo di assenza, di recuperare gli emolumenti medio tempore corrisposti.

B) Il Tribunale militare di Napoli si è espresso (escludendola) sulla riconducibilità di una condotta di consegna del *pass* auto (nominativo e valido per l'ingresso nella caserma con l'auto la cui targa era riportata nel documento) a garanzia del pagamento di un debito, alla fattispecie di cui all'art. 169 c.p.m.p.. In particolare, il Tribunale si è soffermato sul concetto di "dispersione" del bene mobile (contestata dalla Procura), sulle differenze fra detta figura di reato e quelle di cui agli artt. 164 e 165 c.p.m.p., nonché sulla possibilità di ricondurre un "pass auto" al concetto di "*cosa mobile appartenente all'amministrazione militare*" nell'accezione di cui all'art. 169 c.p.m.p.

5.4. Reati contro la disciplina militare

In ordine al reato di cui all'art. 180 c.p.m.p. il GUP presso il Tribunale militare di Roma ha ritenuto che la presenza di una pluralità di militari a sostegno della presentazione di un esposto alla autorità giudiziaria non configuri il reato contestato (in assenza di toni aspri o clamorosi) e non realizza una pubblica protesta nei confronti dell'autorità militare e della gerarchia in quanto non integra una pubblica espressione di esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio.

L'art. 180 c.p.m.p., infatti, inserito nei reati contro la disciplina militare ed in particolare tra quelli di rivolta e sedizione, sanziona condotte di ribellione contro l'ordinamento e le istituzioni militari.

La ribellione sanzionata penalmente, seguendo le indicazioni fornite anche dalla Corte

Costituzionale, non è la mera critica «*anche aspra delle istituzioni, la prospettazione della necessità di mutarle, la stessa contestazione dell'assetto politico sociale sul piano ideologico, ma occorre un incitamento all'azione e quindi un principio di azione, e così di violenza contro l'ordine legalmente costituito, come tale idoneo a porre questo in pericolo*» (in merito valgono le riflessioni della Consulta esposte nelle sentenze: n. 120 del 1957, concernente la previsione del reato di grida e manifestazioni "sediziose", di cui all'art. 654 c.p.; n. 87 del 1966, concernente la previsione del delitto di propaganda e apologia sovversiva o antinazionale, di cui all'art. 272 c.p.; n. 65 del 1970, concernente la previsione del delitto di istigazione a delinquere, di cui all'art. 414 c.p.; n. 16 del 1973 concernente la previsione del delitto di istigazione all'odio fra le classi sociali di cui all'art. 415 c.p.; n. 71 del 1978, concernente ancora la previsione del delitto di istigazione di militari a disobbedire alle leggi di cui all'art. 266 c.p.)

A delimitare ulteriormente gli elementi costitutivi della fattispecie in questione è quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 126/1985 che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 180, 1 comma c.p.m.p.

Con tale sentenza la Corte ha fissato principi fondamentali e assolutamente necessari per valutare il rapporto tra il diritto di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost e la difesa della Patria di cui all'art. 52 Cost.

Non costituiscono manifestazione di dissenso, e quindi di pensiero, quelle che per «*le modalità o per le circostanze, siano caratterizzate dall'ostilità o ribellione verso le istituzioni o gli ordinamenti militari: dalla direzione e/o dall'idoneità, cioé, a porsi come espressioni di violenza sovvertitrice o ad innescare processi formativi od esplosivi di questa in danno delle istituzioni o degli ordinamenti suddetti*».

Tale affermazione indusse la Corte Costituzionale a dichiarare la illegittimità dell'art. 180, 1 comma dal momento : a) che la previsione incriminatrice impugnata, colpendo la pacifica manifestazione collettiva di dissenso – o la pacifica formulazione collettiva di petizione – dei militari nei confronti dell'autorità militare, colpisce una mera manifestazione collettiva di pensiero in quanto tale; b) che ciò importa un limite penalmente sancito alla libertà di manifestazione del pensiero di così ampia portata, da comprimere il cennato diritto rendendo difficile o addirittura impossibile l'esercizio di questo in un suo atteggiamento essenziale.

Diversamente il secondo comma dell'articolo in questione va ritenuto legittimo in quanto la condotta lesiva non si estrinseca in una manifestazione sia pure collettiva ma in una pubblica manifestazione organizzata o per accompagnare la presentazione di una domanda o esposto o come modalità rappresentativa del reclamo.

In merito la Suprema Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità poiché l'esigenza di tutela di interessi propri dell'ordinamento militare connessa alla salvaguardia dei valori fondamentali della disciplina e della gerarchia rende pienamente ammissibile una limitazione dell'esercizio di manifestazione del pensiero ove esso sia attuato con modalità pregiudizievoli ai predetti interessi (Cass. 28 ottobre 1985 e Corte Costituzionale 20 maggio 1987 n. 186 che ha dichiarato la inammissibilità della questione analoga sollevata dal T.M. di Bari il 31 ottobre 1985).

Pertanto deve escludersi la configurabilità del reato in questione nel caso in cui la pubblica manifestazione venga svolta in modo corretto e civile senza degenerare in aspra e clamorosa contestazione degli ordinamenti militari (cfr. Cass. 16 giugno 1986).

5.5. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa

I reati di peculato militare e di truffa costituiscono ancora uno dei settori in cui la giustizia militare si trova a dover affrontare le tematiche più rilevanti e complesse.

A) In un procedimento presso la Corte militare di appello, l'imputato rispondeva del reato di truffa (art. 234 c.p.m.p.) per aver, nel corso di un intero anno, segnato, in molteplici occasioni, un orario di entrata o di uscita non corrispondente al vero. Il GUP lo aveva assolto per tre episodi in cui la discrepanza tra l'orario reale e quello segnato dall'imputato sul registro era stato rispettivamente di due, tre e quattro minuti.

La Corte, conformemente al GUP, ha ritenuto che, dato lo scarto minimo tra orario assunto dalla pubblica accusa e orario annotato dall'imputato, la fattispecie sia priva di rilevanza penale. Infatti, come affermato ripetutamente dalla dottrina, dalla giurisprudenza costituzionale e da quella ordinaria, la vigenza del principio fondamentale di offensività comporta che, là dove un fatto appaia conforme a una fattispecie criminosa astratta, ma non sia in grado di realizzare in concreto l'offesa che a questa tipicamente si accompagna, tale fatto debba essere ritenuto solo apparentemente tipico, e come tale penalmente irrilevante. In questo senso, da ultimo, la Corte costituzionale ha evidenziato "*l'operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva*" (Corte Costituzionale 7 giugno 2019, n. 141). Pertanto, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la Corte ha ritenuto che, anche senza avere dati esatti sulla remunerazione corrisposta per questi periodi temporali, la loro macroscopica esiguità abbia comportato per l'imputato un profitto e, correlativamente a ciò, per l'A. M. un danno, così scarsamente significativo (verosimilmente quantificabile nell'ordine di pochi euro) da non costituire quella effettiva offesa al patrimonio richiesta per la tipicità dei fatti in esame.

B) Altro imputato presso la Corte militare di appello rispondeva del reato di peculato militare in quanto, in servizio presso un reparto multinazionale operante all'estero, con l'incarico di cassiere, si appropriava di una somma, disponendo sul conto corrente bancario acceso presso una banca estera l'esecuzione di un bonifico a suo favore.

Al riguardo si è posto, tra l'altro, il problema, sollevato dalla difesa, della giurisdizione dell'AGM.

La Corte ha ritenuto che la somma di cui l'imputato si era appropriato apparteneva, sia pure "in senso lato", all'Amministrazione militare, in quanto il concetto di appartenenza del denaro o della cosa mobile alla pubblica amministrazione, di cui al reato di peculato militare, esprime il concetto di titolarità e relativo potere di disponibilità del bene da parte della stessa pubblica amministrazione: basta, quindi, un titolo di pertinenza, la cui nozione è evidentemente più ampia di quella di proprietà".

Invero, nel caso in esame, la somma di danaro era stata accreditata sul conto corrente intestato all'ente militare italiano che avrebbe dovuto, poi, ripartirlo tra i militari italiani in servizio presso l'ente militare. Il suddetto ente militare aveva la piena disponibilità della suddetta somma e ne assumeva la responsabilità sia nei confronti dei militari italiani che nei confronti dell'ufficio tributario estero, sicché qualora un non avente titolo l'avesse prelevata in parte o in toto dal conto, l'Amministrazione militare avrebbe dovuto provvedere ugualmente al pagamento dei militari italiani e, eventualmente, rimborsare l'ufficio tributario qualora quest'ultimo si fosse accorto di aver accreditato una somma maggiore di quella dovuta.

D'altra parte, lo stesso imputato ha riconosciuto la evidenziata posizione dell'ente militare italiano allorquando, volendo provvedere al risarcimento del danno, ha effettuato il bonifico della somma non all'Ente tributario estero, bensì in favore dell'ente militare italiano.

C) Ancora, presso la Corte militare di appello l'imputato rispondeva del reato di truffa

militare aggravata per aver richiesto e ottenuto il pagamento di ore di straordinario festivo in realtà non svolto.

In particolare, al rilievo della difesa secondo cui che poteva capitare che non tutte le ore di straordinario effettuate venissero, poi, retribuite, il Collegio ha rilevato che l'eventuale "credito" nei confronti dell'Amministrazione militare, poteva essere recuperato a titolo di riposo compensativo. Questo perché, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, è stato ritenuto erroneo l'assunto laddove ritiene che le ore eccedenti quelle effettivamente prestate e attestate fraudolentemente mediante l'illecito utilizzo del cartellino marcatempo non erano comunque retribuibili, con conseguente impossibilità di configurare un danno a carico della pubblica amministrazione.

Invero, oltre al radicale inquinamento del surplus orario determinato dal predetto meccanismo fraudolento, al sistema dei recuperi orari si riconnette all'evidenza un danno immediato e diretto per la P.A., conseguente alla mancata prestazione di servizio del dipendente pubblico, solo apparentemente lecita. Pertanto, ai recuperi orari compensativi deve essere riconosciuta una deteriore incidenza economica sulla pubblica amministrazione, privata delle prestazioni lavorative – anche di carattere organizzativo – cui il dipendente è tenuto, e che hanno contenuto indiscutibilmente patrimoniale, con ricadute anche sulla continuità ed efficienza del servizio.

D) In una sentenza emessa dal Tribunale militare di Napoli per il reato di truffa militare aggravata ex artt. 234, 47 n. 2 c.p.m.p., è stata esaminata la questione concernente la configurabilità della truffa a carico di militare che, avendo fruito di permessi ex l. 104/1992, al dichiarato fine di assistere un parente invalido, utilizzava gran parte o tutto il tempo del permesso per svolgere attività di interesse meramente personale.

Nel caso di specie, il campo d'indagine ha riguardato principalmente l'interpretazione dell'art. 33 della legge 104/92. Al fine indicato il Tribunale si è chiesto se nell'accezione di "assistenza" rientrasse o meno l'attività svolta dall'imputato a beneficio del figlio invalido.

Al fine indicato è stato necessario prendere in esame la giurisprudenza in materia, ivi compresa sia quella della Corte Costituzionale (sentenza n. 0213 del 2016) che quella delle sezioni civili della Cassazione (ordinanza n. 20243/2020 del 25 settembre 2020 della sezione Lavoro della Corte di Cassazione nella quale sono richiamate numerose altre decisioni), facendo riferimento altresì a quella penale (Cass., Sez. 2, sentenza n. 54712 del 01/12/2016).

Sulla base di quelle che sono apparse univoche indicazioni della giurisprudenza richiamata in materia, si è affermato che l'ambito dell'assistenza non può essere limitato a mere cure personali da prestarsi presso il domicilio, dovendo il concetto di assistenza essere inteso in senso ampio e comprensivo "*di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente*" e che se il concetto di assistenza deve quindi essere inteso in senso ampio e se è vero che il beneficiario dei permessi non è tenuto a svolgere necessariamente l'attività assistenziale esattamente durante il periodo di tempo in cui avrebbe dovuto prestare attività lavorativa, potendo riservare per sé anche momenti destinati ad altro, è altrettanto chiaro - dal lato opposto - che tale interpretazione elastica non può consentire al beneficiario di considerare ed utilizzare l'intero periodo come se egli fosse in ferie.

Nel caso specifico si è concluso che l'attività di assistenza ad un figlio handicappato, laddove non si sostanzi nel mero godimento di un periodo di ferie, non deve però necessariamente svolgersi in casa ed estrinsecarsi nella cura (in senso stretto) della persona, ma ben può estendersi, in astratto, anche a coadiuvare lo stesso nello svolgimento di un'attività che quello non potrebbe svolgere autonomamente.

Ha rilevato, altresì, il collegio che, seppure con la necessaria assistenza, un soggetto affetto da un handicap del tipo di quello descritto può trarre beneficio dallo svolgimento di una attività lavorativa, anche al fine di favorirne la socializzazione e la cura intesa in senso più ampio.

E) Il tema dello svolgimento di attività professionale privata senza autorizzazione della amministrazione e in orari diversi da quelli di servizio è stato invece preso in esame dal GUP presso il T.M. di Roma, che ha ritenuto sussistente la fattispecie di reato solo qualora l'attività sia stata svolta in modo continuativo ed abbia comportato un adeguato ritorno economico.

Ciò in virtù di quanto previsto dagli artt. 896 del decreto legislativo del 15.3.2010 n. 66 («*I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare»*) *e* 898 del medesimo decreto («*Il militare che non osserva le forme sulle incompatibilita' professionali e' diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente* dalla *situazione di incompatibilita'. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilita' cessi, il militare decade dall'impiego.»*)

Il militare che svolga attività privata retribuita non autorizzata (anche in quanto mai comunicata alla amministrazione militare) anche al di fuori degli orari di servizio decade dall'impiego (in merito alla sussistenza del reato di truffa nel caso di attività lavorativa privata svolta nei momenti liberi dal servizio, in assenza di una autorizzazione, cfr. Corte militare di appello del 3.7.2013 n. 94). Il silenzio serbato costituisce condotta idonea a trarre in inganno l'amministrazione militare che, diversamente, qualora a conoscenza di tale situazione di incompatibilità avrebbe provveduto a diffidare il dipendente e soprattutto a dichiararlo decaduto dall'impiego evitando di irrogare il relativo corrispettivo mensile (in merito al silenzio quale condotta idonea a trarre in inganno cfr. Cass. *Sez.* 2, *Sentenza n.* 22692 *del* 13/05/2008).

Purtuttavia si è ritenuto condivisibile l'orientamento secondo cui tale divieto deve configurarsi limitatamente ai casi in cui l'ulteriore attività lavorativa svolta sia connotata da una certa continuità nonché da un adeguato ritorno lucrativo perché in quanto tale appare violativa del vincolo di esclusività e lealtà che caratterizza l'impiego pubblico (cfr. Tar. Campania, Napoli 22.1.2002, n. 389, Consiglio di Stato sez. V 15.12.1972, n. 1089).

F) Lo stesso GUP presso il T.M. di Roma ha inoltre ritenuto configurabile il reato contestato di truffa nel caso di produzione di documenti falsi ai fini dell'assegnazione di un incarico.

In particolare il GUP ha affermato che "*il reato sussiste tutte le volte che la condotta, pur non lesiva di interessi patrimoniali, frusti le finalità pubbliche perseguite dalla Amministrazione*". Ciò è stato ritenuto per la particolare figura della truffa ai danni dello Stato per cui la giurisprudenza più recente fa coincidere il danno al patrimonio pubblico con la frustrazione degli scopi delle prestazioni pubbliche, l'obbligo di controllo che incombe sullo Stato in relazione alla genuinità delle informazioni o delle dichiarazioni fornite. Secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, in tema di truffa contrattuale o connessa alla relazione tra la amministrazione ed un suo dipendente (come nel caso di mancato svolgimento di attività lavorativa comunque già retribuita), infatti, "il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell'agente dal quale sia tratto in errore" (cfr Cass., sentenza 28 maggio 2019, n. 29628).

A tali conclusioni la Corte era giunta anche valutando le ricadute pregiudizievoli che l'induzione in errore mediante artifici da parte del dipendente provoca non solo all'organizzazione del servizio ma anche alla efficienza delle prestazioni richieste che, per chiara volontà della P.A., presuppongono una serie di requisiti ritenuti dalla amministrazione rilevanti per lo svolgimento delle stesse.

Nel caso oggetto di attenzione del GUP le informazioni non corrispondenti al vero riportate in documenti falsi allegati e relative alle capacità professionali indicate nel bando (di fatto non possedute dall'imputato), hanno indotto l'Amministrazione ad assegnare all'imputato una posizione lavorativa, con relativo trattamento economico, nonostante non fosse in possesso di tutti i requisiti

richiesti, che artificiosamente venivano riportati nella documentazione prodotta così impedendo alla Amministrazione, non solo di usufruire della attività lavorativa di un militare munito delle capacità professionali richieste espressamente, ma anche di comparare compiutamente la corrispondenza tra le qualifiche e le necessità dell'ente potendo anche giungere a non ricoprire quella determinata posizione in assenza di certe condizioni.

In definitiva la Amministrazione Militare ha sicuramente subito un danno, nei termini sopra evidenziati, sia perché, pur versando somme ulteriori di denaro a favore di un militare che, diversamente da quanto riportato, non aveva un profilo professionale adeguato alle esigenze esposte dalla P.A., non ha beneficiato di una attività lavorativa corrispondente alle competenze professionali supposte, sia perché ha svolto la sua attività di interesse pubblico alla luce di dichiarazioni mendaci prodotte dal militare (anche egli appartenente alla Pubblica Amministrazione).

5.6. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza

Diverse decisioni della Corte militare di appello e dei Tribunali militari anche nel 2020 sono relative alla fattispecie della "Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza" (art. 3 della legge 1383/41).

A) Presso la Corte militare di appello un imputato rispondeva del reato di cui all'art. 3 della legge 9.12.1941 n. 1383 in quanto aveva avuto una serie di incontri con un soggetto – che aveva omesso di registrare all'Agenzia delle Entrate un contratto di locazione – con il quale avevano concordato di sottoscrivere un processo verbale di costatazione nel quale venivano indicati l'importo del canone e la decorrenza temporale in misura sensibilmente ridotta. Successivamente il contribuente aveva presentato denuncia nei confronti del militare.

Al riguardo si è posto il problema, sollevato dalla difesa, se la presentazione della successiva denuncia fosse compatibile con un accordo collusivo.

La Corte ha ritenuto che la presentazione di una denuncia da parte del contribuente non esclude che lo stesso abbia acconsentito nei precedenti incontri ad addivenire ad un accordo diretto all'emissione di un P.V.C. a lui più favorevole per frodare l'Amministrazione finanziaria e che, quindi, il comportamento posto in essere dall'imputato configuri il reato previsto e punito dall'art. 3 legge 9.12.1941 n. 1383.

Invero il delitto di collusione del militare della Guardia di Finanza con l'estraneo si perfeziona al momento di conclusione dell'accordo criminoso tra i soggetti, accordo che può avere ad oggetto non soltanto la violazione di norme finanziarie, ma anche l'elusione di accertamenti e ricerche di autori di violazioni di norme finanziarie. Tale reato inoltre si perfeziona indipendentemente dal conseguimento del fine criminoso (vedi in tal senso Cass., sez. I, sent. n. 842 del 6.06.2007).

B) Con riferimento allo stesso reato, ed in particolare alla importazione di generi e prodotti "in franchigia", presso il Tribunale militare di Verona si è posto il problema di stabilire se e quale rilevanza penale abbia il fatto, indubbiamente deprecabile, di alcuni militari della Guardia di finanza che, nel corso di visite di controllo presso le navi estere approdate in acque territoriali o attraccate nei vari porti, in vario modo rammentino al Comandante della nave non si sa bene quale consuetudine di piccoli donativi di tabacchi esteri ed ottengano di portarsi via modesti quantitativi di sigarette.

In tal caso il collegio ha ritenuto, sulla base delle prove acquisite, che non fosse riscontrabile il reato di concorso in collusione.

L'argomentazione a supporto di tale decisione ha preso le mosse dalla costante giurisprudenza, ribadita di recente da cassazione Sentenza n. 2056 del 24/10/2018, secondo la quale i tabacchi esteri detenuti a bordo di una nave sono esenti dal pagamento dei diritti di confine anche quando la nave sosta in un porto dello Stato, purché siano destinati al consumo, a bordo,

dell'equipaggio e dei passeggeri sino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno, se si tratta di navi estere.

Per detti tabacchi, come per ogni altra merce soggetta al pagamento dei diritti di confine ed esonerata da tale pagamento in quanto "provvista di bordo", lo sbarco o il consumo a terra comportano quindi *ipso facto* la cessazione dell'esenzione ed integrano una delle ipotesi di contrabbando doganale previste (Sez. 1, n. 1554 del 22/11/1968).

Orbene, il problema che si è posto è correlato alla eventualità che le singole elargizioni abbiano ad oggetto quantitativi di tabacchi esteri non solo inferiori alla soglia di rilevanza penale di cui all'articolo 291 bis, primo comma, del testo unico leggi doganali (DPR n. 43 del 1973) ma altresì inferiori alla soglia (n. 200 sigarette) entro cui opera la franchigia doganale per i tabacchi lavorati esteri e che preclude il delinearsi dell' illecito amministrativo di cui al comma 2 del citato articolo 291 bis.

Nella concreta vicenda in esame il tribunale ha ritenuto che il fatto, emerso nei termini di cui sopra, fosse privo di rilevanza penale, per la risolutiva ragione che il quantitativo di tabacchi era presidiato dalla specifica franchigia e non era emerso che i soggetti coinvolti avessero, allo scopo di monetizzare i donativi ricevuti, venduto a prezzi di favore i tabacchi esteri ricevuti; vicenda, quest'ultima, che avrebbe di certo integrato un accordo destinato a frodare la finanza e pregiudicare il diritto dell'erario a percepire quella parte del fisiologico prezzo di vendita ad esso destinato a titolo di accisa.

C) Lo stesso Tribunale militare ancora una volta ha preso in esame i rapporti tra il reato di collusione (che si realizza in virtù dell'accordo tra il militare della Guardia di finanza e l'estraneo preordinato a frodare la finanza) ed i reati comuni di corruzione e induzione indebita.

In particolare si è posto il problema se vi sia o no identità di fatto tra il mero accordo corruttivo, cioè la prima modalità di realizzazione ed integrazione del reato di corruzione, e l'accordo collusivo. Questione che, in sostanza, richiede di stabilire se il dolo specifico che connota la collusione, il cui punto di incidenza è la frode alla Finanza, sia un requisito differenziale tra i due fatti di reato e, pertanto, consenta di procedere per collusione, sull'assunto di una diversità di fatto, anche quando sia intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di corruzione.

Analoghi rilievi si impongono, a prescindere dall'organo giudiziario competente, anche con riguardo ai rapporti tra collusione e induzione indebita, posto che anche in questo caso si registra la punibilità di entrambi i soggetti coinvolti e può esservi sovrapposizione tra la concreta finalità perseguita dai soggetti con il reato di induzione indebita e la finalità di frode alla finanza.

E' stato peraltro rilevato, per una più puntuale chiarificazione dei termini della questione, come la necessità di stabilire i precisi rapporti tra i predetti reati non possa non tenere conto del fatto che attualmente i reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, ineludibile componente anche del reato di collusione, sono puniti con pene superiori a quella della collusione e di conseguenza richiedono di stabilire se anche in questo mutato contesto possa trovare applicazione il risalente orientamento giurisprudenziale sul concorso formale tra i suddetti reati; oppure si debba prendere atto che, alla luce delle pene oggi previste, i reati comuni esauriscano la lesività del fatto concreto e diano luogo, ove sussistano tutti gli estremi dei reati in raffronto, ad un concorso apparente con il reato di collusione.

5.7. Reati contro la persona: diffamazione

A) Presso il Tribunale militare di Verona si è posta la questione se possa delinearsi una ulteriore rilevanza penale nel fatto di militari i quali, dopo aver ricevuto un messaggio di contenuto diffamatorio, confezionato esclusivamente dal militare mittente, provvedano a loro volta ad inviarlo ad una ulteriore pluralità di soggetti, sia militari che civili.

Ci si è chiesti, in particolare, se in tali casi: a) si possa riscontrare un ulteriore reato di diffamazione; b) si realizzi un concorso nel pregresso reato di diffamazione, allo stesso modo in cui la giurisprudenza della cassazione ravvisa il concorso in rivelazione di segreti di ufficio nella ipotesi in cui il destinatario delle rivelazione ad opera del pubblico ufficiale porti ad ulteriore divulgazione la notizia ricevuta; c) vi sia un fatto penalmente irrilevante, essendosi già esaurita la perfezione del reato di diffamazione e delineandosi nel successivo invio del messaggio un post fatto non punibile.

Al riguardo è emerso, sia pure con connotati di intuibile problematicità e fatta salva la necessità di verificare la sussistenza del dolo, l'ipotesi di una ulteriore rilevanza penale di tali fatti di successivo invio a più persone del messaggio diffamatorio ricevuto, specie nei casi in cui vi sia incertezza circa la pluralità dei destinatari del messaggio fonte e sia indubbia la esistenza di tale requisito con riguardo ai successivi invii.

B) Il Tribunale militare di Napoli ha emesso una sentenza emessa a carico di un imputato per il reato di diffamazione pluriaggravata ex artt. 227 commi 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p. che prende in esame, fra l'altro, la questione concernente la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 227 secondo comma c.p.m.p. essendo stata, la condotta offensiva della reputazione della parte offesa, commessa mediante pubblicazione sul sito internet denominato *Facebook*.

Al riguardo il Tribunale militare ha tenuto innanzitutto conto dell'identità dell'elemento costitutivo della fattispecie ordinaria preso in considerazione con quello della fattispecie speciale (offesa della reputazione) traendo la propria convinzione circa l'identità della struttura delle due fattispecie dalla sentenza della I sezione della Corte di Cassazione n. 21863 del 5/5/2008.

Il collegio ha poi tenuto conto della massima n. 4873 del 14/11/2016 con la quale la sez. V della Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che: «*La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza anche dell'aggravante di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948)*».

È stato quindi attribuito valore determinante alla citata decisione al fine di ritenere che nel caso di specie fosse stata correttamente contestata l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 227 del c.p.m.p., in quanto il messaggio diffamatorio era stato divulgato con modalità identiche a quelle appena descritte.

5.8. Messa alla prova

Nel corso del 2020, in tema di messa alla prova sono emerse due questioni nella esperienza giudiziaria del Tribunale militare di Verona: in primo luogo se, attesa la regola della unicità della prova, rilevi in senso ostativo la peculiare messa alla prova prevista in relazione ai reati commessi da minori ed in tale contesto concretamente fruita; in secondo luogo se sia ipotizzabile la rinuncia alla istanza di messa alla prova, a procedimento già instaurato, e quali siano le conseguenze delle diverse soluzioni fornite a tale preliminare quesito.

In relazione al primo quesito si è ritenuta non ostativa la pregressa messa alla prova fruita ai sensi della legislazione sui minori, in ragione delle sue peculiarità, sia nei presupposti che negli effetti, e della autonomia dello speciale procedimento contemplato dagli articoli 464 bis e seguenti del codice di rito penale.

In particolare, si è osservato che la messa alla prova per i minorenni presenta significative differenze strutturali rispetto al corrispondente istituto previsto per gli adulti in quanto essa: non è

sottoposta ad alcuna limitazione in ordine ai suoi possibili destinatari ed ai reati dei quali essi sono imputati; non richiede il consenso del minore, mentre le prescrizioni della messa alla prova per gli adulti sono volontariamente accettate dall'imputato, cosicché quest'ultimo istituto presenta duplice natura, processuale e sostanziale, in quanto, da un lato, rito speciale, in cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo e, dall'altro, istituto che persegue scopi socialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene infranta la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto (Cass. S.U. n. 36272/2016).

Infine, a ulteriore conferma della strutturale autonomia dei due istituti, va rilevato che le prescrizioni per i minorenni sono generalmente connotate da minore afflittività e caratterizzate da istanze essenzialmente educative e di recupero, mentre la necessaria previsione, nella messa alla prova per adulti, dell'obbligo di prestazione del lavoro di pubblica utilità attribuisce all'istituto una connotazione sì funzionale alla risocializzazione del soggetto, ma al tempo stesso sanzionatoria rispetto al fatto reato; il che spiega la impossibilità di applicare, in caso di fallimento della messa alla prova per i minorenni, lo scomputo che l'art. 657-bis c.p.p. prevede, in caso di fallimento di messa alla prova per adulti, con il criterio di fungibilità di tre giorni di messa alla prova per ogni giorno di pena detentiva da detrarre.

Quanto alla seconda, e davvero nuova, questione, essa si è posta con riguardo ad un procedimento per ritenzione di effetti di armamento, pendente presso il Tribunale militare e coesistente con un procedimento presso la autorità giudiziaria per il reato contravvenzionale di detenzione illecita di munizioni. In quest'ultimo procedimento vi era stata la iniziale istanza di messa alla prova, con conseguente ordinanza di ammissione da parte del giudice ordinario. In un secondo momento, ed alla luce della contemporanea pendenza presso il tribunale militare del procedimento per il reato militare di cui all'articolo 166 c.p.m.p., l'imputato, preso atto che la contravvenzione poteva essere estinta mediante oblazione, ha rinunciato/revocato (al)la istanza di messa alla prova presso l'ordinaria.

Il giudice ordinario, pur dando atto della novità della questione ed in difetto di controindicazioni univoche, ha ritenuto ammissibile l'atto di rinuncia/revoca e disposto la estinzione della contravvenzione per intervenuta oblazione, anche in ragione del fatto che non era ancora ancora pervenuto il programma di trattamento dall'UEPE competente.

Il GUP presso il tribunale militare di Verona ha condiviso tale soluzione e di conseguenza ha ritenuto che il pregresso procedimento di messa alla prova, in quanto venuto meno per effetto della rinuncia/revoca, non impedisse il nuovo procedimento di messa alla prova per il reato militare. E ciò perché il codice all'art. 464-novies stabilisce che la istanza non può essere riproposta nei casi di cui all'art. 464-septies comma 2 c.p.p. (esito negativo della prova) oppure di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168quater c.p.), ma non anche in caso di rinunzia alla richiesta prima della delibazione finale del giudice.

5.9. Questioni processuali

A) La Corte militare di appello, in un procedimento per peculato militare nel quale l'imputo, pur rivestendo il grado di tenente colonnello, è stato giudicato in primo grado da un collegio composto da un militare con il grado di colonnello, ha dichiarato la nullità della sentenza e disposto il rinvio al Tribunale militare in quanto ha ritenuto integrata una causa di nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. a) del c.p.p. per irregolare costituzione del collegio giudicante di primo grado, come tale assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

Ciò in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale trattando una analoga situazione, ha affermato che: «*La violazione dell'art. 2, comma secondo n. 3, legge 7 maggio 1981, n. 180 (ora art. 54, comma 2, lett. c) del C.O.M.), secondo cui il membro militare del collegio*

giudicante deve avere in ogni caso il grado di ufficiale e deve essere di grado pari a quello rivestito dall'imputato, comporta la nullità della costituzione del collegio, a norma dell'art. 178, lett. a) cod. proc. pen., trattandosi di norma che disciplina le condizioni di capacità del giudice militare….. tale nullità è, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., insanabile e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento".

B) In altro procedimento presso la Corte militare di appello la difesa aveva eccepito la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal G.U.P. e di tutti gli atti consecutivi dallo stesso dipendenti, ivi compresa la sentenza di primo grado, perché a seguito del provvedimento dichiarativo di nullità emesso dal Tribunale (in quanto nel predetto decreto il GUP aveva omesso di indicare il locus e il *tempus commissi delicti*), il suddetto giudice non aveva provveduto a fissare una nuova udienza preliminare, ma si era limitato ad emettere "*inaudita altera parte*" un nuovo decreto che dispone il giudizio, nonché che tale decreto indicava quale difensore dell'imputato quello originariamente designato d'ufficio, nonostante fosse intervenuta nomina di un difensore di fiducia, al quale, tra l'altro, non veniva notificato.

La Corte (dopo aver evidenziato: che correttamente il Tribunale aveva annullato il primo decreto che dispone il giudizio, in quanto l'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. espressamente prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio "se manca o è insufficiente" l'indicazione del requisito previsto dal comma 1 lett. c) del medesimo art. 429, citato: cioè a dire l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; che gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. non consentono di sanare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ove sia stata ritualmente dedotta e di evitare la regressione del processo "allo stato o grado in cui è stato compiuto l'atto nullo", secondo il dettato dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen.) ha affermato che nell'ipotesi di dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio il procedimento deve necessariamente regredire allo stato nel quale essa si è verificata: l'udienza preliminare.

Pertanto, mancando nel caso in esame la celebrazione di detta udienza, il Collegio ha dichiarato la nullità del decreto e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari perché provvedesse alla rinnovazione dell'atto nullo previa fissazione dell'udienza, a norma degli artt. 418 e segg. cod. proc. pen.

C) Ancora presso la Corte militare di appello, in un caso di appello della difesa e della Procura generale militare di Appello avverso la sentenza di condanna a carico di due imputati che nella loro qualità di esponenti della rappresentanza militare ponevano in essere reati di truffa militare e falso, aggravati e continuati, la Corte ha trasmesso gli atti alla Procura ordinaria competente per i fatti relativi al falso in foglio di licenza, di via e simili di cui all'art. 220 c.p.m.p., andando di contrario avviso rispetto alla decisione di I grado sull'inquadramento della fattispecie.

La Corte ha fatto proprio il principio di diritto sancito dalla Corte Suprema di Cassazione nella sent. n. 47926/2017, secondo cui le condotte sussunte sub art. 220 c.p.m.p. in realtà integrano gli estremi del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, di cui all'art. 480 c.p., punito con la pena edittale da tre mesi a due anni.

I due imputati erano infatti ritenuti responsabili di aver documentato, in modo difforme dal vero, circostanze relative alle modalità di espletamento dell'attività per la quale erano stati, di volta in volta, comandati in missione in qualità di delegati Cobar.

Le condotte contestate agli imputati si identificavano, a ben vedere, non con la materiale falsificazione dei documenti formati e prodotti ai fini della liquidazione delle missioni, vale a dire con la formazione totale o parziale di un atto prima inesistente, in assenza dei presupposti legittimanti l'emissione dello stesso; quanto con il doloso riporto, nell'ambito di tale documento, di circostanze dimostratesi non veritiere, cioè non rispondenti agli accadimenti fattuali realmente posti in essere.

La falsa documentazione delle coordinate temporali entro le quali effettivamente si dispiegavano le missioni si riverbera, quindi, non sulla genuinità degli atti, come tale rilevante ai sensi dell'art. 220 c.p.m.p., ma sulla veridicità degli stessi. La rilevanza penale non poteva perciò che essere apprezzata nell'ambito delle pertinenti fattispecie previste dal libro II, titolo VII, capo III del codice penale, rimesse però alla cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Con la stessa sentenza la Corte ha affrontato anche una ulteriore questione preliminare attinente l'utilizzabilità degli atti (artt. 191, 266 e 271 c.p.p.): la Corte, richiamando quanto sancito da Cass. pen., S.U., 20 novembre 1996, ha sostenuto che in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'inutilizzabilità disciplinata dall'art. 271 c.p.p. può essere rilevata anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento.

Secondo l'impostazione resa nella decisione, nella fase di appello, ciò che rileva è la inutilizzabilità dei risultati derivanti da un mezzo di ricerca della prova (intercettazione di conversazioni, telefoniche o ambientali) non ammissibile per espresso divieto di legge. D'altro canto, a conferma di ciò, la Corte richiamava anche il principio sancito da Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2015, n. 19496, secondo cui la sanzione della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge. La norma (art. 266 c.p.p.), sul punto, prevede che l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita solo in casi tassativamente previsti (stante il carattere personalissimo, e garantito dalla privacy, del diritto sottoposto a intercettazione – vale a dire la comunicazione, il colloquio fra privati), fra cui non rientravano i reati contestati nel procedimento in esame, sia per titolo di reato (*nomen iuris*) che per entità della pena edittale.

Il reato di truffa militare pluriaggravata e continuata, per di più se nella forma tentata, non rientra nell'elencazione citata. Infatti, esso è inquadrato come reato contro il patrimonio e non contro la Pubblica amministrazione: la Corte ha ricordato le decisioni di legittimità (Cass. pen., sez. II, 11 aprile 2018, n. 20136 e Cass. pen., ord., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 7579) che, anche se attraverso dei meri *obiter dicta*, nella descrizione degli elementi tipici del reato di truffa militare lo qualificano espressamente come reato contro il patrimonio.

Anche la esplicita previsione di legge e l'inserimento all'interno del Titolo IV del c.p.m.p. il quale è intitolato Reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio (di cui al Capo IV), lascia chiaramente intendere che non si tratti di reato contro la P.A. Secondo il ragionamento della Corte tutto ciò era desumibile sia dalla elencazione contemplata nel titolo, suddivisa da virgole a dividere i vari gruppi di reati; sia dall'inserimento di ciascun gruppo all'interno di singoli capi (in cui il capo IV è intitolato espressamente Reati contro il patrimonio); sia per il fatto che, quando commessa ai danni dell'Amministrazione militare, la truffa resti meramente aggravata nella quantificazione della pena (art. 234, co. 2, n. 1; pena da uno a cinque anni di r.m.), pur sostanziandosi una aggravante c.d. ad effetto speciale per via dell'aumento superiore ad un terzo. La pena seppur aggravata, in base a quanto sancito dall'art. 4 c.p.p., non rientrava comunque nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 266 c.p.p., in quanto la soglia imposta è quella della pena superiore nel massimo a cinque anni.

D) Altra decisione della Corte riguarda un caso di condanna per reato di insubordinazione con ingiuria aggravata e disobbedienza aggravata (originariamente contestato a due coimputati in danno reciproco uno dell'altro e in cui v'era un rapporto di subordinazione derivante dal grado e dalle funzioni).

La Corte in via preliminare ha respinto un motivo attinente alla utilizzabilità dell'esame testimoniale dei due imputati assunti, secondo la difesa, in violazione dell'art. 197, comma 1, lett. b) c.p.p. in combinato disposto con l'art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.

Il motivo è stato respinto in quanto la Corte ha ritenuto si versasse nell'ipotesi di cui all'art. 197-bis, comma 1, c.p.p. Infatti, essendo i reati originariamente contestati commessi in danno reciproco l'uno dell'altra e commessi in occasione gli uni degli altri, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., ha applicato il disposto del comma 2 dell'art. 197-bis cit., secondo il quale l'imputato … di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone. Ad ogni modo, anche l'art. 197, comma 1, lett. b) evocato dalla difesa come parametro utile a dichiarare la inutilizzabilità delle testimonianze assunte in divieto dello stesso, fa salva l'ipotesi dell'art. 64, comma 3, lett. c).

Entrambi gli imputati infatti, sono stati sentiti come testimoni nella loro qualità di persone offese/costituite parti civili ed avvisati ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p. Sul punto la Corte ha richiamato Cass. pen. S.U., n. 12067 del 17-12-2009, dep. 29-03-2010.

E) Anche in una sentenza della Corte militare di appello nel 2020 è stata esaminata una questione di incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197, comma primo, lett. d) c.p.p.

Secondo la Corte, nel caso di partecipazione occasionale di due militari ad attività di raccolta di notizie da persone informate sui fatti, peraltro attività rientrante nelle loro funzioni, non c'è incompatibilità a testimoniare su fatti diversi. Sussistono infatti numerosi precedenti, alcuni dei quali si riferiscono proprio ad attività occasionale prestata nell'ambito di un singolo atto del magistrato, i quali chiariscono che l'intervento dell'ausiliario nel corso del procedimento non impedisce sempre e comunque che in seguito egli sia sentito come testimone.

Nel caso in esame la Corte sottolinea che i due militari, pur avendo occasionalmente partecipato alla formalizzazione delle sommarie informazioni, non hanno deposto su quelle ma sul compimento di attività diverse.

F) Una delle competenze della Corte militare di appello concerne la tematica della revisione.

Nel 2020 un condannato ha chiesto, ai sensi degli artt. 629 e ss. c.p.p., la revisione di una sentenza della Corte militare di appello risalente al 2009, con cui era stato condannato per il reato di contrabbando sussumibile sub art. 3, legge 09.12.1941 n. 1383, in relazione agli artt. 110 c.p., 291-bis DPR 23/01/1973, come aggiunto dall'art. 1, legge 19.03.2001 n. 92, art. 70 DPR 26.10.1972, n. 633.

La Corte ha adottato ordinanza di manifesta inammissibilità perché non ha ritenuto la sussistenza di alcuna prova sopravvenuta o nuova tale che, sola o unita a quelle precedentemente assunte, dimostrasse che il condannato andasse prosciolto a norma dell'art. 631 c.p.p. La trascrizione allegata alla domanda di revisione dell'imputato infatti non è stata ritenuta idonea a costituire un nuovo elemento di prova in qualunque modo essa si volesse interpretare. La revisione, infatti, come ritenuto dalla Corte, è ammissibile quando dalla nuova o sopravvenuta fonte probatoria accertata emerga la piena dimostrazione che l'imputato condannato debba essere assolto: cosa non avveratasi nel caso di specie.

G) Il Tribunale militare di Verona ha esaminato il tema della revoca della sospensione condizionale condizionata al risarcimento del danno per omesso adempimento.

Si è posto infatti il problema di stabilire se, ai fini della constatazione dell'esistenza di una oggettiva impossibilità ad adempiere la condizione cui è stata subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, occorra avere esclusivo riguardo alle condizioni economiche del condannato nell'arco di tempo entro il quale avrebbe dovuto provvedere al risarcimento del danno o alle restituzioni, oppure venga il rilievo, impedendo la revoca del beneficio, anche il successivo mutamento di tali condizioni, al punto da risolversi nella oggettiva impossibilità di adempiere.

Tale ultima situazione si è infatti constatata nell'ambito del procedimento trattato, in ragione dei tempi tecnici necessari per la sua instaurazione, specie per lungaggini legate alla procedura di notifica, e per la sua definizione.

Nel caso di specie si è ritenuto corretta la valutazione circoscritta al periodo entro il quale il condannato era tenuto ad adempiere all'obbligo della restituzione.

In particolare si è espresso il convincimento che il giudice, nella doverosa verifica della possibilità o meno di adempiere al predetto obbligo, debba avere esclusivo riguardo all'arco temporale in cui si erano delineati i presupposti per il suo adempimento e che di conseguenza dovesse prescindere da eventi che siano occorsi in epoca successiva e per effetto dei quali sia venuta meno quella possibilità di adempiere sussistente in epoca pregressa e immediatamente successiva alla sentenza in cui è statuito l'obbligo restitutorio, quale condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale.

H) La Corte Costituzionale con la sentenza n. 19/2020 del 30 gennaio 2020, depositata il 14 febbraio 2020, ha accolto la eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale militare di Roma con ordinanza del 19 marzo 2019, dichiarando costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma Cost., l'art. 456, co. 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

La Consulta ha stabilito che la disposizione censurata viola il diritto di difesa in quanto anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale (quindici giorni dalla notifica del relativo decreto) è anticipato rispetto al dibattimento, con la conseguenza che, essendo il termine stabilito a pena di decadenza, la mancanza dell'avvertimento può determinare un pregiudizio irreparabile della facoltà di accedere al rito speciale della messa alla prova.

Dalla declaratoria di illegittimità discende la conseguenza che l'omissione dell'avviso integra una nullità di ordine generale ex art. 178, co. 1, lett. c) c.p.p.

I) In una sentenza del Tribunale militare di Napoli è stata esaminata la questione procedurale relativa alle conseguenze di una declaratoria, da parte della Corte d'Appello, di nullità della sentenza di primo grado per fatto diverso da quello contestato nel decreto che dispone il giudizio.

Nel respingere la contestazione, da parte della difesa degli imputati, della ritualità del rinvio al Giudice di prime cure (e non alla Procura), operato dal Giudice di secondo grado – poiché, a parere della difesa, la norma di cui all'art. 604 c.p.p. che prevede la regressione del procedimento davanti al Giudice di primo grado si applica unicamente nei casi di cui all'art. 522 c.p.p., i quali, tuttavia, non sarebbero ricorsi nell'ipotesi in valutazione – il Tribunale ha effettuato una disamina delle norme e dei principi che regolano la materia, in particolare ponendo a confronto il testo e la *ratio* delle norme di cui agli artt. 516, 521, 522 e 604 c.p.p.

Ciò ha fatto anche sottoponendo le proprie considerazioni al vaglio di compatibilità con la pronunce della Suprema Corte che la difesa aveva richiamato a sostegno della sua tesi; ed in particolare si è soffermato sulla sentenza Cass. Pen. Sez. V, n. 40625 del 12 dicembre 2006, la quale ha ritenuto – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – corroborasse la conclusione raggiunta dal Collegio.

5.10. Il Tribunale militare di sorveglianza

A) Flussi di attività.

Rispetto all'anno 2019, la Sorveglianza Militare ha registrato un andamento medio sostanzialmente costante nelle esecuzioni di pena (cumulate le funzioni collegiali e monocratiche):

Anno	PROCEDIMENTI	PROVVEDIMENTI
2020	68	53
2019	41	71
2018	34	109
2017	65	88

I dati riassuntivi del Tribunale militare di sorveglianza sono, nella tabella seguente, comparati con quelli del 2019:

PROCEDIMENTI				
	Anno			
Stato	2020	N.	2019	N.
Pendenti	1/01/20	9	1/01/19	6
Sopravvenuti	2020	20	2019	21
Definiti	2020	18	2019	18
Pendenti	31/12/20	11	31/12/19	9
Tempo medio di definizione	Giorni 275		Giorni 520	

Il TMS esercita funzioni di sorveglianza sui condannati per reati militari, nonché funzioni di vigilanza sul Carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. Rispetto a tali funzioni, si sono registrate le seguenti presenze di detenuti in Carcere:

Media		Totale presenze					
Reati Comuni	Reati militari	Reati comuni		Reati militari			
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
57,88	0,39						
58,27		53	64	1	3	54	67

Nel corso dell'anno, non sono stati rilasciati permessi premio ai detenuti. Permessi premio rilasciati con esito positivo: n. 13 (2017), n. 4 (2018), n. 6 (2019) e n. 0 (2020).

Quanto alle misure alternative alla detenzione, l'esito dei relativi procedimenti si è rivelato generalmente positivo, a dimostrazione della idoneità di tali benefici ad assicurare la funzione rieducativa della pena militare così espiata: è stato registrato solo un caso di revoca per inosservanza reiterata delle prescrizioni (nel 2018 si era avuto un caso di revoca per sopravvenienza di titolo esecutivo che aveva elevato la pena da espiare a misura superiore a quella residua di 18 mesi, presupposto per la concessione della detenzione domiciliare - art. 30 ter, legge 26 luglio 1975, n. 354).

I dati riassuntivi del Magistrato militare di sorveglianza sono, nella tabella seguente, comparati con quelli del 2019:

PROCEDIMENTI				
	Anno			
Stato	2020	N.	2019	
Pendenti	01/01/20	7	01/01/19	22
Sopravvenuti	2020	15	2019	22
Definiti	2020	17	2019	27
Pendenti	31/12/20	5	31/12/19	6

B) Funzione di sorveglianza. Effetti della revoca dell'affidamento in prova.

In un caso specifico di reiterate e gravi violazioni delle prescrizioni, un condannato ha avuto il beneficio dell'affidamento in prova sospeso dal Magistrato di Sorveglianza e, quindi, revocato dal TMS, con conseguente detenzione in carcere e riconoscimento solo parziale dell'avvenuta espiazione della pena. Il percorso rieducativo intrapreso in carcere ha portato rapidamente alla maturazione della personalità del condannato, anche attraverso ottimi risultati nell'addestramento dei cani forniti dalla *pet therapy*.

C) Ordinamento penitenziario.

Per il 2019 (come per il 2018) si era rilevato che l'andamento costante dell'attività giudiziaria aveva consentito al TMS di rafforzare la sua funzione di vigilanza sulla struttura penitenziaria militare di Santa Maria Capua Vetere. Nelle aree identificate come prioritarie per una più completa attuazione dell'Ordinamento Penitenziario e – segnatamente – per l'introduzione del lavoro nel carcere militare, il 2018 era stato un anno di preparazione, anche regolamentare. Ne era risultata una proposta di nuovo Regolamento Interno, ritenuto indispensabile per regolare i diversi aspetti del trattamento penitenziario connessi al lavoro interno al carcere.

Nel 2019, la relativa bozza di Regolamento è stata perfezionata dalla Commissione ex art. 16 dell'Ordinamento Penitenziario (l. n. 354/1975) e trasmessa il 6 giugno 2019 al Ministro della Difesa, per l'adozione con Decreto Ministeriale.

La caduta nella stessa estate 2019 del Governo allora in carica aveva comprensibilmente ritardato una decisione politica.

Attualmente, si attende il parere del Consiglio della Magistratura Militare sul Regolamento, preliminare rispetto al parere del Consiglio di Stato.

Il Presidente del Tribunale militare di sorveglianza ha rilevato l'urgenza del compimento di tali incombenti e della firma del Decreto da parte dell'On. Ministro in carica, perché:

(a) il lavoro è obbligatorio secondo la legge (art. 20 O.P.), in quanto la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.);

(b) la mancata previsione di un'adeguata formazione professionale durante la detenzione nel Carcere militare priva gli ex-detenuti di una concreta possibilità di trovare impiego al tempo della rimessione in libertà, costringendo l'intero nucleo familiare a protrarre, a tempo indeterminato, condizioni di sofferenza economica.

D) Lavoro obbligatorio.

Il nuovo Regolamento Interno del Carcere consentirebbe l'introduzione del lavoro dei detenuti, che - previsto obbligatorio e remunerato dall'Ordinamento Penitenziario (O.P. - L. 26.7.1075, n. 354, art. 20) - ad oltre 30 anni dalla costituzione del Carcere Militare non è ancora consentito. I detenuti potrebbero essere assegnati a servizi che sono ora svolti da militari in servizio permanente ovvero affidati in appalto a ditte esterne (servizio bar, ristorazione, pulizie, barberia e minuto mantenimento).

Poiché l'infrastruttura dispone anche di un'ampia superficie di terreno incolto, potranno anche introdursi lavori agricoli che consentano l'utilizzo dei prodotti della terra coltivata dai detenuti, sia per la vendita sul mercato sia per il consumo diretto in carcere. La vocazione agricola

naturale del territorio consentirebbe anche la formazione professionale adeguata dei detenuti e, quindi, un loro più agevole inserimento nel mercato del lavoro, al termine della pena.

In particolare, la messa a regime delle attività lavorative consentirebbe:

(a) la piena partecipazione dei detenuti all'attività rieducativa, anche mediante la diretta associazione di un reddito con il lavoro svolto;

(b) l'acquisizione di professionalità utili al migliore impiego degli ex-detenuti, al tempo del rientro nella società civile;

(c) l'adempimento degli obblighi di risarcimento, restituzione e rimborso relativi al procedimento penale, al mantenimento in carcere ed agli obblighi alimentari eventualmente gravanti sui condannati (O.P. - art. 24, anche in relazione all'art. 2);

(d) la riduzione dei costi di gestione del carcere militare per il Ministero della Difesa.

Le recenti modifiche apportate all'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario (O.P. - Legge n. 354/1975) in materia di lavoro penitenziario (Art. 2, co. 1, lett. a). D.Lgs. n. 124 del 2 ottobre 2018, recante *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r) della legge 23 giugno 2017, n. 103*) sottolineano un'attenzione del Legislatore per la funzione rieducativa del lavoro.

E) Protocollo di sorveglianza.

Ha avuto puntuale attuazione il Protocollo adottato nel 2018 per assicurare che i magistrati militari di sorveglianza seguano l'andamento del processo rieducativo in tutte le sue fasi, a partire dall'ingresso dei condannati in carcere, mediante visite strutturate ai detenuti e dialoghi con il personale che ne segue quotidianamente la vita in carcere.

Tale approccio strutturato all'attività trattamentale (unitamente all'eventuale presenza dei condannati in fase di trattazione delle relative istanze di benefici penitenziari) consentirà una valutazione più completa dell'idoneità della misura detentiva ovvero di quella alternativa per l'effettivo reinserimento sociale dei condannati.

6. Considerazioni finali

L'emergenza sanitaria nel 2020 ha costretto il legislatore e gli altri organi dello Stato ad una produzione normativa incessante, spesso caotica o poco coordinata, che ha posto, ai cittadini ed anche ai cultori del diritto, problemi interpretativi di difficile soluzione.

La frase di Cesare Beccaria citata all'inizio di questa Relazione tende proprio ad evidenziare come l'incertezza normativa sia nemica, forse la nemica più insidiosa, della libertà, e che, dove l'interpretazione ("*interpretazione*", nel linguaggio di Beccaria) possa diventare arbitrio, nemmeno l'autorità giudiziaria può più svolgere quel ruolo di garanzia che le è assegnato.

Si potrebbe dire che dinanzi ad una necessità imperiosa, dettata da motivi sanitari, di limitare in termini incisivi la libertà dei cittadini, in particolare nei propri spostamenti fisici, il risultato che si ottiene ponendo delle norme dal contenuto oscuro è un risultato eccellente, di massima limitazione della libertà personale: ma è un risultato ottenuto ad un prezzo troppo elevato, quello del sacrificio di valori che la cultura illuministica ha posto a fondamento degli ordinamenti giuridici moderni.

Con l'auspicabile ritorno alla normalità occorrerà che anche di questa esperienza si tenga il dovuto conto, sia per evitare che si traduca in un modo ordinario di legiferare quello che era dettato dall'emergenza, sia in particolare perché si prenda coscienza ad ogni livello che se in generale emanare norme dal contenuto incerto, o lasciare che simili norme continuino ad aver vigenza, è un male, diventa un male ancora più grande se riferito al settore del diritto penale, dove i principi di precisione e di divieto di analogia hanno un fondamento costituzionale.

Anche sotto tale punto di vista un intervento normativo nella materia del diritto penale militare risulta indispensabile. È un settore infatti dove il perdurare di situazioni di incertezza

normativa non solo rende a volte difficile definire i confini del lecito e dell'illecito, ma rende anche a volte poco chiaro se il fatto sarà giudicato dal giudice militare o da quello ordinario; o addirittura da entrambi, nel caso di reati comuni e militari connessi, fra i quali sia più grave il reato militare.

In situazioni nelle quali il cittadino militare non solo non abbia chiaro se il suo comportamento rientri o meno fra quelli vietati, ma non possa nemmeno sapere in anticipo con certezza quale sarà il suo giudice, appare palese che si ha una inammissibile restrizione di libertà.

7. Tavole statistiche e Grafici

Corte Militare di Appello
Sentenze emesse nell'anno 2020

I Sezione

n. proc.	n sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
35/2019	4/2020	03.05.2019	21.01.2020	263
111/2018	5/2020	23.11.2017	21.01.2020	789
25/2019	10/2020	27.03.2019	11.02.2020	321
47/2019	11/2020	17.06.2019	11.02.2020	239
51/2019	12/2020	19.06.2019	11.02.2020	237
53/2019	13/2020	19.06.2019	11.02.2020	237
73/2019	18/020	03.10.2019	25.02.2020	145
1/2020	24/2020	16.01.2020	07.07.2020	173
27/2018	30/2020	05.03.2018	22.09.2020	932
9/2020	31/2020	22.01.2020	22.09.2020	244
3/2020	32/2020	16.01.2020	22.09.2020	250
41/2019	33/2020	15.05.2019	22.09.2020	496
36/2020	34/2020	12.06.2020	22.09.2020	102
99/2019	38/2020	30.12.2019	06.10.2020	281
11/2019	39/2020	08.02.2019	06.10.2020	606
37/2018	40/2020	27.03.2018	06.10.2020	924
5/2020	41/2020	20.01.2020	06.10.2020	260
87/2019	42/2020	18.11.2019	06.10.2020	323
17/2020	43/2020	31.01.2020	06.10.2020	249
11/2020	44/2020	24.01.2020	06.10.2020	256
79/2019	48/2020	08.10.2019	20.10.2020	378
7/2020	49/2020	20.01.2020	20.10.2020	274
19/2020	50/2020	05.02.2020	20.10.2020	258
37/2020	51/2020	30.06.2020	20.10.2020	112
21/2020	53/2020	07.02.2020	10.11.2020	277
69/2019	54/2020	23.09.2019	10.11.2020	414
127/2018	55/2020	06.12.2018	10.11.2020	705
75/2019	56/2020	04.10.2019	10.11.2020	403
43/2020	59/2020	22.07.2020	24.11.2020	125
35/2020	60/2020	15.05.2020	24.11.2020	193
30/2020	63/20	09.03.2020	01.12.2020	277
7/2019	67/2020	28.01.2019	15.12.2020	687
63/2019	68/2020	12.09.2019	15.12.2020	460
81/2019	69/2020	16.10.2019	15/12/2020	426
25/2020	70/2020	21.02.2020	15.12.2020	298
97/2019	71/2020	18.12.2019	15.12.2020	363

II Sezione

n. proc.	n sentenza	data di arrivo alla corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
58/2019	1/2020	23.07.2019	15.01.2020	177
80/2019	2/2020	14.10.2019	15.01.2020	94
78/2019	3/2020	08.10.2019	15.01.2020	100
44/2019	6/2020	29.05.2019	29.01.2020	245
56/2019	7/2020	11.07.2019	29.01.2020	203
84/2019	8/2020	24.10.2019	29.01.2020	98
86/2019	9/2020	14.11.2019	29.01.2020	77
66/2019	14/2020	18.09.2019	12.02.2020	147
88/2019	15/2020	22.11.2019	12.02.2020	83
68/2019	16/2020	23.09.2019	12.02.2020	143
74/2019	17/2020	04.10.2019	12.02.2020	132
90/2019	19/2020	29.11.2019	26.02.2020	90
94/2019	20/2020	05.12.2019	26.02.2020	84
92/2019	21/2020	03.12.2019	26.02.2020	90
20/2020	22/2020	06.02.2020	01.07.2020	147
24/2020	23/2020	20.02.2020	01.07.2020	133
96/2019	25/2020	18.12.2019	08.07.2020	204
22/2020	26/2020	20.02.2020	15.07.2020	147
04/2020	27/2020	16.01.2020	15.07.2020	182
98/2019	28/2020	18.12.2019	16.09.2020	274
28/2020	29/2020	28.02.2020	16.09.2020	202
8/2020	35/2020	20.01.2020	30.09.2020	255
34/2020	36/2020	16.04.2020	30.09.2020	168
26/2020	37/2020	24.02.2020	30.09.2020	219
38/2020	45/2020	30.06.2020	14.10.2020	107
10/2020	46/2020	22.01.2020	14.10.2020	267
12/2020	47/2020	24.01.2020	14.10.2020	265
6/2020	52/2020	20.01.2020	28.10.2020	283
40/2020	57/2020	06.07.2020	11.11 2020	129
14/2020	58/2020	28.01.2020	11.11.2020	289
48/2020	61/2020	11.09.2020	25.11.2020	76
54/2020	62/2020	12.10.2020	25.11.2020	45
31/2020	64/2020	11.03.2020	02.12.2020	267
32/2020	65/2020	11.03.2020	02.12.2020	267
44/2020	66/2020	30.07.2020	02.12.2020	126
82/2019	72/2020	22.10.2019	16.12.2020	391
18/2020	73/2020	04.02.2020	16.12.2020	317

Procedimenti I Sez.

n. 36

gg. 12977

media durata = 360.47

Procedimenti II Sez.

n. 37

gg. 6523

media durata = 176,30

Procedimenti totali CMA

n. 73

gg. 19500

media durata =267,12

GIP/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2020 AL 31.12.2020

	DECRETO			SENTENZA			
	ARCHIVIATI	GIUDIZIO ORDINARIO	GIUDIZIO IMMEDIATO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA	GIUDIZIO ABBREVIATO	ALTRIMENTI
	954	114	4	104	20	23	22
TOTALE	1072			147			22
TOTALE GENERALE	1241						

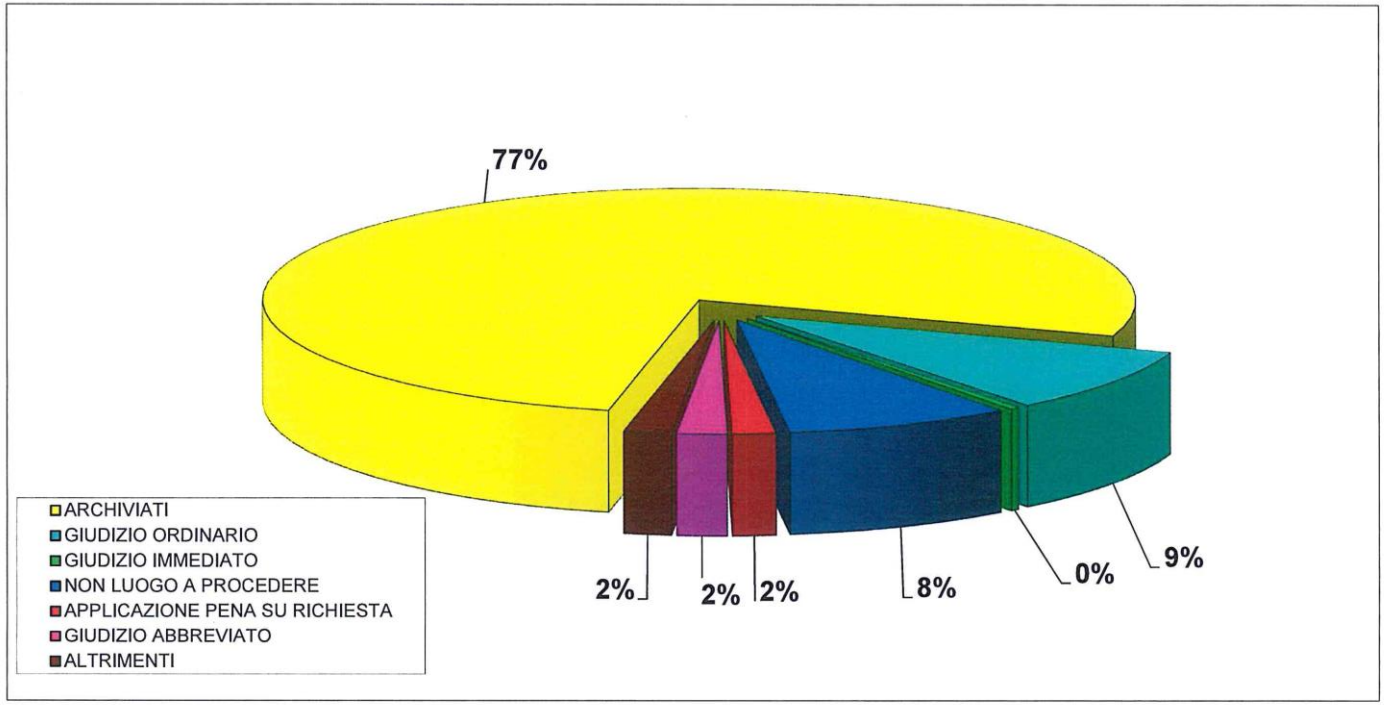

TAB. 2

ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	21	403	355	69
VERONA	85	496	446	135
NAPOLI	136	506	440	202
TOTALE	242	1405	1241	406

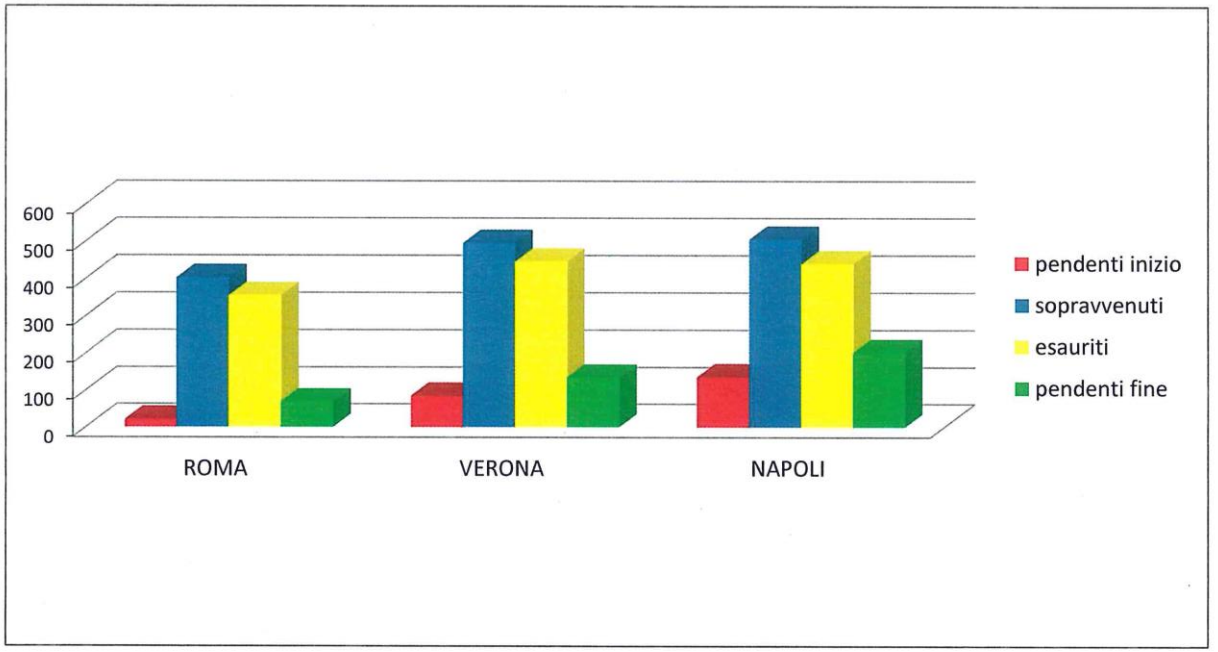

TAB.3

TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2020 AL 31.12.2020

condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
29	38	3	2
Totale 72			

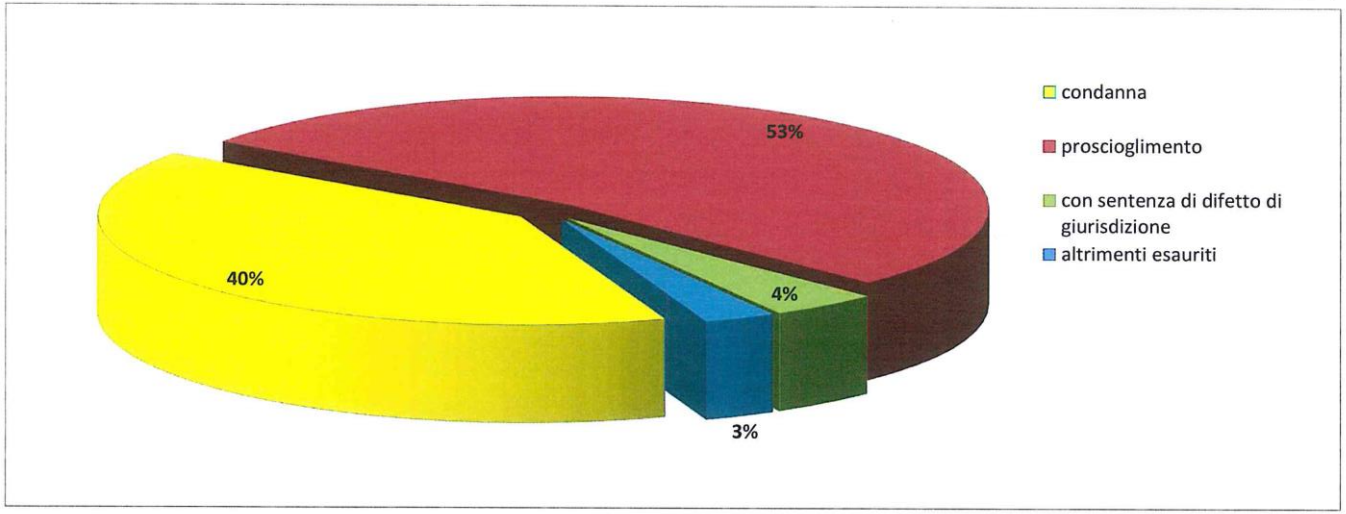

TAB. 4

ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

	1	2	3	4
TRIBUNALI	**pendenti inizio**	**sopravvenuti**	**esauriti**	**pendenti fine**
ROMA	29	51	27	53
VERONA	33	28	28	33
NAPOLI	28	39	20	47
TOTALE	**90**	**118**	**75**	**133**

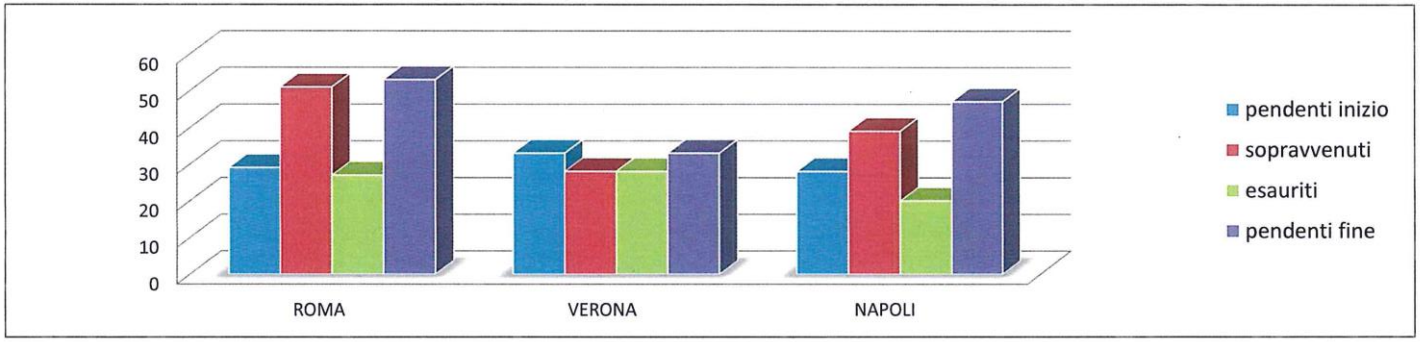

TAB.5

CORTE MILITARE DI APPELLO PROVVEDIMENTI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

SENTENZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	NULLITA'	INAMMISSIBILITA'	A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO	ALTRIMENTI ESAURITI
30	8	2	0	13	0	16	3	1	0	0	3

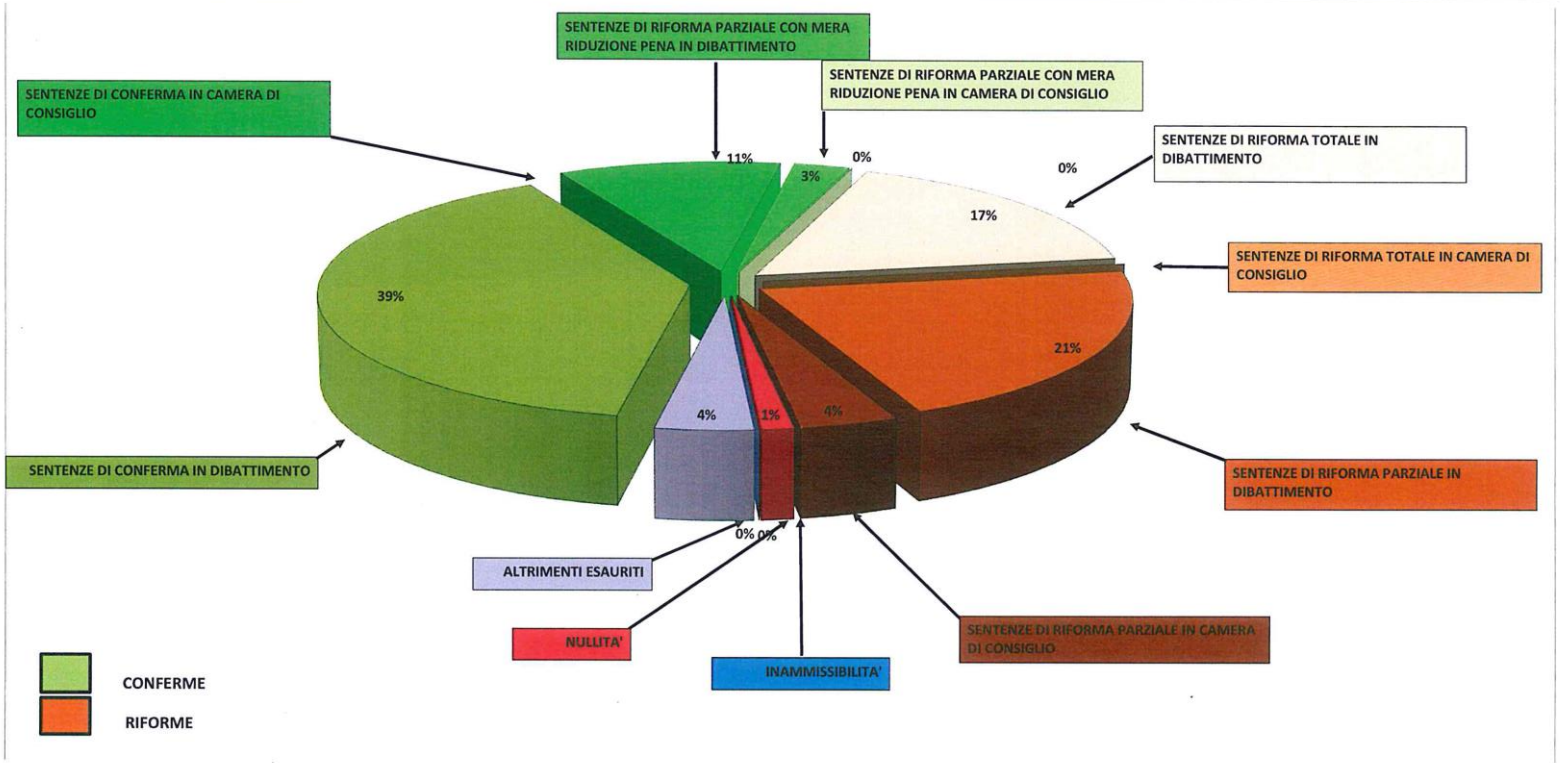

TAB. 6

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1.01.2020 AL 31.12.2020

PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
56	72	76	52

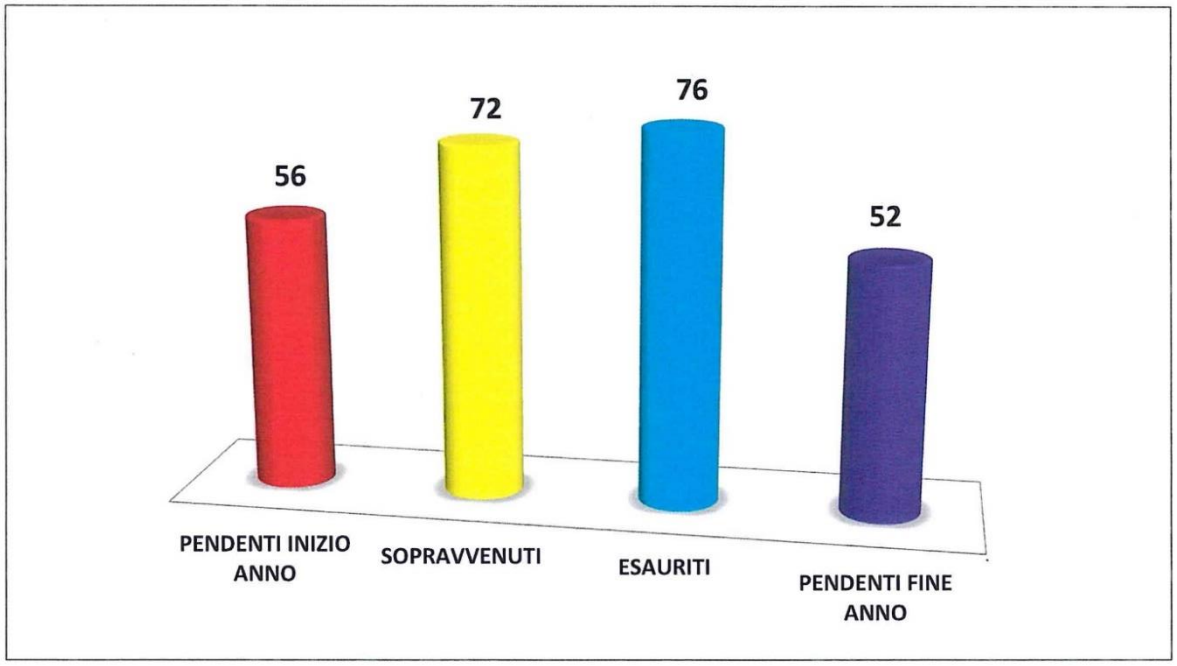

TAB. 7

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2020

ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
2020	56	72	76	52
2019	80	99	123	56
2018	60	135	115	80
2017	47	122	109	60

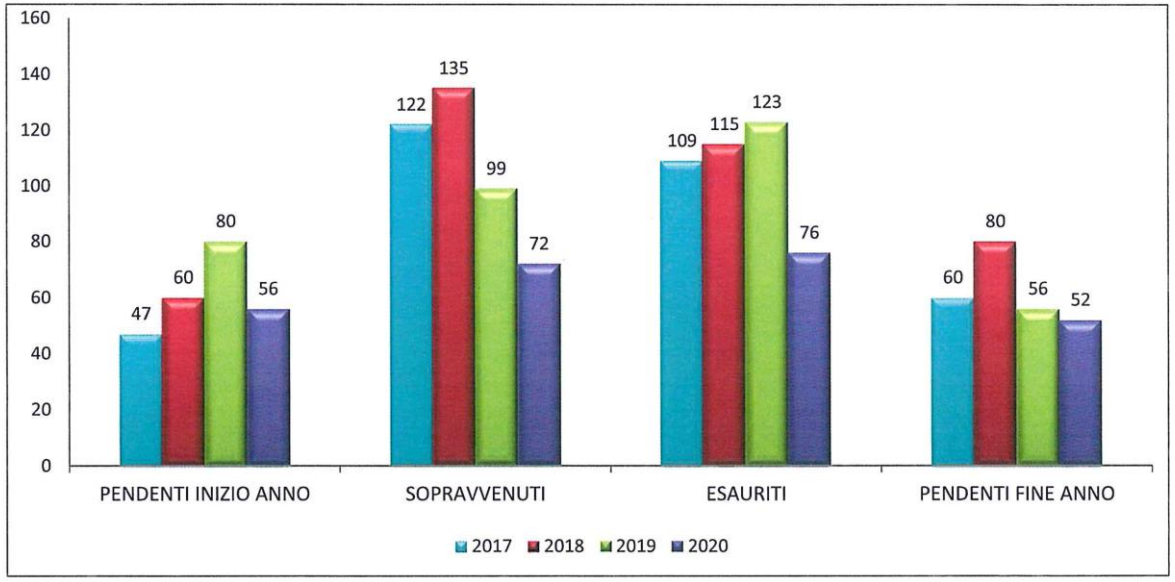

TAB. 8

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

	Rigetto del ricorso	Inammissibilità del ricorso	Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio	Risoluzione di conflitti	Rinvio a nuovo ruolo	Rimessione alle SS.UU.	Restituzione atti a C.M.A.	Non depositati	Totali
Udienza pubblica	8	17	3	0	0	13	0	0	16	57
C.C.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C.C. 127 c.p.p.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
totale	8	19	3	0	0	13	0	0	16	59

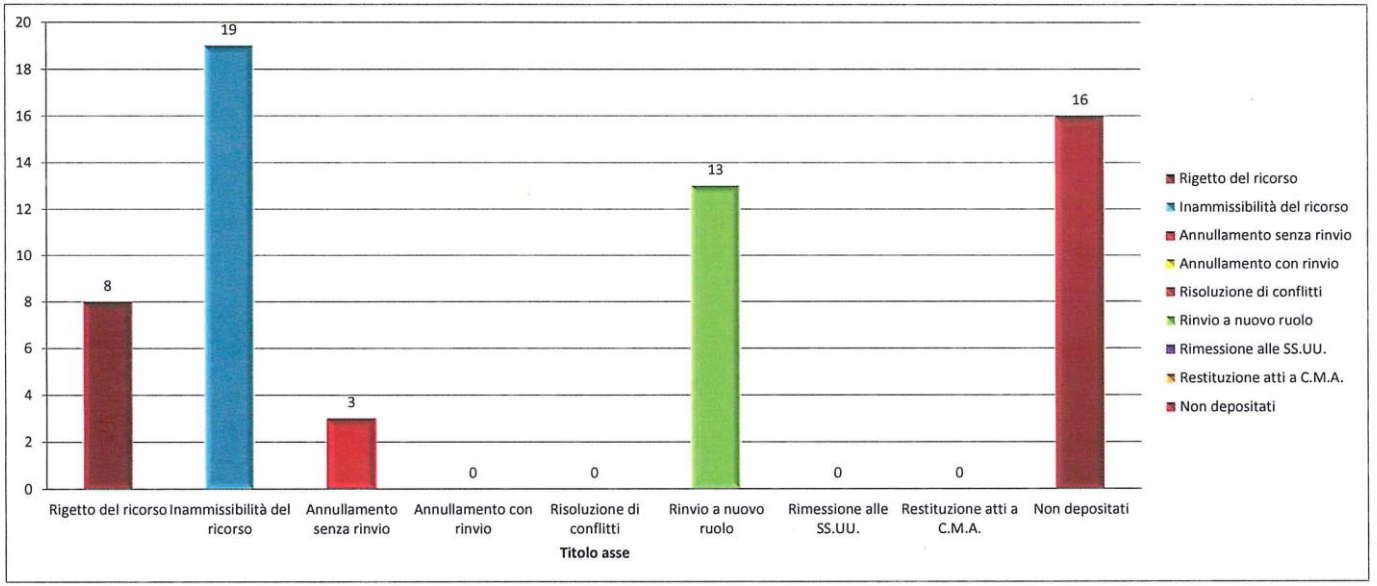

TAB.9

RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2020

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Totale ricorsi trattati
41	2	43

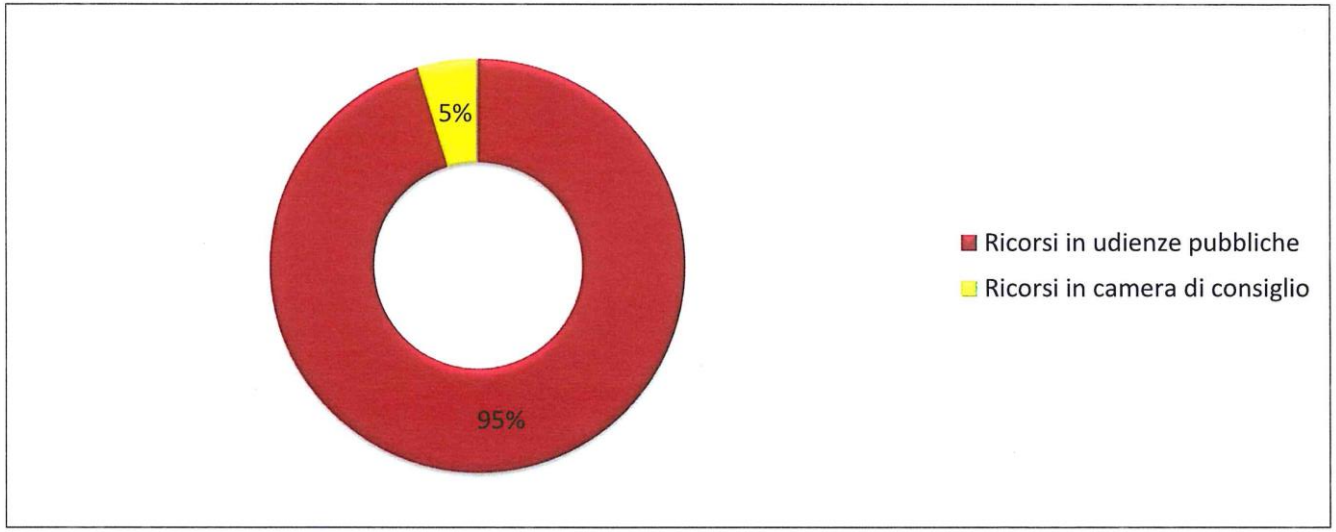

TAB. 10

Intervento del
Procuratore Generale militare presso la Corte militare d'Appello
dott. Marco De Paolis

Ill.mo Signor Presidente
della Corte Militare di Appello

In ossequio alla delibera del 14 gennaio u.s. del Consiglio della Magistratura Militare, e raccogliendo il Suo cortese invito a far pervenire presso il Suo Ufficio il testo dell'intervento che sarebbe stato pronunciato nel caso fosse stato possibile effettuare l'udienza plenaria, trasmetto alla S.V. il contributo della Procura Generale Militare di Appello in ordine al bilancio delle attività svolte dagli Uffici requirenti militari di primo e secondo grado nel corso dell'anno passato.

Colgo l'occasione per porgere un sentito saluto a tutte le Autorità civili e militari alle quali si avrà il piacere di far pervenire questo scritto e, in particolar modo, al Signor Ministro della Difesa, ringraziandolo per la costante attenzione dedicata alla giustizia militare.

Parimenti, i ringraziamenti vanno anche alle autorità di vertice delle Forze Armate e delle forze di Polizia per la cooperazione efficacemente realizzata, così come a quelle delle altre magistrature e ai rappresentanti della Avvocatura dello Stato e del libero Foro, insieme agli avvocati dei tanti fori italiani, che con la loro attività contribuiscono in modo determinante al raggiungimento del nostro scopo di giustizia.

Un saluto altrettanto sentito è diretto a tutti i colleghi magistrati militari, requirenti e giudicanti, ai giudici d'arma che compongono i nostri collegi giudicanti e ai colleghi del mio Ufficio per la preziosa attività svolta; mentre un ringraziamento particolare va al Personale civile e militare che in questo anno difficile e complesso per la nota emergenza sanitaria, con scrupolo e senso del dovere ha assicurato il servizio di giustizia affidato a questo Ufficio. In questo senso, ringrazio anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali con i quali abbiamo positivamente condiviso lo sforzo comune, teso ad affrontare la difficile emergenza.

Ringrazio, inoltre, i tre Procuratori Militari di Roma, Napoli e Verona (Antonio Sabino, Stanislao Saeli e Giovanni Barone) dai quali anche quest'anno non è mancato il supporto e la piena collaborazione in ogni aspetto del nostro comune servizio (compresa la realizzazione di questa relazione), nonché coloro che hanno concretamente contribuito a costruirne i contenuti raccogliendo l'invito a segnalare temi e questioni da approfondire; fra essi un grazie particolare ai colleghi Giorgio Giustiniani e Luca Sergio.

Nondimeno, è doveroso un ringraziamento a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria militare – Comandanti di Corpo delle varie Armi e Corpi, e ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – che hanno collaborato efficacemente alle attività dei pubblici ministeri di primo e secondo grado.

Premessa

Anche quest'anno non si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario militare a causa della nota e purtroppo ineludibile emergenza sanitaria ancora in atto.

Come è intuibile immaginare, essa ha condizionato sensibilmente le attività degli uffici giudiziari militari.

Da un lato, essa ha spostato per diversi mesi l'asse di interesse degli Uffici dal settore giudiziario, determinando un notevole incremento delle attività organizzative rispetto a quelle prettamente giudiziarie, in dipendenza di una complessa e vasta produzione normativa transitoria e di emergenza, spesso di difficile interpretazione e applicazione. Tra gli aspetti più rilevanti toccati dalla legislazione di emergenza si segnala senz'altro la netta modifica dell'assetto organico e

funzionale degli uffici, giacché l'applicazione della modalità lavorativa dello smart working e delle attività c.d. "a distanza" nei settori giudiziari e amministrativi ha comportato effetti pratici di grande impatto nelle segreterie e nelle cancellerie, richiedendo uno sforzo considerevole per tutti: dirigenti, magistrati e personale amministrativo e giudiziario.

Dall'altro, poi, ha sensibilmente ridotto le attività nel loro complesso, anche a causa delle sospensioni delle udienze e dei termini.

Lo spostamento dell'asse di interessi verso le questioni sanitarie e verso tutto ciò che ad esse si lega, ha riguardato ogni settore del Paese e delle Istituzioni. Conseguentemente, gli effetti (non positivi) di esse – vale a dire il minore spazio di attenzione che si è determinato quale effetto della necessità di fronteggiare le emergenze – ha inevitabilmente comportato anche il rallentamento o la sospensione di varie attività e iniziative riguardanti la giustizia militare.

In particolare, occorre registrare la battuta d'arresto della proposta di legge presentata dall'On. le Aresta, per la riforma del codice penale militare di pace. Essa, se pure avviata con cura ed attenzione, non ha avuto ancora concreti sviluppi ed è forte e sentito l'auspicio che la contingente situazione politico istituzionale possa favorirne il positivo cammino.

Si ha, peraltro, notizia di altre importanti iniziative di riforma legislativa in materia penale militare in un settore particolarmente delicato e abbisognevole di intervento da parte del legislatore. Si tratta della possibile introduzione dei reati di violenza e molestie sessuali nel codice penale militare di pace. Su questo tema, peraltro, ritornerò in seguito, esaminando il settore che riguarda queste fattispecie.

L'auspicio, evidentemente, è che si possa sbloccare la situazione di stallo normativo in cui la giustizia militare versa ormai da troppo tempo e che si possa passare ad una fase realmente aderente ai tempi e, soprattutto, alle reali e importanti necessità del mondo militare. Tra le quali vi è senza dubbio anche la giustizia militare.

D'altronde, se la sicurezza interna ed esterna del nostro Paese passa inevitabilmente attraverso le nostre Forze Armate, nonché da quell'insieme di Forze di Polizia che hanno conservato la militarità dello stato dei propri appartenenti, il primario interesse pubblico al corretto ed efficiente funzionamento di tali vitali apparati non può certamente trascurare anche quel settore della giustizia che di essi si occupa approfonditamente, vale a dire la giustizia militare.

In questa prospettiva, occorre ricordare che il servizio reso alla collettività dagli uffici giudiziari militari, seppure di contenute proporzioni (e sicuramente molto al di sotto di ciò che potrebbe essere svolto dalla magistratura militare) continua a costituire un servizio rapido ed efficiente, e che risponde appieno a tutte le esigenze che sono demandate alle sue attribuzioni.

1. La Procura Generale Militare di Appello

1.1. Attività giudiziarie

Come è agevole considerare, l'attività giudiziaria della Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello nel corso dello scorso anno 2020 – al pari di ogni altro ufficio giudiziario in Italia – ha subìto una sensibile contrazione dovuta alla sospensione delle udienze e di alcune attività di indagine.

Tuttavia, a considerare i dati statistici è agevole constatare come tale flessione abbia riguardato essenzialmente soltanto la partecipazione alle udienze ma non gli altri settori delle attività.

Addirittura si è registrato un sensibile aumento delle impugnazioni (che sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente), mentre il numero delle attività di trattazione di affari ed esecuzioni penali è diminuito in misura minima, lasciando sostanzialmente inalterato il quadro generale.

Circa l'attività relativa alle sentenze emesse in primo grado dai tribunali militari (collegi di tribunale, giudici dell'udienza preliminare e giudici delle indagini preliminari) anche quest'anno si è registrato un dato sostanzialmente positivo, atteso che la percentuale di conferma (integrale e parziale) dell'accusa nei giudizi di secondo grado (cioè in appello) è rimasta abbastanza elevata.

Le questioni di diritto maggiormente significative hanno riguardato, anche quest'anno, soprattutto le questioni di giurisdizione, con riferimento al riparto di competenza con il giudice ordinario. La duplice esigenza – più volte segnalata in passato in ogni sede - di pervenire, da un lato, ad una chiarificazione in materia (da un punto di vista giurisprudenziale) e dall'altro ad una riforma normativa che restituisca razionalità ad una disciplina normativa che ha da troppo tempo perduto significato e ragionevolezza, non è stata ancora soddisfatta.

Permangono, dunque, incertezze e duplicazioni di procedimenti e processi con inevitabili conseguenti diseconomie e disagi che, si auspica, possano essere superati. Sotto il profilo giudiziario, si segnala la pendenza di un importante processo per omicidio fra militari (che ha avuto anche una notevole risonanza mediatica) che costituisce una sorta di archetipo della problematicità della situazione cui si è ormai pervenuti. Due lunghe e complesse indagini condotte da pubblici ministeri ordinario e militare sullo stesso fatto, con i medesimi imputati e le medesime parti civili; due processi che, invece di convergere su un unico punto di riferimento, procedono paralleli e distinti senza toccarsi. La Corte di Cassazione risolverà il conflitto proprio fra pochi giorni e il principio di diritto che sarà espresso sarà di sicura utilità per il futuro.

Un'altra materia che è opportuno segnalare nel quadro delle questioni di diritto maggiormente significative che sono emerse nell'ambito dell'attività svolta, riguarda il nuovo istituto della particolare tenuità del fatto. In effetti (come è stato rilevato da più parti) la circostanza che l'introduzione di questa causa di esclusione della punibilità avesse, nelle intenzioni del legislatore, a principale (se non esclusivo) riferimento i reati comuni, nel quadro di un comprensibile snellimento dei carichi di lavoro della giurisdizione penale ordinaria, pone seri problemi di adattamento al processo penale militare.

La prevalente casistica dei procedimenti penali militari riguarda, in effetti, reati puniti con pene non elevate e sovente reati di pericolo, di guisa che non è infondato ipotizzare che una possibile tendenza ad interpretare in senso troppo ampio l'istituto, eventualmente associata ad una non adeguata considerazione dell'essenziale canone della specialità del diritto penale militare e, in particolare, della funzione che i reati di pericolo e la tutela preventiva ad essi coessenziale svolgono nel contesto del diritto penale militare, potrebbe irritualmente portare ad una sorta di depenalizzazione di alcune fattispecie penali militari.

Per questi motivi, l'ufficio di procura generale militare si è particolarmente dedicato alla analisi delle sentenze di merito in tema di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nella prospettiva di salvaguardare la corretta applicazione delle esigenze sopra rappresentate.

Altre attività

In questo particolare anno, segnato dall'emergenza epidemiologica, l'attività di coordinamento e indirizzo delle procure militari di primo grado da parte della procura generale militare di appello è stata particolarmente significativa. Le attribuzioni enucleate dalla legislazione di emergenza per i Capi di Corte nell'ambito della gestione di tale eccezionale situazione, hanno impegnato questo Generale Ufficio oltre che nella trattazione di essa all'interno del proprio ambito, anche e soprattutto a livello nazionale attraverso la emanazione congiunta con il Presidente della Corte Militare di Appello, di direttive agli uffici di primo grado, in dipendenza dei vari decreti legge via via emanati in materia (fra tutti, il DL 23 febbraio 2020, n. 6 e il DL 8 marzo 2020, n. 11). Peraltro, la peculiarità della giurisdizione militare che si articola sul territorio soltanto su tre sedi, assai

lontane fra loro, ha posto particolari problemi alle parti e ai loro difensori, attese le ben note difficoltà e divieti di spostamento fra regioni diverse, determinando ulteriori difficoltà per il regolare svolgimento delle attività giudiziarie.

Pertanto, pur nella considerazione delle singole realtà ed esigenze locali, è stato costantemente perseguito l'obiettivo della uniformità delle procedure e dei provvedimenti da adottare (segnatamente negli uffici di primo grado), allo scopo di pervenire – se possibile – a soluzioni condivise ed uniformi.

L'introduzione della modalità di lavoro agile (o smart working) può essere valutata nel complesso positivamente in questo Generale Ufficio, in dipendenza della peculiarità del lavoro giudiziario e amministrativo che ivi si svolge e che – fatta eccezione, ovviamente, per le udienze - in parte può essere svolto anche dal proprio domicilio senza la necessaria presenza in ufficio. Diverso è il caso degli uffici di primo grado ove, le attività di indagine e il necessario rapporto diretto e continuo fra pubblico ministero e polizia giudiziaria, assistenti giudiziari e parti procedimentali rende per lo più indispensabile la presenza fisica negli uffici. Nondimeno, la necessità di disporre materialmente dei fascicoli e quindi di movimentare considerevoli volumi di carte non favorisce certamente questa modalità di lavoro.

Nonostante le difficoltà ora evidenziate, le moderne tecnologie di collegamento video telematico hanno consentito di realizzare le previste riunioni di coordinamento con i procuratori militari, favorendo la realizzazione di utili e proficui confronti sui principali temi giudiziari ed organizzativi.

Fra di essi merita di essere segnalato quello delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

In effetti, su questo settore vi è da evidenziare un assai rilevante problema che pone serie difficoltà alla possibilità di applicare integralmente alla giustizia militare la recente riforma in tema di intercettazioni.

Infatti, le complesse attività che tale riforma prevede su questo tema non possono attualmente essere svolte dalle procure militari (o, quanto meno, nella loro gran parte) a causa della mancanza di ogni possibile previsione applicativa alla nostra giurisdizione, soprattutto per quel che riguarda locali, mezzi strumentali informatici, sistemi e software e, non da ultimo, personale adeguatamente formato.

Pertanto, fino a che non sarà reso disponibile un Sistema informatico operativo a somiglianza di quello adottato dalla magistratura ordinaria per la digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni, le procure militari non potranno far altro che richiedere la collaborazione di quelle ordinarie per effettuare le operazioni materiali, e provvederanno in proprio, con le modalità pratiche che più riterranno adeguate a garantire la riservatezza dei dati, a consentire ai soggetti titolati l'accesso ai dati disponibili.

1.2. Cooperazione internazionale

Sempre a causa della emergenza epidemiologica non è stato possibile dare seguito alle iniziative intraprese negli anni passati, volte a favorire l'inserimento della magistratura militare fra le componenti giudiziarie europee che figurano nella rete del Genocide Network in seno ad EUROJUST[1], l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione nel settore della Giustizia Penale.

In questa prospettiva, si auspica che al termine dell'emergenza o, comunque, alla ripresa delle attività internazionali si possano riprendere la fila del discorso avviato due anni fa e sfruttare efficacemente le potenzialità racchiuse in seno alla giurisdizione speciale militare che, in Italia, è depositaria di una considerevole esperienza giudiziaria in tema di diritto umanitario di guerra, che ben potrebbe essere sfruttato per le esigenze proprie del Network, nonché a beneficio dell'immagine internazionale del nostro Paese in tale contesto sovranazionale.

[1] *European Union Agency for Criminal Justice Cooperation.*

Sotto altro profilo va osservato come sarebbe auspicabile un coinvolgimento degli organi requirenti militari anche in altri organismi penali sovranazionali. Proprio pochi giorni fa è stato pubblicato il D. Lgsl 2 febbraio 2021 n. 9, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea <<EPPO[2]>>. Questa c.d. Procura europea, istituita da venti Stati membri con il Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, diventerà ora operativa nel versante delle indagini sui reati che determinano una lesione degli interessi finanziari dell'Unione, attraverso una qualsiasi condotta fraudolenta idonea a realizzarli.

In proposito, non può non rilevarsi da un lato che, in ambito EU, nel settore "Difesa", si è ormai raggiunto il più elevato standard di integrazione - caratterizzato, ad esempio, dall'adozione dello strumento comune della PeSCO (Permanent Structured Cooperation), previsto dagli articoli 42.6 e 46 e dal Protocollo 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TUFE) e, con esso, dalla posizione di primo piano raggiunta dalle nostre Forze Armate nella politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e, nondimeno, dal ruolo leader faticosamente conquistato dalle aziende italiane dell'industria militare; dall'altro deve prendersi atto che, proprio in questo stesso ambito, probabilmente non si considera con sufficiente attenzione il contributo concreto che potrebbe essere offerto all'integrazione giudiziaria in ambito UE dagli organi requirenti della giurisdizione militare.

In questo contesto, vale la pena di sottolineare come purtroppo non solo si trascura una futura prospettiva volta a delineare una Procura militare europea che potrebbe concretamente operare, ad esempio, nell'ambito delle operazioni militari internazionali e nella quale ben si potrebbe sfruttare la non comune esperienza maturata dagli organi giudiziari militari italiani; ma, oltretutto, si tiene incomprensibilmente fuori da qualsiasi contatto con la nuova realtà dell' EPPO, della Procura europea, un rappresentante della magistratura requirente militare.

In realtà, il vasto (e indefinito) catalogo di condotte fraudolente idonee a ledere gli interessi finanziari dell'Unione e dunque idonee ad essere oggetto di indagini dell'EPPO, ben comprende anche indagini su reati militari, (tra i quali è doveroso menzionare quello di collusione in frode al fisco) inteso nel senso più ampio e comprensivo anche degli interessi finanziari dell'Unione) o, comunque, indagini su fatti involgenti interessi militari in senso lato (comprensivi, ad esempio, anche di quelli idonei a compromettere le potenzialità dell'industria militare nazionale e dell'intera integrazione europea nel settore).

1.3. Personale e logistica

In ordine al personale dell'ufficio deve essere formulata una certa apprensione per il prossimo futuro, atteso che le scoperture di organico del personale civile attualmente esistenti non sono state ancora ripianate e, dal momento che ad esse se ne aggiungeranno altre a breve termine, vi è il fondato timore che la situazione possa ulteriormente peggiorare.

Si rinnova ancora, pertanto, l'auspicio per un intervento rapido ed efficace del Ministero della Difesa, in particolare della Direzione Generale per il Personale Civile, che è già stata formalmente richiesta di provvedere.

[2] *European Public Prosecutor Office.*

2. Le Procure Militari della Repubblica – le attività

2.1. Le statistiche giudiziarie

I valori numerici delle statistiche degli uffici requirenti di primo grado sono sostanzialmente analoghi a quelli dell'anno precedente quanto alla fase delle indagini (nonostante le già evidenziate sospensioni di attività dovute all'emergenza epidemiologica), mentre sono ovviamente in netta diminuzione per tutto ciò che concerne le udienze, a causa della sospensione di esse per quattro mesi (che corrispondono ad un terzo del tempo normalmente dedicato a tale attività).

In effetti, circa le registrazioni dei procedimenti sui registri mod. 21 e 44 (cioè, noti e ignoti) si è passati da 1585 iscrizioni del 2019 a 1557 effettuate nel corso nel 2020 (con un leggero decremento del 1,7%); mentre, considerando il quadriennio 2017-2020, l'aumento è stato pari al 12,9 % circa.

Più nel dettaglio, con riferimento alla comparazione del numero dei procedimenti iscritti dai singoli uffici, le proporzioni dei valori comparate fra loro, non offrono nel complesso variazioni percentuali significative rispetto alle annate precedenti:

	2019	**2020**
Procura Militare VERONA	Noti: 488 – Ignoti: 77 565	Noti: 452 – Ignoti 79: 531
Procura Militare ROMA	Noti: 436 – Ignoti: 97 528	Noti: 409 – Ignoti: 95 504
Procura Militare NAPOLI	Noti: 388 – Ignoti: 99 487	Noti: 444 – Ignoti 78: 522
	1585	1557

Relativamente, invece, al numero dei reati militari iscritti nei suddetti registri, la tendenza rilevata nel triennio 2017 – 2019 ci indica un aumento del 16,8 %, essendo passati da 1641 dell'anno 2017 al numero di 1917 reati iscritti nel corso del 2020 nelle tre procure militari di primo grado.

Le fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti sono costituite dal complesso dei reati contro il servizio e la disciplina militare (1179), cui fanno seguito i reati contro il patrimonio o l'amministrazione militare (477) e quelli contro la persona (227). I primi sono ancora in sensibile aumento percentuale rispetto al passato, giacché per essi si registra un aumento pari al 6,9 % rispetto ai valori dell'anno 2019 (+ 28,9 % rispetto al precedente anno 2018).

	2019	**2020**
Reati contro la persona	220	227
Reati contro il servizio e la disciplina militare	1097	1179
Reati contro il patrimonio e l'Amministrazione militare	541	477
Altri reati	32	34
Totale	1890	1917

Esaminando più nel dettaglio le statistiche, è possibile rilevare come (analogamente all'anno precedente), al primo posto fra i reati iscritti più frequentemente figurino le fattispecie di "distruzione o deterioramento di cose mobili militari" (474), seguite da quelle di "truffa" (277), di "violata consegna" (143) e di "diffamazione" (134).

Circa, invece, i reati militari che sono pervenuti a giudizio avanti agli organi giudicanti di primo grado, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (così come nell'anno passato), al primo posto si registra il reato di "truffa in danno dell'Amministrazione militare"; poi, a seguire, quelli di "violata consegna", di "insubordinazione con minaccia o ingiuria ", di "disobbedienza", di "simulazione di infermità ", e via seguitando.

IMPUTAZIONI più frequenti nei processi di 1° GRADO - 2020

ARTICOLO	TOTALE
Art. 234 - Truffa	45 (2019 → 92)
Art. 120 - Abbandono di posto o violata consegna	37 (2019 → 81)
Art. 189 - Insubordinazione con minaccia o ingiuria	37 (2019 → 49)
Art. 173 - Disobbedienza	27 (2019 → 43)
Art. 159 - Simulazione di infermità	23 (2019 → 31)
Art. 148 – Diserzione	12 (2019 → 28)
Art. 196 - Minaccia o ingiuria a un inferiore	16 (2019 → 24)
Art. 227 - Diffamazione	13 (2019 → 21)
Art. 230 – Furto militare	16 (2019 → 17)
Art. 215 – Peculato militare	8 (2019 → 15)

Anche il numero di appartenenti alle Forze Armate iscritti nel registro delle notizie di reato è aumentato sensibilmente, giacché dalla cifra di 1431 unità registrate nel 2017 si è passati a quello di 1761 militari iscritti nel 2020 (con una percentuale in aumento pari al 23% rispetto, appunto, al 2017).

L'analisi dei soggetti suddivisi per Forza Armata rispecchia evidentemente la consistenza delle varie Forze Armate, dato che il numero di militari di ciascuna Forza Armata iscritti nel registro delle notizie di reato trova corrispondenza nella maggiore o minore consistenza numerica della forza presente in ciascuna di esse.

Da ultimo, analizzando gli esiti dello svolgimento delle attività di indagine e istruzione dei procedimenti complessivamente trattati[3] nell'anno dalle tre procure di primo grado, abbiamo il seguente quadro:

- Percentuale di procedimenti definiti con richiesta di archiviazione: 41 % del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con richiesta di rinvio a giudizio: 15,4 % del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con altro tipo di provvedimento: 5,4 % del totale;
- Percentuale di procedimenti in cui è stata richiesta la proroga o l'autorizzazione a proseguire le indagini: 5,4 % del totale.

[3] Intendendosi per "trattati", il numero dei procedimenti pendenti più quelli sopravvenuti nel corso dell'anno. Naturalmente trattasi di procedimenti per "noti" (mod. 21) e "ignoti" (mod. 44).

2.2. Le indagini

Anche nel corso dell'anno 2020, come in passato, la maggior parte dei procedimenti di più elevato spessore hanno riguardato fattispecie di reato militare contro l'amministrazione militare (truffa e peculato in particolare).

Tra di essi si segnalano (analogamente al passato) fattispecie connesse alle forniture e agli approvvigionamenti, all'uso improprio di automezzi e imbarcazioni, nonché alle frodi (o tentativi di frode) nell'ambito delle selezioni per l'ingresso o l'avanzamento nelle Forze Armate.

A tali casi, poi, si vanno ad aggiungere quali elementi di novità, altre figure particolari di truffa che hanno suscitato un particolare interesse soprattutto per la definizione della loro qualificazione giuridica del fatto.

Si fa riferimento, da una parte, ai casi di svolgimento di attività extraprofessionale non autorizzata dall'Amministrazione, svolta da militari, ancorché fuori dal servizio, laddove tale prestazione di lavoro compiuta nel doloso silenzio del militare impedisca all'amministrazione militare di attivare la procedura che comporta, in casi estremi, anche la decadenza dall'impiego.

Da altra parte, poi, si sono accertate alcune frequenti situazioni (definite nella pratica "simulazioni di idoneità", all'inverso della disciplinata "simulazione di infermità"), riguardanti quei casi in cui il militare – allo scopo di essere dichiarato idoneo al servizio in situazioni in cui, a causa di situazioni invalidanti (come ad esempio l'assunzione di droghe o sostanze stupefacenti) non potrebbe esserlo – riesce con l'inganno o con la compiacenza di taluno ad evitare la prevista dichiarazione di non idoneità al servizio militare ed il successivo procedimento disciplinare. In tali casi, inoltre, il militare con la sua azione fraudolenta riuscirebbe anche a schivare le rilevanti conseguenze economiche negative, correlate a periodi di sospensione o riduzione dello stipendio, che il provvedimento medico legale di inidoneità, invece, comporterebbe. Sotto il profilo del danno erariale, è stato ritenuto che, in questi casi, l'amministrazione militare erogherebbe una retribuzione non dovuta, poiché riguarderebbe soggetti non idonei al servizio e, quindi, non in condizioni di assicurare, in termini di completa efficienza, quella prestazione che l'ordinamento ha diritto di pretendere dal militare.

Di particolare interesse, poi, in quanto fattispecie nuove legate alle situazioni di servizio connesse alla prevenzione dal contagio da Covid-19, sono quelle fattispecie nelle quali sono stati contestati (in specie dalla Procura Militare di Verona) i reati di violata consegna (art. 120 cpmp) e disobbedienza aggravata (art. 173, co. 1 e 2, cpmp) in relazione alla violazione delle disposizioni sulla prevenzione del contagio da COVID-19 da parte di militari in servizio.

Tali fattispecie hanno origine da quelle situazioni in cui - oltre alle sanzioni previste dalle norme stabilite in via generale per tutti i cittadini - sono state emanate specifiche disposizioni dalle autorità militari in merito alle condotte da tenere in caso di pericolo di contagio (isolamento fiduciario, obblighi di controlli medici ecc.)

In particolare, si sono registrati numerosi casi in cui militari hanno violato lo specifico ordine di rimanere isolati in appositi locali, o presso la propria abitazione, in caso di pericolo di contagio (per la riconosciuta positività al Covid- 19 o per aver avuto contatti con persone positive).

In questi casi è stato affrontato, da un lato, il problema della sovrapposizione tra le norme generali e quelle speciali militari (sotto il profilo della violazione delle consegne), e dall'altro, anche quello della disobbedienza agli ordini di porsi in condizione di isolamento; ipotesi quest'ultima, che, ai sensi dell'art. 173 comma 2 c.p.m.p., è punita in maniera molto più grave se commessa "in occasione d'incendio o di epidemia".

Allo stato, infatti, in una prima fase interpretativa, è sembrato corretto contestare sia il reato di disobbedienza (quando sia stato impartito uno specifico ordine comportante l'obbligo di isolamento per il militare), sia la relativa aggravante (che, solo apparentemente obsoleta, trova in questo momento storico una specifica ragion d'essere in funzione del rilevante pericolo che tali

condotte possono cagionare in contesti di difesa caratterizzati da stati di stretto contatto e di coabitazione forzata).

Va altresì evidenziato – sempre in questa speciale contingenza da emergenza epidemiologica – come l'attuale normativa preveda, peraltro, anche l'obbligo di essere sottoposti a controlli medici e di isolamento fiduciario da parte dei militari rientrati dai Teatri Operativi Esteri, a prescindere dal concreto sospetto di contagio, la cui violazione è stata qualificata in termini di disobbedienza agli ordini ricevuti.

Di rilievo, da ultimo (anche qui si tratta di casi segnalati dalla Procura Militare di Verona), anche atti di violenza tra coniugi (militari), avvenuti in contesti del tutto estranei al servizio, perché in ambito prettamente domestico. Di essi si farà cenno più avanti.

2.3. Fenomeno del c.d. "nonnismo"

Questo fenomeno, assai diffuso negli anni ottanta e novanta nelle caserme italiane, ha cessato ormai da tempo, fortunatamente, di interessare le nostre Forze Armate.

Pertanto, anche quest'anno non si segnalano dati significativi fatta eccezione per alcune fattispecie in realtà ricadenti più nell'area delle molestie sessuali, nonché per la sopra richiamata pendenza nella fase dell'udienza preliminare di un importante caso di omicidio, risalente però al passato (1999) e, quindi, come tale, non indicativo del fenomeno nel contesto attuale.[4]

2.4. I reati di molestia sessuale

Quello delle relazioni uomo – donna nell'ambito delle Forze Armate è un settore sul quale si concentrano da tempo particolari attenzioni, sia da parte dei vertici stessi dell'amministrazione militare, che da parte della giustizia militare.

In effetti, tra le molte zone nelle quali manca o è insufficiente una appropriata disciplina normativa in ambito militare, quello dei reati riguardanti la sfera sessuale è sicuramente uno dei più rilevanti.

Esigenza sicuramente attuale e urgente, come già più volte segnalato in questa sede.

Non occorre ripetere ancora i motivi – importanti ed urgenti – per i quali è indispensabile provvedere a colmare (presto) la lacuna normativa dei codici militari in ordine a questa materia.

La casistica corrente evidenzia con sempre maggior frequenza la varietà di situazioni che si profilano nella pratica quotidiana, sottolineando in modo sempre più chiaro la necessità di regolamentare un settore della vita di relazione degli appartenenti alle Forze Armate che non riguarda soltanto la sfera individuale e personale delle vittime, ma anche la funzionalità stessa dei reparti. È sempre più evidente dalla conformazione dei casi che si prospettano, come i comportamenti vessatori, violenti o comunque di molestie, incidano non soltanto sulle persone ma anche sulla qualità del servizio che quelle persone – talora anche comandanti di reparti più o meno grandi – devono rendere alla forza armata. Il comportamento di molestia sessuale, che non sempre si esaurisce in un atto che si perfeziona istantaneamente, ma che invece spesso dura nel tempo ripetendosi più volte, finisce anche per turbare ed alterare i rapporti all'interno di un reparto e a incidere sulla corretta funzionalità dei servizi. Soprattutto allorché, come si accennava, la vittima rivesta un sia pur minimo incarico di comando o di responsabilità.

Poiché, peraltro, analogamente a quanto accade nella società civile, esiste una cospicua area "sommersa" di vicende di questo genere, si ritiene indispensabile che l'auspicato intervento del

[4] Si tratta del noto caso "Scieri", l'allievo paracadutista morto in circostanze controverse nell'estate del 1999 all'interno della caserma Gamerra, all'epoca sede della SMIPAR (Scuola Militare di Paracadutismo). Per tale caso sono contemporaneamente pendenti due procedimenti penali: l'uno presso il Tribunale Militare di Roma (a seguito di avocazione delle indagini da parte di questa Procura Generale Militare) e l'altro presso quello ordinario di Pisa.

legislatore sia accompagnato da una approfondita ed adeguata attività di formazione del personale militare – compresi i comandanti di corpo – tesa a fornire concrete indicazioni sul modo corretto di interazione in ambito militare, atteso che la peculiarità della vita militare (per sua essenza promiscua ed assai intensa a causa della qualità delle attività da compiere, nonché per la coabitazione collettiva che impone, nelle caserme come nelle navi o nelle operazioni esterne) determina il verificarsi di situazioni complesse nelle quali la suddetta peculiarità di vita, unita alla peculiarità delle funzioni svolte ed a quella non meno peculiare delle relazioni gerarchiche, influisce in modo significativo sull'inquadramento che condotte illecite di questo tipo devono avere.

È evidente che anche questo settore, come gli altri di cui si occupa la legge penale militare, soggiace alla regola della specialità, per tutti quei motivi indicati poc'anzi. Ed è dunque altrettanto evidente che – fino a che la costituzione preveda la giurisdizione militare – non è né logico, né opportuno sottrarre la cognizione di quelle speciali fattispecie al proprio giudice naturale, ossia al giudice speciale.

Venendo, infine, alle fattispecie più interessanti sotto il profilo del diritto penale militare, si segnala – in dipendenza della naturale evoluzione delle relazioni fra militari di diverso sesso, che ha determinato la costituzione di numerose coppie, di fatto o formalmente coniugate - il progressivo delinearsi di situazioni patologiche di violenza a somiglianza di ciò che accade nella società civile. Si tratta evidentemente di reati che avvengono tra coniugi in contesti del tutto estranei al servizio, perché in ambito prettamente domestico.

In tali casi, ferma restando la qualificazione giuridica del fatto come reato militare (trattandosi di fatti di violenza commessi da militare in danno di altro militare), ed esclusa l'applicabilità delle norme a tutela della gerarchia (per l'evidente insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 199 c.p.m.p.), il pubblico ministero militare contesta il reato di lesioni personali che, per una peculiarità (forse non immaginata dal legislatore del codice penale militare) è sempre perseguibile d'ufficio. Difatti, l'art. 223 c.p.m.p. prevede che il reato di lesioni è perseguibile d'ufficio, salvo che le lesioni non abbiano avuto durata superiore a dieci giorni e non ricorrano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 583 e 585 del codice penale. Proprio tale ultimo articolo richiama l'art. 577 c.p., che fa riferimento ai fatti commessi "contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva".

Pertanto, e questa costituisce una particolarità degna di nota, in caso di lesioni, anche lievissime, intercorse tra militari coniugi o conviventi o persone legate da relazione affettiva, sussiste la procedibilità d'ufficio del reato militare di lesioni personali, senza alcun potere di scelta, né da parte degli interessati, né da parte del comandante di corpo.

Sul tema, infine, va segnalato che allo stato pendono all'esame delle Commissioni Giustizia e Difesa del Senato in sede riunita due disegni di legge (il n. 1193 e il n. 1478) che riguardano l'introduzione dei reati di molestie e violenza sessuale nel codice penale militare di pace. Anche qui l'auspicio è che tali provvedimenti possano presto tradursi in legge e colmare questa inopportuna lacuna normativa.

2.5. I reati commessi all'estero

Sui reati commessi all'estero, di competenza della Procura Militare di Roma, si registra ormai da tempo un progressivo sensibile calo di episodi. Per l'anno 2020, ciò è sicuramente da mettere in relazione, oltre che al minore impegno dei nostri contingenti militari all'estero nei vari teatri operativi sotto il profilo quantitativo, anche alla situazione pandemica mondiale, che ha evidentemente prodotto i suoi effetti anche sul versante del terrorismo internazionale e sui conflitti esistenti nelle varie aree di crisi.

Complessivamente, nell'anno 2020 sono stati 76 i procedimenti di indagine, di cui:

- n. 29 procedimenti a carico di soggetti noti (mod. 21): - 3 rispetto al 2019;
- n. 6 procedimenti a carico di soggetti ignoti (mod. 44): - 5 rispetto al 2019;
- n. 34 procedimenti per atti non costituenti notizia di reato (mod. 45).

Per quanto riguarda i fatti più gravi, sono stati registrati 10 procedimenti riguardanti aggressioni armate contro militari italiani impegnati in operazioni all'estero.

Permane ancora, intatto e problematicamente irrisolto, il nodo interpretativo legato all'applicabilità del titolo IV del Libro III del codice penale militare di guerra in tempo di pace, unitamente alle carenze normative già più volte segnalate negli scorsi anni.

Come ricordato sistematicamente in passato in occasione di analoghe cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, nonché in ogni possibile sede istituzionale, deve essere ancora sottolineato come siano già trascorsi invano ben diciannove anni dalla introduzione di quelle *provvisorie* modifiche al codice penale militare di guerra che furono apportate nel 2002 per consentire al nostro Paese di poter inviare il contingente militare in Afghanistan nell'ambito della operazione "Enduring Freedom" (OEF), senza che sia intervenuta quella preannunciata "nuova legge organica sulla materia penale militare".[5]

Il "Codice per le missioni all'estero" che pure era stato fin sul punto di essere approvato nel 2010, è rimasto finora nel cassetto e non sembra che a breve possa riprendere il cammino interrotto.

Non resta altro, in questa sede, che segnalare la necessità e l'urgenza di provvedere e sperare in un prossimo legislatore maggiormente attento e consapevole dei delicati problemi che questa situazione di incertezza determina non solo nell'ambito giudiziario, ma che pone soprattutto a carico dei militari che devono applicare le poco chiare e contraddittorie norme attualmente esistenti.

2.6. Crimini di guerra

I procedimenti relativi ai crimini di guerra relativi al secondo conflitto bellico mondiale che tanto hanno impegnato le procure militari e i tribunali militari negli scorsi decenni possono considerarsi ormai conclusi.

La pagina giudiziaria lascia ora il posto a quella storiografica e scientifica, in ordine alla quale questo Generale Ufficio è impegnato, sotto varie forme, in molteplici attività di collaborazione con istituti di ricerca, università e altre amministrazioni dello Stato.

In particolare, è proseguita (anche sfruttando la pausa trimestrale del blocco delle attività giudiziarie dovuto al lock down) l'attività volta alla sistemazione razionale del vasto archivio digitale relativo ai procedimenti penali per crimini di guerra della seconda guerra mondiale attraverso l'indicizzazione del materiale scansionato.

Poiché questa attività suppone un impegno assai ingente per l'enorme mole di documentazione da catalogare e conservare, sono stati avviati preliminari contatti con il Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per poter utilizzare, nel primo caso, studenti delle scuole superiori e delle università interessati allo studio della storia; e nel secondo caso, detenuti che potrebbero svolgere attività lavorative di pubblica utilità sociale o culturale. Il risultato dovrebbe portare ad una razionale sistemazione archivistica dei fascicoli riguardanti i crimini di guerra relativi al secondo conflitto bellico mondiale, conservati presso gli archivi dei tribunali militari e che in alcuni casi – anche a causa della vetustà del materiale cartaceo o del cattivo stato di alcuni locali di archivio – corrono il rischio di deteriorarsi irrimediabilmente e di impedirne, quindi, la consultazione a storici e studiosi della materia.

[5] Così recita l'art. 9 cpmg.

2.7. Tempi medi di definizione dei procedimenti

I dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti penali militari offrono anche quest'anno un quadro sostanzialmente positivo della giurisdizione penale militare.

Infatti, i tempi necessari per lo svolgimento delle indagini sono rimasti sostanzialmente inalterati rispetto al 2019 nonostante la sospensione dei termini e la riduzione delle attività dovute al lock down; vale dire, nove mesi e mezzo per i procedimenti definiti con le richieste di rinvio a giudizio, e quattro mesi per quelli definiti con decreto di archiviazione.

tempi medi per le richieste di rinvio a giudizio ⫤⫣ tempi medi per le richieste di archiviazione

anno 2019	anno 2020
8 mesi e 9 giorni	**9** mesi e 16 giorni

anno 2019	anno 2020
4 mesi e 1 giorno	**4** mesi e 2 giorni

Sotto altro profilo, poi, anche i tempi medi di definizione dei processi in primo grado appaiono in chiave abbastanza positiva (tenuto conto dei rinvii dovuti al Covid-19) giacché si attestano in un periodo temporale di 2 anni, 8 mesi e 16 giorni (nella media nazionale).

2.8. Esecuzione penale

I dati relativi alla esecuzione penale riflettono evidentemente quelli delle altre attività giudiziarie, di guisa che – anche per la peculiarità dei reati militari ordinariamente consumati, che sono di piccola/media gravità – sono decisamente bassi e privi di concreta significazione.

3. Le Procure Militari della Repubblica – l'organizzazione degli Uffici

3.1. Gli immobili e la logistica

La situazione degli immobili degli uffici giudiziari militari, e di quelli requirenti in specie, può considerarsi nel complesso soddisfacente.

La sede di Verona ha ultimato – con la collaborazione dell'Esercito – la predisposizione dell'ampliamento dei locali da destinare ad uffici, grazie alla dismissione di un edificio adiacente all'immobile sede degli uffici giudiziari militari del nord, e attualmente dunque i nuovi uffici sono operativi e garantiscono una efficiente destinazione d'uso con relativa massima soddisfazione del personale e del pubblico.

Nella sede di Roma di primo grado, invece, resta sempre ancora aperta la questione relativa alla destinazione della caserma Manara, ove hanno sede gli uffici giudiziari militari di primo grado. Come è noto, la giustizia ordinaria rappresenta da tempo l'esigenza di acquisire l'intero edificio all'interno del quale – in minima parte – hanno anche sede la procura militare e il tribunale militare di Roma.

È altrettanto noto come la giustizia militare – con ciò manifestando senso di responsabilità istituzionale – abbia già da tempo accordato la propria disponibilità ad accollarsi il sacrificio di un gravoso spostamento (peraltro, da praticarsi dalla tradizionale sede storica del principale ufficio giudiziario militare nazionale). Orbene, nel sottolineare in questa Sede, ancora una volta, come la giustizia militare abbia particolarmente a cuore le esigenze funzionali della consorella ordinaria, allo stesso tempo tuttavia non si può che evidenziare che tale disponibilità deve inquadrarsi entro il rispetto delle medesime esigenze di funzionalità.

Questo significa evidentemente che qualsiasi decisione dovesse adottarsi, dovrà salvaguardare l'integrale continuità del servizio.

3.2. Il personale

Le dotazioni organiche degli uffici requirenti sono complessivamente buone in rapporto agli attuali carichi di lavoro.

Tuttavia, occorre segnalare alcuni aspetti problematici.

Due di essi sono stati evidenziati anche nello scorso anno ed attengono alle questioni delle posizioni amministrative dirigenziali amministrative e alla polizia giudiziaria militare.

Quanto al primo, si ribadisce la preoccupazione in ordine alla carenza di posizioni amministrative dirigenziali in alcuni grandi uffici requirenti e giudicanti (dove, peraltro, esse erano esistenti fino a pochi anni fa). Come già in passato evidenziato, la complessità delle funzioni amministrative e giudiziarie svolte, nonché il numero di dipendenti in servizio, determina la necessità della presenza della figura del dirigente amministrativo negli uffici più grandi. In tal senso si segnala la necessità di provvedere al più presto.

Il secondo, invece, è costituito dalla nota questione della mancata costituzione di sezioni di polizia giudiziaria militare. Detta costituzione, in verità, è un adempimento che non implica particolari problemi, posto che si limiterebbe a dare una veste formale a qualcosa che già da anni opera concretamente. Ancora oggi, dunque, è necessario riproporre tale richiesta, confidando nella sensibilità del Sig. Ministro della Difesa.

A tali questioni ne va aggiunta un'altra non meno importante; essa attiene al progressivo esaurimento del personale civile con specifica esperienza nei servizi giudiziari di cancelleria e, fra questi, soprattutto fra i funzionari e direttori di segreteria e cancelleria.

Da vari anni a questa parte, infatti, le carenze organiche del personale civile in servizio negli uffici giudiziari militari è ripianato attraverso la mobilità interna al ministero della difesa, prelevando unità organiche da altri settori del ministero e non più, come in passato, anche attraverso specifici concorsi dedicati al reclutamento di segretari e cancellieri per la giustizia militare.

Le consistenti vacanze organiche esistenti in tutti gli uffici giudiziari militari (di ogni grado), unitamente al fatto che progressivamente si è nel tempo assottigliato il numero dei cancellieri formatisi nell'ambito giudiziario, è fonte di concreta preoccupazione per il futuro.

A nostro avviso, il ministero della difesa dovrà muoversi sollecitamente in due direzioni. Qualora non ritenga di procedere – come in passato – al reclutamento di personale giudiziario specializzato attraverso apposite procedure di concorso, dovrà provvedervi tempestivamente attraverso idonea procedura di mobilità interna, avendo cura, però, di assicurare due importanti condizioni: la prima, è quella di provvedere ad una accurata formazione professionale per riconvertire il personale in mobilità a mansioni completamente diverse e assai delicate, quali sono quelle dei servizi di cancelleria e di ausilio al magistrato. La seconda, è quella di fare in modo che tale mobilità riguardi personale giovane e non alla fine della carriera (come invece è finora quasi sempre avvenuto), giacché una riconversione professionale efficace – soprattutto in un settore delicato e complesso come quello giudiziario – può avvenire soltanto utilizzando risorse umane stimolate verso il cambiamento e con una prospettiva di carriera significativa (cosa che normalmente non avviene allorquando agli interessati mancano pochi o pochissimi anni di servizio).

4. Considerazioni finali

Cercando di sintetizzare il bilancio complessivo dell'anno e proiettarlo in una costruttiva prospettiva di miglioramento dell'esistente, ritengo utile indicare i seguenti profili qualificanti su cui intervenire:

- *Polizia giudiziaria militare e attività del pubblico ministero militare*: necessità della costituzione delle sezioni Polizia giudiziaria militare presso gli uffici del pubblico ministero militare nonché, in sede distaccata, presso grandi strutture militari nelle

regioni più distanti dalle città sede di procure militari (in specie in Sardegna, Sicilia e Piemonte);

- *Estero:* ineludibile e urgente è l'adempimento fissato dal legislatore nel lontano 2002 circa l'introduzione di un codice per le missioni all'estero; vale a dire l'adozione di una "nuova legge organica sulla materia penale militare" per le missioni militari internazionali all'estero.
- *Giurisprudenza:* permane al livello giurisprudenziale la necessità di una indicazione di legittimità sull'articolo 165 cpmg (la cui importanza e centralità nel sistema del diritto penale militare umanitario è ben nota, anche per i riflessi politico internazionali che spesso sono sottesi alle vicende a cui si riferisce) e sull'art 54 bis cpp sui conflitti positivi tra pubblici ministeri, onde risolvere un dibattito che da parecchio tempo vede impegnati gli organi requirenti delle due giurisdizioni ed eliminare dubbi e incertezze sulla materia.
- *Riforma della giustizia militare*: non può mancare, infine, un deciso riferimento alla necessità di riforma della giustizia militare, sia sotto l'aspetto del diritto sostanziale che di quello ordinamentale.

  La questione è ben nota e dunque non occorre aggiungere molto a quanto già detto in passato.

  Può qui soltanto rammentarsi che – fra le molteplici motivazioni che qualificano tale situazione come indilazionabile (e che non sembra il caso di ripetere in questa sede per l'ennesima volta) – vi sia quella del pieno rispetto della cornice costituzionale entro la quale è iscritta la giurisdizione militare.

  Tale cornice normativa suppone l'attribuzione alla giurisdizione militare, per logica come per coerenza, di quelle fattispecie che sono in concreto offensive di interessi esclusivamente militari, e che quindi rientrano a pieno titolo nella nozione di reato militare così come indicato dall'art. 103 Cost. Solo in tal modo, evidentemente, sarebbe possibile ricondurre a razionalità, coerenza ed equilibrio un sistema normativo che attualmente è sostanzialmente privo di tali qualità; tanto privo da determinare storture, inefficienze, confusioni e duplicazioni che incidono significativamente in negativo sul principio del buon andamento sia dell'amministrazione militare che della giustizia penale militare.

Ed è dunque in tale cornice che Le chiedo, sig. Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario militare dell'anno 2021.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE
(Dott. Marco De Paolis)

N. 1

Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello

01/01/2020 - 31/12/2020

ATTIVITA' dell'UFFICIO

1.	**PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI le SENTENZE**			**860**
2.	**IMPUGNAZIONI**			**20**
	2.6.1.	Appelli		**18**
	2.6.2.	Ricorsi		**2**
		2.6.2.1.	In cassazione	2
		2.6.2.2.	Immediati	0
3.	**PARTECIPAZIONE a UDIENZE**			**52**
	3.1.	In Corte Militare di Appello		**44**
		3.1.1.	Udienze dibattimentali	29
		3.1.2.	Udienze in camera di Consiglio	15
	3.2.	Udienze presso il Tribunale Militare di Sorveglianza		**8**
	3.3.	In sostituzione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, c.p.p.		0
4.	**AVOCAZIONI**			**1**
	4.1.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 372 c.p.p.		0
	4.2.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 409 comma 3 c.p.p.		1
	4.3.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p.		0
5.	**ESECUZIONE PENALE**			**5**
	5.1.	Pendenti al 01/01/2020		5
	5.2.	Sopravvenute		3
	5.3.	Esaurite		2
	5.3.	Pendenti al 31/12/2020		6

N. 2

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

ISCRIZIONI

Dati nazionali

2019	
NOTI	1312
IGNOTI	273
Mod. 45	2111
Mod. 46	530
totale	4226

2020	
NOTI	1305
IGNOTI	252
Mod. 45	1641
Mod. 46	564
totale	3762

N. 3

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

ISCRIZIONI

Dati locali

2019

	NOTI	IGNOTI	Mod. 45	Mod. 46
Procura Militare VERONA	488	77	412	136
Procura Militare ROMA	436	97	512	229
Procura Militare NAPOLI	388	99	1187	165
totale	1312	273	2111	530

2020

	NOTI	IGNOTI	Mod. 45	Mod. 46
Procura Militare VERONA	452	79	298	155
Procura Militare ROMA	409	95	417	217
Procura Militare NAPOLI	444	78	926	192
totale	1305	252	1641	564

N. 4

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Comparazione

PENDENTI - SOPRAVVENUTI - ESAURITI

Dati nazionali

2019

PENDENTI al 1° gennaio	SOPRAVVENUTI		TOTALE dei PROCEDIMENTI TRATTATI nell'ANNO	ESAURITI	PENDENTI al 31 dicembre
	1585		2339	1492	
754	di cui		SOPRAVVENUTI in più rispetto al 2018 (1483)	ESAURITI sul totale	847
	NOTI	IGNOTI			
	1312	273	7%	64%	

2020

PENDENTI al 1° gennaio	SOPRAVVENUTI		TOTALE dei PROCEDIMENTI TRATTATI nell'ANNO	ESAURITI	PENDENTI al 31 dicembre
	1557		2404	1488	
847	di cui		SOPRAVVENUTI in meno rispetto al 2019	ESAURITI sul totale	916
	NOTI	IGNOTI			
	1305	252	2%	62%	

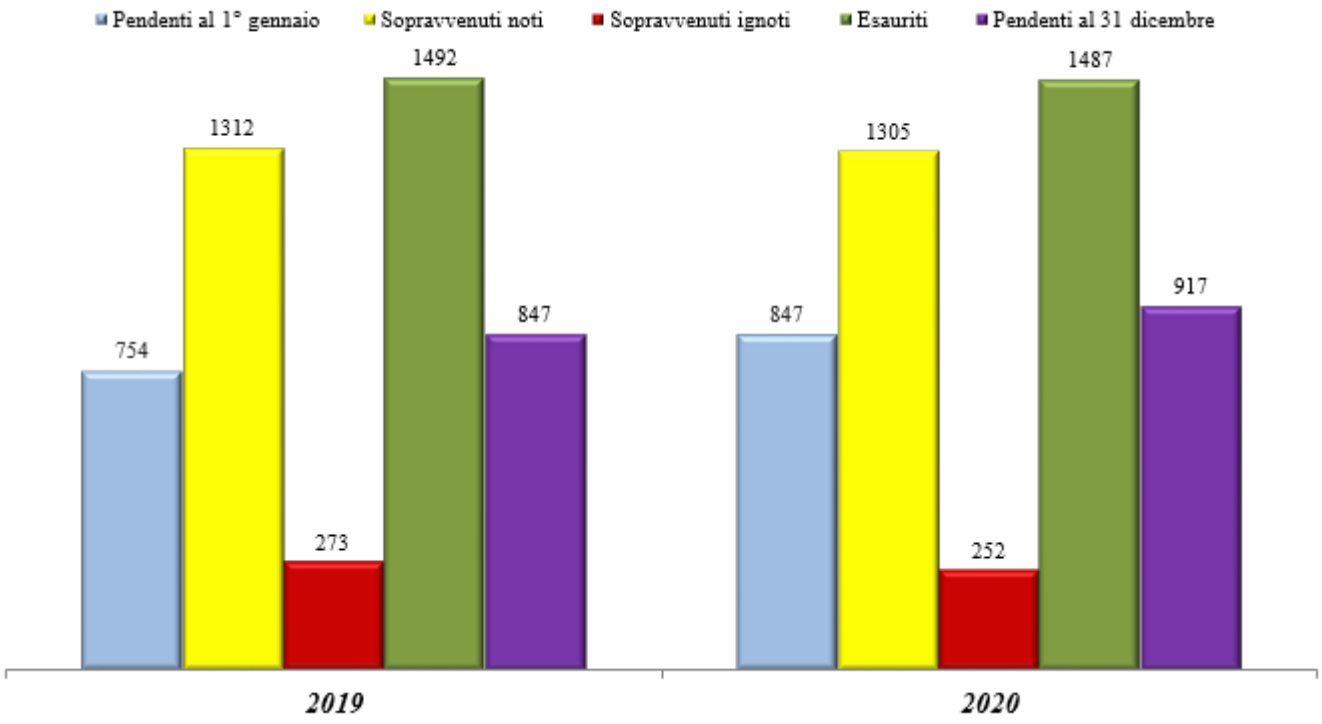
Pendenti al 1° gennaio
Sopravvenuti noti
Sopravvenuti ignoti
Esauriti
Pendenti al 31 dicembre
754
1312
273
1492
847
847
1305
252
1487
917
2019
2020

N. 6

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Procedimenti ESAURITI (NOTI e IGNOTI)

Dati locali

2019

	esauriti con Richiesta di Archiviazione	esauriti con Richiesta di Rinvio a giudizio (ordinario)	esauriti con Richiesta di giudizio speciale	esauriti con altro tipo di provvedimento
Procura Militare VERONA	379	96	3	24
Procura Militare ROMA	344	161	11	72
Procura Militare NAPOLI	239	109	6	48
Totale 1492	962	366	20	144

2020

	esauriti con Richiesta di Archiviazione	esauriti con Richiesta di Rinvio a giudizio (ordinario)	esauriti con Richiesta di giudizio speciale	esauriti con altro tipo di provvedimento
Procura Militare VERONA	358	123	5	29
Procura Militare ROMA	251	92	15	52
Procura Militare NAPOLI	377	132	3	50
Totale 1487	986	347	23	131

PROCEDIMENTI DELLE PROCURE MILITARI DELLA REPUBBLICA
2020

PROCEDIMENTI	Procura militare di Verona	Procura militare di Roma	Procura militare di Napoli
Pendenti inizio del trimestre	**249**	**360**	**238**
sopravvenuti noti	114	103	117
sopravvenuti ignoti	17	25	18
Esauriti (non tenendo conto del punto 3.a)	**106**	**103**	**132**
Esauriti per competenza ad altra Autorità giudiziaria	2	*12*	*5*
Esauriti per archiviazione	86	*62*	*82*
Esauriti per giudizio ordinario	16	*25*	*36*
Esauriti per giudizio speciale	0	*0*	*0*
Altrimenti esauriti	2	*4*	*9*
Pendenti fine trimestre	**274**	**385**	**241**

PROCEDIMENTI DELLE PROCURE MILITARI DELLA REPUBBLICA
2020
2° TRIMESTRE

PROCEDIMENTI	Procura militare di Verona	Procura militare di ROMA	Procura militare di NAPOLI
Pendenti inizio del trimestre	**274**	**385**	**241**
sopravvenuti noti	101	92	106
sopravvenuti ignoti	17	25	15
Esauriti (non tenendo conto del punto 3.a)	**98**	**88**	**132**
Esauriti per competenza ad altra Autorità giudiziaria	*0*	*12*	*10*
Esauriti per archiviazione	*86*	*58*	*94*
Esauriti per giudizio ordinario	*6*	*11*	*26*
Esauriti per giudizio speciale	*4*	*1*	*0*
Altrimenti esauriti	*2*	*6*	*2*
Pendenti fine trimestre	**294**	**414**	**230**

PROCEDIMENTI DELLE PROCURE MILITARI DELLA REPUBBLICA
2020
3° TRIMESTRE

PROCEDIMENTI	Procura militare di Verona	Procura militare di ROMA	Procura militare di NAPOLI
Pendenti inizio del trimestre	**294**	**414**	**230**
sopravvenuti noti	100	109	122
sopravvenuti ignoti	28	20	23
Esauriti (non tenendo conto del punto 3.a)	**173**	**93**	**129**
Esauriti per competenza ad altra Autorità giudiziaria	*1*	*7*	*7*
Esauriti per archiviazione	*106*	*58*	*88*
Esauriti per giudizio ordinario	*60*	*20*	*29*
Esauriti per giudizio speciale	*0*	*5*	*1*
Altrimenti esauriti	*6*	*3*	*4*
Pendenti fine trimestre	**249**	**450**	**246**

PROCEDIMENTI DELLE PROCURE MILITARI DELLA REPUBBLICA
2020
4° TRIMESTRE

PROCEDIMENTI	Procura militare di Verona	Procura militare di ROMA	Procura militare di NAPOLI
Pendenti inizio del trimestre	**249**	**450**	**246**
sopravvenuti noti	*137*	*105*	*99*
sopravvenuti ignoti	*17*	*25*	*22*
Esauriti (non tenendo conto del punto 3.a)	**138**	**126**	**169**
Esauriti per competenza ad altra Autorità giudiziaria	*9*	*5*	*12*
Esauriti per archiviazione	*80*	*73*	*113*
Esauriti per giudizio ordinario	*41*	*36*	*41*
Esauriti per giudizio speciale	*1*	*9*	*2*
Altrimenti esauriti	*7*	*3*	*1*
Pendenti fine trimestre	**265**	**454**	**198**

PROCEDIMENTI DELLE PROCURE MILITARI DELLA REPUBBLICA
2020

PROCEDIMENTI	Procura militare di Verona	Procura militare di ROMA	Procura militare di NAPOLI
Pendenti al 1° gennaio	**249**	**360**	**238**
Sopravvenuti noti	**452**	**409**	**444**
Sopravvenuti ignoti	**79**	**95**	**78**
Esauriti	**515**	**410**	**562**
Esauriti per competenza ad altra Autorità Giudiziaria	*12*	*36*	*34*
Esauriti con richiesta di archiviazione	*358*	*251*	*377*
Esauriti con richiesta di giudizio ordinario	*123*	*92*	*132*
Esauriti con rito speciale	*5*	*15*	*3*
Altrimenti esauriti	*17*	*16*	*16*
Pendenti al 31° dicembre	**265**	**454**	**198**

N. 8

Procure Militari della Repubblica

	Numero complessivo delle iscrizioni nel registro degli atti <u>non</u> costituenti notizie di reato		**Procedimenti provenienti dal registro Mod.45 e successivamente iscritti nel registro generale notizie di reato**	
	(MOD. 45)		***(MOD. 21)***	
	Anno 2019	**Anno 2020**	Anno 2019	**Anno 2020**
Procura Militare di Verona	412	**298**	19	**10**
Procura Militare di Roma	512	**417**	17	**27**
Procura Militare di Napoli	1187	**926**	83	**79**
Totale nazionale	***2111***	***1641***	***119***	***116***

N. 9

Numero dei reati militari iscritti

Confronto 2019 2020

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)	0	0	1	0	0	0	1	0
Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso ingiustificato mezzi di spionaggio (art. 90 c.p.m.p.)	3	0	0	0	0	0	3	0
Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)	0	0	0	0	0	1	0	1
Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio (art. 88 c.p.m.p.)	0	0	0	1	0	2	0	3
Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)	2	2	0	1	0	0	2	3
Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - iatigazione ed offerta (art.89, 98 c.p.m.p.)	0	1	0	0	0	0	0	1
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)	2	3	1	0	0	2	3	5
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - agevolazione colposa (artt. 91 e 97 c.p.m.p.)	0	1	0	0	0	0	0	1
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione od offerta (artt. 91 e 98 c.p.m.p.)	0	0	1	0	0	0	1	0
Soppressione, distruzione, sottrazione di atti, documenti (art. 85 c.p.m.p.)	0	1	0	0	0	0	0	1
Vilipendio alla nazione italiana (art. 82 c.p.m.p.)	0	1	0	0	0	0	0	1
Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)	1	3	12	0	2	3	15	6
REATI CONTRO LA PERSONA								
Diffamazione (art 227 c.p.m.p.)	19	33	47	55	60	46	126	134
Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)	11	12	40	31	6	9	57	52
Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)	2	2	5	4	6	4	13	10
Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)	3	12	6	10	5	3	14	25
Percosse (art. 222 c.p.m.p.)	3	1	5	5	2	0	10	6

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA								
Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso	1	**0**	0	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)	47	**72**	36	**36**	65	**35**	*148*	***143***
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**1**	0	**0**	*1*	***1***
Abuso nel lavoro nelle officine o in altri laboratori militari (art 136 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	1	**0**	*1*	***0***
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)	1	**0**	3	**0**	0	**1**	*4*	***1***
Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)	18	**7**	20	**12**	16	**19**	*54*	***38***
Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)	1	**2**	6	**2**	1	**1**	*8*	***5***
Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Cospirazione per compromettere sicurezza posto o autorità comandante (art 179 c.p.m.p.)	1	**0**	6	**2**	1	**0**	*8*	***2***
Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)	0	**3**	0	**0**	0	**0**	*0*	***3***
Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)	5	**3**	4	**8**	9	**6**	*18*	***17***
Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)	19	**16**	10	**5**	13	**4**	*42*	***25***
Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	1	**3**	*2*	***3***
Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)	13	**20**	16	**17**	30	**28**	*59*	***65***
Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 c.p.m.p.)	234	**205**	10	**6**	12	**105**	*256*	***316***
Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)	4	**7**	12	**16**	3	**24**	*19*	***47***
Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)	3	**3**	7	**18**	25	**18**	*35*	***39***
Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)	2	**2**	79	**106**	27	**50**	*108*	***158***
Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)	2	**2**	1	**3**	0	**0**	*3*	***5***
Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)	2	**1**	4	**11**	1	**2**	*7*	***14***
Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)	3	**1**	4	**1**	1	**4**	*8*	***6***
Inadempienza nelle somministrazioni militari (art 132 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**2**	0	**0**	*0*	***2***
Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)	28	**25**	13	**13**	36	**32**	*77*	***70***

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA								
Insubordinazione con violenza (art.186 c.p.m.p.)	3	**2**	2	**0**	6	**6**	*11*	***8***
Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**2**	*0*	***3***
Investimento, incaglio o avaria di nave o aeromobile (art. 107 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**2**	1	**1**	*2*	***3***
Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)	0	**4**	0	**0**	0	**0**	*0*	***4***
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)	0	**6**	6	**2**	4	**3**	*10*	***11***
Manifestazione e grida sediziose (art. 183 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)	0	**3**	1	**0**	3	**1**	*4*	***4***
Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)	12	**19**	10	**9**	39	**41**	*61*	***69***
Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)	12	**10**	1	**2**	6	**8**	*19*	***20***
Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**1**	1	**0**	*2*	***1***
Omesso impedimento di reati militari (art. 138 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Omesso rapporto (art. 100 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**1**	0	**0**	*1*	***1***
Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	26	**27**	*26*	***28***
Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare (art. 158 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari (art 184 c.p.m.p.)	1	**0**	2	**1**	0	**1**	*3*	***2***
Resistenza alla Forza Armata (art 143 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	1	**0**	*1*	***0***
Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)	1	**2**	2	**1**	1	**0**	*4*	***3***
Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)	37	**23**	26	**9**	0	**0**	*63*	***32***
Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)	3	**1**	0	**6**	2	**2**	*5*	***9***
Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione contenuto comunicazioni (art. 128 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art.124 c.p.m.p.)	0	**1**	1	**0**	0	**0**	*1*	***1***

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)	11	**3**	2	**3**	11	**8**	*24*	***14***
REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)	0	**2**	1	**1**	2	**1**	*3*	***4***
Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)	15	**7**	3	**1**	7	**2**	*25*	***10***
Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)	35	**37**	44	**40**	41	**25**	*120*	***102***
Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)	9	**17**	0	**0**	30	**22**	*39*	***39***
Malversazione a danno di militari (art. 216 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)	13	**14**	27	**17**	17	**12**	*57*	***43***
Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Truffa (art. 234 c.p.m.p.)	3	**0**	94	**100**	0	**0**	*97*	***100***
Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)	76	**63**	0	**0**	123	**114**	*199*	***177***
REATI DI FALSO								
Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)	0	**3**	0		5	**3**	*5*	***12***
Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art.221 c.p.m.p.)	0	**0**	1		0	**0**	*1*	***0***
CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA								
Violenza di militari italiani contro privati nemici (art. 185 c.p.m.g.)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
TOTALE	664	**662**	577	**570**	649	**685**	*1890*	***1917***

N. 10

Numero dei reati militari iscritti

Suddivisione per Uffici

Anno 2020

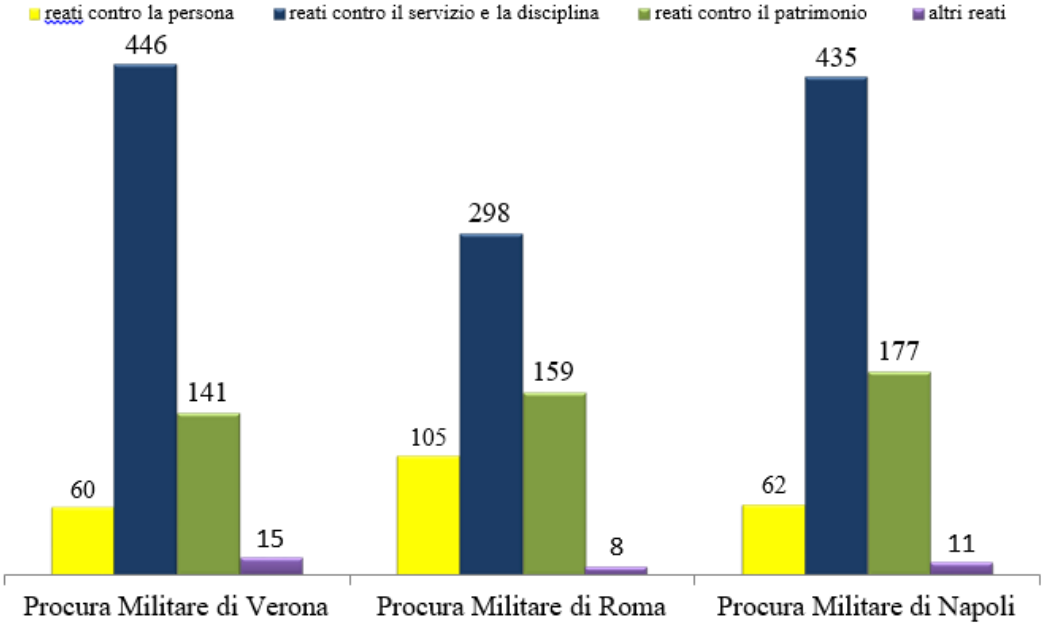

Dati nazionali

Reati contro la persona	***227***
Reati contro il servizio e la disciplina	***1179***
Reati contro il patrimonio	***477***
Altri reati	***34***
TOTALE	***1917***

N. 11

Numero di militari iscritti nel registro degli indagati

Confronto 2019 2020

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio (art. 88 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)	2	**2**	0	**1**	0	**0**	*2*	***3***
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)	2	**2**	0	**0**	0	**0**	*2*	***2***
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione od offerta (artt. 91 e 98 c.p.m.p.)	0	**0**	2	**0**	0	**0**	*2*	***0***
Vilipendio alla nazione italiana (art. 82 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)	1	**1**	9	**0**	2	**3**	*12*	***4***

REATI CONTRO LA PERSONA								
Diffamazione (art 227 c.p.m.p.)	16	**27**	40	**44**	51	**38**	*107*	***109***
Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)	9	**9**	40	**37**	4	**9**	*53*	***55***
Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)	2	**2**	5	**2**	6	**3**	*13*	*7*
Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)	3	**6**	5	**7**	5	**2**	*13*	***15***
Percosse (art. 222 c.p.m.p.)	3	**1**	5	**7**	1	**0**	*9*	***8***

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA								
Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso	1	**0**	0	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)	50	**68**	40	**44**	72	**52**	*162*	***164***
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**2**	0	**0**	*1*	***2***
Abuso nel lavoro nelle officine o in altri laboratori militari (art 136 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	2	**0**	*2*	***0***
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)	0	**0**	7	**0**	0	**1**	*7*	***1***
Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)	14	**4**	18	**11**	8	**14**	*40*	***29***
Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)	1	**2**	6	**2**	1	**1**	*8*	***5***
Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Cospirazione per compromettere sicurezza posto o autorità comandante (art 179 c.p.m.p.)	1	**0**	14	**4**	1	**0**	*16*	***4***
Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)	3	**2**	2	**3**	1	**0**	*6*	***5***
Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)	19	**16**	10	**5**	13	**4**	*42*	***25***
Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	1	**3**	*2*	***3***
Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)	13	**20**	18	**19**	30	**30**	*61*	***69***
Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 c.p.m.p.)	223	**196**	12	**6**	11	**102**	*246*	***304***
Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)	2	**5**	12	**14**	3	**22**	*17*	***41***
Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)	1	**2**	7	**14**	25	**12**	*33*	***28***
Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)	0	**2**	88	**116**	22	**43**	*110*	***161***
Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)	1	**2**	1	**1**	0	**0**	*2*	***3***
Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)	2	**1**	8	**11**	1	**2**	*11*	***14***
Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)	3	**0**	4	**1**	1	**5**	*8*	***6***
Inadempienza nelle somministrazioni militari (art 132 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**3**	0	**0**	*0*	***3***
Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)	25	**25**	18	**15**	32	**24**	*75*	***64***

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020

segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA								
Insubordinazione con violenza (art.186 c.p.m.p.)	3	**2**	2	**0**	6	**6**	***11***	***8***
Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**4**	0	**9**	*0*	***13***
Investimento, incaglio o avaria di nave o aeromobile (art. 107 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**2**	1	**1**	*2*	***3***
Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)	0	**3**	5	**2**	4	**2**	*9*	***7***
Manifestazione e grida sediziose (art. 183 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)	0	**3**	1	**0**	3	**1**	*4*	***4***
Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)	12	**18**	12	**10**	32	**29**	*56*	***57***
Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)	12	**9**	1	**1**	6	**8**	*19*	***18***
Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**1**	1	**0**	*2*	***1***
Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	27	**27**	*27*	***28***
Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare (art. 158 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari (art 184 c.p.m.p.)	1	**0**	7	**0**	0	**1**	*8*	***1***
Resistenza alla Forza Armata (art 143 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	1	**0**	*1*	***0***
Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)	0	**2**	3	**1**	0	**0**	*3*	***3***
Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)	37	**23**	30	**9**	0	**0**	*67*	***32***
Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)	3	**1**	0	**6**	2	**2**	*5*	***9***
Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione contenuto comunicazioni (art. 128 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art.124 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)	11	**3**	4	**3**	12	**7**	27	***13***

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)	0	**2**	1	**1**	0	**1**	*1*	***4***
Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)	15	**7**	4	**1**	6	**2**	*25*	***10***
Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)	9	**9**	15	**8**	6	**1**	*30*	***18***
Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)	1	**8**	0	**0**	8	**5**	*9*	***13***
Malversazione a danno di militari (art. 216 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)	11	**10**	32	**15**	17	**16**	*60*	***41***
Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Truffa (art. 234 c.p.m.p.)	2	**0**	114	**123**	0	**0**	*116*	***123***
Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)	75	**62**	0	**0**	132	**136**	*207*	***198***
REATI DI FALSO								
Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)	0	**3**	0	**6**	17	**3**	*17*	***12***
Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art.221 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
TOTALE	592	**565**	608	**564**	574	**632**	*1774*	***1761***

N. 12

MILITARI ISCRITTI nel REGISTRO degli INDAGATI

Suddivisione per Forza Armata (dati locali)

2020

	Esercito Italiano	*Aeronautica Militare*	*Marina Militare*	*Arma dei Carabinieri*	Guardia di Finanza
Procura Militare VERONA **565**	163	29	31	287	55
Procura Militare ROMA **564**	206	85	44	196	33
Procura Militare NAPOLI **632**	64	58	75	369	66
Totale **1761**	**433**	**172**	**150**	**852**	**154**

N. 13

MILITARI ISCRITTI nel REGISTRO degli INDAGATI

Suddivisione per grado

Confronto 2019 - 2020

	2019				2020			
	Ufficiali	Sottufficiali	Graduati	Totale	Ufficiali	Sottufficiali	Graduati	Totale
Carabinieri	62	307	494	**863**	39	313	500	**852**
Esercito italiano	92	70	292	**454**	90	87	256	**433**
Aeronautica Militare	42	81	49	**172**	35	85	52	**172**
Guardia di Finanza	14	80	73	**167**	12	79	63	**154**
Marina Militare	19	61	38	**118**	31	67	52	**150**
Totali	**229**	**599**	**946**	**1774**	207	631	923	**1761**

N. 14

Tempi medi di definizione dei procedimenti

Dati Nazionali

Tempi medi per la richiesta di rinvio a giudizio:

Anno 2019	**Anno 2020**
8 mesi e 9 giorni	**9 mesi e 17 giorni**

Tempi medi per la richiesta di archiviazione:

Anno 2019	**Anno 2020**
4 mesi e 1 giorno	**4 mesi e 2 giorni**

Tempi medi di definizione dei procedimenti distinti per ufficio

Richiesta di rinvio a giudizio (giorni)

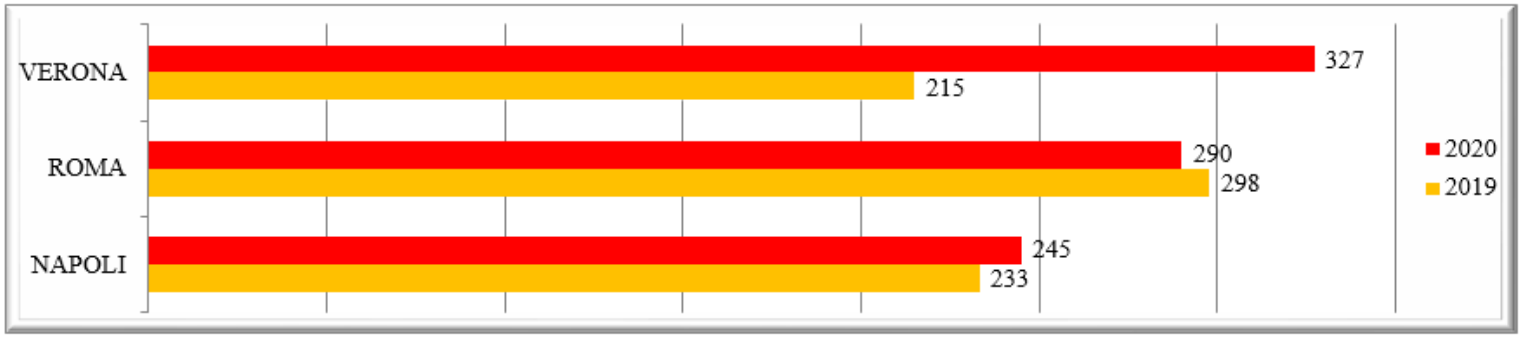

Richiesta di archiviazione (giorni)

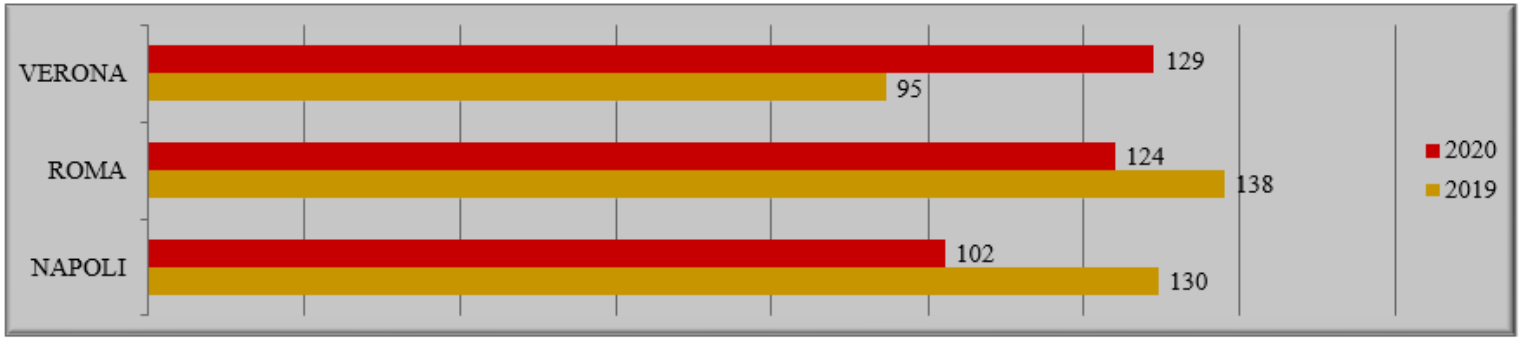

TEMPI di DEFINIZIONE dei PROCEDIMENTI di 1° GRADO dei TRIBUNALI MILITARI

REATI MILITARI COMMESSI da APPARTENENTI alle FF.AA.

PERIODO di RIFERIMENTO: DATA del FATTO - DATA SENTENZA di 1° GRADO

ANNO 2020

VERONA		
anni	*mesi*	*giorni*
2	11	25

ROMA		
anni	*mesi*	*giorni*
2	3	6

NAPOLI		
anni	*mesi*	*giorni*
2	9	22

MEDIA NAZIONALE		
anni	*mesi*	*giorni*
2	***8***	***16***

Tempi medi dei procedimenti (giorni)

Intervento
della Presidente facente funzioni del Consiglio Nazionale Forense
avv. Maria Masi

Ringrazio per l'invito, che conferma il coinvolgimento reale e una condivisione sostanziale – dettati dalla consapevolezza del ruolo complementare e come tale necessario – dell'Avvocatura, anche nella e per la giurisdizione militare, che da sempre si pone quale modello di efficienza nel sistema Giustizia e desidero rivolgere, al tempo stesso, a nome mio personale e di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense, i più sinceri auguri di buon lavoro.

L'anno appena trascorso, segnato dalla situazione di emergenza generata dalla diffusione della pandemia da COVID-19, ha messo a dura prova la tenuta del sistema Giustizia e i diretti responsabili, la politica, avvocati e magistrati, i quali si sono confrontati con la necessità di adattare lo svolgimento delle attività ordinarie alle rinnovate esigenze, pur salvaguardando il ruolo e la funzione della giurisdizione, strumento di garanzia e di equilibrio nell'ottica della risoluzione dei conflitti. Il ricorso ai nuovi strumenti previsti dal legislatore per la celebrazione dei procedimenti, volti ad assicurare la continuità della funzione giurisdizionale anche nel settore della giustizia militare ha sollevato perplessità e timori, con riferimento al rispetto delle garanzie del giusto processo, particolarmente per talune fasi del procedimento penale, raccogliendo allo stesso tempo apprezzamenti per altre fasi, come quelle amministrative o prive dell'udienza pubblica.

La copiosa legislazione emergenziale dei decreti e delle ordinanze, nel tentativo di effettuare un bilanciamento tra libertà di circolazione, di riunione, diritto allo studio e al lavoro con il diritto alla salute, ha coinvolto e coinvolge tuttora in prima linea il personale militare, impegnato nel delicato compito di controllo del rispetto delle disposizioni dettate per combattere la diffusione dell'epidemia.

Consapevoli che anche l'anno giudiziario che si apre oggi non potrà prescindere dall'impatto della pandemia, e considerata la funzione delicata svolta dagli organi di giustizia militare, che esercitano la giurisdizione in un settore fondamentale, quello della difesa e della sicurezza, oggi sempre più critico in nome della gestione dell'emergenza pandemica, non posso trascurare comunque la ben nota tempestività e celerità dei Tribunali militari e della Corte militare di appello nella definizione dei procedimenti, così come le prassi virtuose che si sono sviluppate nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, pienamente rispettose del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Visti gli ottimi risultati in termini di *performance*, già due anni fa si discuteva di revisione delle leggi penali militari, di un ammodernamento della normativa, quanto mai necessario con riferimento alla definizione delle singole fattispecie criminose, ma anche della parte generale, e si valutavano con favore le iniziative legislative che muovevano i primi passi in seno alle commissioni parlamentari. Da oltre trent'anni, infatti, i magistrati militari sono equiparati a quelli ordinari, quanto a stato giuridico e garanzie di indipendenza, e la giustizia militare si è adeguata agli standard garantistici comuni di ogni altra giurisdizione, perché la legalità dell'apparato militare non può porsi con connotati speciali soltanto nelle situazioni di crisi e di conflitto, ma anche in tempo di pace è necessario contemperare le esigenze di composizione tra legge e necessità militare. Tale apparato giurisdizionale, chiaro esempio di efficienza, merita di essere valorizzato, attraverso un razionale sfruttamento di risorse altamente specializzate e attualmente sottoutilizzate.

In questo momento di crisi, non solo sanitaria, ma anche economica e sociale, l'occasione appare particolarmente proficua, attesa l'imminente presentazione del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, che tra le Missioni individuate inserisce anche l'«Efficientamento della Giustizia», oggetto delle Raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia dalla Commissione europea in relazione al fondo *Next Generation EU*. Il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto una proposta,

articolata in diverse Azioni, finalizzata non semplicemente ad una riduzione dei costi e dei tempi dei processi giurisdizionali, bensì ad ottenere un miglioramento della qualità del servizio offerto, affinché il sistema giustizia riporti effettivamente al centro la persona e il suo bisogno di tutela, nella convinzione che le inefficienze vadano riguardate, in primo luogo e innanzitutto, come disservizio per il cittadino. Tra le tre linee direttrici individuate, accanto al miglioramento dell'organizzazione e all'accrescimento delle professionalità e delle competenze specifiche degli operatori del settore, figura in primo luogo la razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo esistente, con proposte che intervengono sull'accesso alla giurisdizione, esternalizzando talune fasi di quella contenziosa e valorizzando la giustizia alternativa e complementare. Questo è il caso della magistratura militare, che può offrire il proprio contributo prezioso per lo "smaltimento" dell'arretrato della magistratura ordinaria, attraendo aree di giurisdizione, evitando una duplicazione dei procedimenti dinanzi alla magistratura ordinaria e militare, contribuendo ad un miglioramento dell'efficienza del "servizio" Giustizia.

Ciò che contraddistingue maggiormente la magistratura militare infatti è la competenza specialistica, che il Legislatore tuttavia dimostra di non utilizzare pienamente ed efficacemente. Le riforme degli ultimi anni nel settore civile risultano declinate proprie nel senso di una maggiore specializzazione del giudice (si pensi alle sezioni specializzate in materia di impresa, al progetto di realizzazione del Tribunale della persona, delle relazioni familiari e dei minori, all'unificazione delle competenze e dell'organo giudicante nel diritto penale minorile), coniugata con le esigenze di prossimità, perché la giustizia sia vicina al cittadino nel territorio.

Anche la formazione dei professionisti ha favorito negli ultimi anni lo sviluppo di competenze specialistiche: valuto positiva l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 163/2020, che integrando la disciplina dettata dal decreto n. 144/2015 consentirà di rendere effettivo il sistema delle specializzazioni forensi, articolato secondo i due percorsi della comprovata esperienza nel settore di specializzazione ovvero della frequenza di specifici corsi di specializzazione. Pur dovendo constatare l'assenza del diritto militare tra settori e indirizzi di specializzazione, e che perciò manca oggi nel nostro paese la specifica figura di un professionista specializzato in tal senso, non può trascurarsi che all'interno del sistema operano da tempo, quotidianamente, avvocati specializzati in diritto penale militare, i quali offrono assistenza e patrocinio qualificati, come confermato dalle organizzazioni che stanno muovendo i primi passi nel mondo dell'associazionismo forense.

Per colmare tale lacuna il Consiglio Nazionale Forense ha già previsto, da tempo, che tra i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio nei procedimenti dinanzi alla magistratura militare vadano valorizzate le specifiche competenze maturate dall'avvocato relativamente al processo militare, al fine di garantire una adeguata professionalità del difensore e la miglior difesa per l'assistito. Sulla scia di quanto previsto per l'organizzazione dei corsi di specializzazione, il Consiglio Nazionale provvederà a diffondere delle linee guida, degli orientamenti, perché possa valutarsi in maniera efficace e oggettiva il raggiungimento delle competenze necessarie per essere inseriti nella lista dei difensori d'ufficio dinanzi alla magistratura militare, quali la dimostrazione aver già esercitato ovvero la frequenza di uno specifico corso professionalizzante. All'Avvocatura istituzionale spetta infatti, in un'ottica di leale collaborazione, un compito propositivo e costruttivo, finalizzato a stimolare la conoscenza della giurisdizione e del processo militare, per favorire l'acquisizione di maggiori competenze e conoscenze in materia in modo da contribuire al miglioramento del servizio giustizia reso da questa magistratura alla collettività.

Particolare attenzione è stata dedicata, negli anni precedenti, al programma di progressiva informatizzazione dell'attività giudiziaria militare, obiettivo ormai di primaria importanza per tutte le giurisdizioni, particolarmente in considerazione di quanto accaduto nell'ultimo anno. L'Avvocatura ha da sempre promosso la diffusione del processo telematico, non solo in ambito civile ma in tutti i settori del diritto, sostenendo peraltro la creazione di un sistema unico, regolato

da disposizioni comuni, con l'auspicio di una modernizzazione e di una maggiore celerità nella definizione dei procedimenti – obiettivo che non concerne oggi la giustizia militare, esempio virtuoso tra le giurisdizioni – nonché una riduzione dei costi di accesso alla giustizia per il cittadino.

Le Forze Armate nei confronti dei cittadini svolgono una fondamentale funzione sociale, quali custodi del sentimento di sicurezza. Come ho già avuto occasione di sottolineare, le misure restrittive delle libertà fondamentali che hanno regolato la convivenza civile nell'ultimo hanno gravemente influito sul rapporto di fiducia tra Stato e cittadino, percepite quale eccessiva e ingiustificata forma di controllo, anziché quale necessaria forma di tutela; di conseguenza anche l'attività di controllo svolta dalle Forze Armate è stata considerata in senso prettamente negativo, non assegnando il giusto valore allo sforzo e alla dedizione dimostrati dal personale militare in un momento così delicato. La giustizia viene dunque percepita oggi quale ulteriore ostacolo all'esercizio dei diritti, piuttosto che tutela degli stessi. La pandemia ha purtroppo rallentato anche la nuova funzione assunta dalle Forze Armate, quale volano per l'occupazione giovanile, ma la magistratura militare resta sempre un baluardo per fronteggiare quei comportamenti che possano minare la fiducia dei cittadini nei confronti dei propri "custodi", con il suo ruolo di garanzia e tutela dei principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, dignità e libertà, ai quali i militari devono ispirarsi con responsabilità tecnica e, al contempo, sociale.

L'Avvocatura può, deve e vuole continuare a contribuire all'accrescimento del senso di fiducia che i cittadini ripongono nelle Forze Armate, per una composizione delle controversie tra lo Stato e il militare, un dipendente pubblico, ma anche e soprattutto per riaffermare, insieme alla magistratura militare, i valori fondamentali dello Stato di diritto, attraverso un intenso dialogo e la collaborazione istituzionale a iniziative e progetti condivisi, per una maggiore diffusione della cultura di legalità, contribuendo a rendere sempre più rilevante il ruolo di chi opera nella giurisdizione militare.

Avv. Maria Masi
Presidente f.f. del
Consiglio Nazionale Forense

Intervento
del Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Militari
dott. Giuseppe Leotta

Signor Presidente e signori Giudici della Corte Militare di Appello,

intervengo in qualità di Presidente della Associazione Nazionale dei Magistrati Militari, esprimendo in primo luogo vivo compiacimento per la scelta del Consiglio della Magistratura Militare di dare spazio in occasione dell'evento odierno, come avvenuto negli anni passati, ai rappresentanti degli "organi istituzionali" e degli "altri soggetti interessati alle problematiche dell'Amministrazione della giustizia militare", tra i quali il Presidente della Corte ha inteso individuare – e di questo gliene siamo grati - anche la magistratura militare associata.

Tale scelta esprime alta considerazione per i valori dell'associazionismo tra i magistrati militari, inteso come strumento democratico per condividere scelte e valutazioni ordinamentali e per stimolare il dialogo giuridico, e intellettuale in senso più lato, all'interno dell'Istituzione e si inscrive nel solco di un riconosciuto rapporto di profonda e leale collaborazione e di reciproca stima tra l'organo di autogoverno e l'Associazione.

Da questo punto di vista, il nostro auspicio è che l'Associazione possa diventare un interlocutore abituale e utile per il Consiglio, in tutte le questioni ordinamentali generali che l'organo di autogoverno dovrà affrontare, così come già informalmente richiesto dal Consiglio direttivo e già oggetto di pratica applicazione.

I magistrati militari credono nei valori migliori dell'associazionismo e lo hanno dimostrato di recente con la partecipazione attiva, nel mese di novembre del 2020, alle elezioni per il rinnovo degli organi associativi, che hanno rappresentato una forma di concreta resilienza (per usare un termine assai ricorrente in questo complesso periodo) rispetto alla grave crisi pandemica ancora in corso, che ha determinato anche un'inusuale e lunga sospensione delle attività processuali nel corso del 2020.

La scelta di rinnovare il Consiglio direttivo dell'Associazione rappresenta quindi la volontà della magistratura militare associata di ripartire, con nuovo slancio, nella concreta attività riformatrice e modernizzatrice della nostra Istituzione.

A questo scopo, i rinnovati organi rappresentativi dell'Associazione hanno da subito avviato contatti istituzionali con le autorità governative e gli uffici parlamentari, nonché con le altre magistrature.

Vogliamo ringraziare, a tale proposito, il Ministro della Difesa (a cui vanno le congratulazioni dell'Associazione per la recente conferma nell'incarico e gli auguri di buon lavoro), il quale ha mostrato grande interesse e disponibilità ad affrontare e risolvere talune delle principali questioni che concernono la Giustizia militare: dalla risalente questione della riforma della giurisdizione, al tema della revisione e dell'aggiornamento delle regole in materia di ordinamento giudiziario militare, ai più recenti temi delle norme in materia di processo penale telematico, alle questioni logistiche e organizzative.

Su tutti questi temi sembra necessario spendere qualche parola di approfondimento, in questa occasione in cui si ragiona della vita concreta dell'amministrazione giudiziaria militare.

In primo luogo, il principale tema problematico per la nostra magistratura è da anni, e resta oggi, quello della riforma della giurisdizione militare.

Il quadro che emerge da tutte le relazioni sullo stato della Giustizia militare pubblicate almeno nell'ultimo decennio segnala come la questione non sia più eludibile e sia assolutamente necessario procedere, anche speditamente, ad una iniziativa legislativa riformatrice finalizzata ad ampliare il catalogo – ormai vetusto ed estremamente parziale – dei reati militari sottoposti alla nostra giurisdizione.

Non possiamo che accogliere con soddisfazione, pertanto, la disponibilità a trattare il tema senza preclusioni e in maniera costruttiva mostrata, nel corso di recenti incontri e contatti, dai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti, presso le quali (precisamente, alla Camera dei deputati) è già da tempo incardinata la discussione di specifici disegni di legge.

A questa disponibilità deve aggiungersi quella di recente manifestata (a seguito di iniziative di impulso della nostra Associazione) dalla Associazione Nazionale Magistrati a costituire un "tavolo tecnico" congiunto, per discutere dei contenuti di tale riforma e per trovare argomenti e proposte condivisi da offrire all'esame parlamentare.

Allo stesso modo, è necessario dare conto dell'attività dell'Associazione su un tema centrale per la nostra magistratura, ossia la riforma dell'ordinamento giudiziario militare. L'occasione ci è fornita dalla discussione in corso alla Camera dei deputati, Commissione Giustizia, del progetto governativo di riforma dell'ordinamento giudiziario (AC 2681 e abb.), che contempla anche un intervento nella materia ordinamentale militare.

L'Associazione è stata invitata a partecipare alle audizioni organizzate dalla Commissione e in quella sede ha segnalato la necessità di implementare e migliorare le previsioni della riforma in diversi punti: la modifica della struttura della composizione del Consiglio della Magistratura Militare - nel quale attualmente i membri elettivi, che assicurano l'identità sostanziale dell'autogoverno, rappresentano la minoranza – con il raddoppio dei membri elettivi; l'introduzione nell'organizzazione degli uffici di Procura dei posti semidirettivi di Procuratore aggiunto, che appare opportuna per motivi di razionale gestione degli uffici (sul punto basti segnalare che il C.M.M. ha dovuto, con la recente delibera n. 7214 del 10 dicembre 2020, prevedere la possibilità di nominare un vicario del Procuratore Militare, anche per ovviare a tale carenza organica) e di agevole realizzazione normativa; la previsione di verifica periodica delle circoscrizioni territoriali; l'equiparazione degli incarichi apicali tra le magistrature ordinaria e militare.

Anche in questo caso, si esprime l'auspicio che la riforma intervenga in tempi rapidi e che possa realizzare pienamente le esigenze di efficienza ed efficacia già formalmente manifestate dall'Associazione.

Ho detto in precedenza della necessità di modernizzazione della Giustizia militare, che appare imprescindibile, soprattutto in una fase storica nella quale il comparto giustizia, come tutta la pubblica amministrazione, ha bisogno di un forte impulso alla efficienza, tempestività e accessibilità, soprattutto attraverso la digitalizzazione dei suoi processi.

Abbiamo pertanto assistito con sorpresa (e nonostante specifiche segnalazioni da parte di questa Associazione e anche dell'Avvocatura specializzata, organizzata nella Camera penale militare) all'approvazione delle recenti norme emergenziali che hanno introdotto strumenti in materia di processo penale telematico, con previsioni che appaiono tuttavia calibrate solo sul processo penale ordinario e senza tenere conto di quello militare: basti pensare alle ripetute disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che prevedono l'attuazione a mezzo di decreti direttoriali del Ministero della Giustizia, evidentemente non applicabili alla magistratura militare e al processo penale militare.

Allo stato non possiamo che prendere atto del, seppur limitato, impegno che ha assunto nel frattempo il Governo (accogliendo, nel corso della seduta della Camera dei deputati del 18 dicembre 2020, l'ordine del giorno n. 9/02828/054) a "valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'adozione di misure volte ad estendere al processo penale militare la completa applicabilità delle norme in materia di atti telematici previste per il processo penale ordinario, al fine di uniformare il regolare svolgimento dell'attività processuale penale militare a quella ordinaria"; nonché dello sforzo interpretativo compiuto dal Consiglio della

Magistratura Militare per estendere per quanto possibile l'applicazione di talune delle norme citate al processo penale militare (il riferimento è alla recentissima delibera n. 7279 dell'11 gennaio 2021).

Tuttavia, come espressamente e condivisibilmente chiarito dallo stesso organo di autogoverno (e come peraltro già in precedenza segnalato al Ministro della Difesa da chi scrive), risulta evidente "l'urgenza di intervenire normativamente" attraverso "l'inserimento di disposizioni correttive che permettano di rendere concretamente produttive di effetti, con gli opportuni adattamenti, tutte le misure di semplificazione emanate" e in questa sede l'Associazione ritiene di dover ribadire l'urgenza già così autorevolmente affermata.

È evidente che l'informatizzazione del processo penale militare comporti rilevanti oneri economici e notevole impegno di risorse umane, anche in considerazione dell'evidente divario da colmare tra l'amministrazione della Difesa e l'amministrazione della Giustizia (occorre rilevare che la magistratura ordinaria ha già a disposizione svariati strumenti informatici, continuamente implementati e in ordine ai quali sono stati compiuti nel tempo ingenti investimenti: SICP – Sistema Informativo Cognizione Penale; Consolle del magistrato; Portale Notizie di Reato; TIAP/document@; applicativo Giada2; Archivio digitale delle intercettazioni; Piattaforma per il deposito degli atti), ma è altrettanto chiaro che l'adeguamento dei due sistemi non sia più rinviabile, in considerazione del fatto che entrambi i processi penali devono avere medesime regole procedurali, e che il momento appare propizio a tal fine, potendo essere utilizzate le cospicue risorse previste nel Recovery Fund dell'Unione europea per la c.d. transizione digitale.

Infine, occorre evidenziare, tra le questioni prioritarie per la nostra magistratura, quelle dell'organizzazione e della logistica.

Sotto quest'ultimo aspetto, anche in considerazione dell'auspicata riforma della giurisdizione militare (e del conseguente aumento del carico di lavoro degli Uffici), appare particolarmente urgente la risoluzione della questione dell'individuazione di una nuova sede per gli Uffici giudiziari militari di primo grado di Roma (Tribunale Militare e Procura Militare della Repubblica), attualmente ubicati presso la caserma "Manara", in gran parte destinata ad accogliere una nuova sede della Corte di Appello ordinaria.

Di recente il problema è stato sollevato, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ordinario nel Distretto di Roma, dal Presidente della Corte di Appello. A prescindere dall'irritualità dell'occasione scelta e del contenuto delle dichiarazioni rese, occorre ribadire con forza che è interesse primario della stessa magistratura militare che per i propri Uffici sia individuata al più presto una nuova e adeguata sede e che le relative procedure, come quelle successive di ristrutturazione e adeguamento dei locali, avvengano in tempi certi e soprattutto rapidi.

Ciò non soltanto per consentire alla magistratura ordinaria di trasferire nei locali della caserma "Manara" gli uffici della Corte di Appello di Roma, ma soprattutto a garanzia della funzionalità del servizio della Giustizia militare.

Una possibile soluzione del problema, già suggerita da chi scrive, potrebbe essere rappresentata dall'inserimento dell'opera (ci si riferisce all'apprestamento della nuova sede degli Uffici giudiziari militari) tra quelle soggette a commissariamento straordinario d'urgenza, di cui recentemente si sta discutendo, laddove le ragioni di urgenza deriverebbero qui, come è evidente, dalla necessità di garantire la piena funzionalità tanto degli Uffici giudiziari militari, quanto di quelli ordinari.

I già accennati temi della digitalizzazione e della logistica evidenziano l'opportunità di compiere una scelta in termini di soluzioni organizzative specifiche per la Giustizia militare, peraltro già in passato sollecitate.

La magistratura militare ha - come del resto le altre magistrature - caratteristiche peculiarità (nei trattamenti retributivi e previdenziali, nella gestione delle progressioni di carriera, nell'organizzazione e formazione del personale amministrativo, nella creazione e implementazione di sistemi e applicativi informatici, nella logistica) che rendono opportuno un trattamento separato

delle relative pratiche amministrative, da parte di uffici con apposita specializzazione. Appare maturo il tempo per istituire, nella struttura organizzativa del Ministero della Difesa, un apposito "Ufficio della Giustizia militare" (organizzabile con forme diverse e alternative: ufficio all'interno di un Dipartimento esistente, Ufficio autonomo, autonoma Direzione generale) che possa gestire separatamente le questioni amministrative e organizzative della giustizia militare, in diretto raccordo con l'organo di autogoverno della magistratura militare.

Come è evidente, le questioni da risolvere nell'ambito giudiziario militare sono molte: alcune antiche, altre più recenti e non meno rilevanti. Ma le problematiche evidenziate testimoniano la vitalità del nostro ordinamento giudiziario militare, che prende forza dalla sua rilevanza costituzionale, ossia dalla previsione del giudice militare tra i giudici speciali contemplati dall'articolo 103 della Costituzione, e la rinnova ogni giorno nella continua attività giudiziaria a garanzia del principio di legalità nelle Forze armate.

La consapevolezza di essere un corpo vitale e il desiderio di essere una struttura efficiente e produttiva nel sistema statale della giustizia ci porta a mantenere un atteggiamento ottimista e propositivo riguardo al futuro della Giustizia militare e alle prospettive di riforma che ci riguardano, alle quali la magistratura militare associata lavorerà con assoluta dedizione e massima disponibilità al dialogo.

Roma, 16 febbraio 2021

Il Presidente
Giuseppe Leotta

Chiuso in redazione

nel mese di maggio 2021

MINISTERO DELLA DIFESA

Giustizia Militare

Rassegna della Giustizia Militare